

Istruttoria per l'approvazione del PTP 15/12
"Valle della Caffarella, Appia Antica ed acquedotti"

Norme come modificate in adeguamento al Codice e in accoglimento delle osservazioni
Voto CRpt 169/1 del 30.07.2009
DCR n. 70 del 10.02.2010

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1: Finalità e campo di applicazione del Piano Territoriale Paesistico ambito 15/12 “VALLE DELLA CAFFARELLA – APPIA ANTICA E ACQUEDOTTI” (Piano)	5
Art. 2: Estensione ed articolazione del Piano	6
Art. 3: Perimetro del Piano	6
Art. 4: Perimetro dei subambiti di pianificazione paesistica	8
Art. 5: Contenuti del Piano	11
Art. 6: Autorizzazione per opere pubbliche	13
CAPO II° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESAGGISTICO	15
(L.R. 24/98 CAPO II NEL TESTO IN VIGORE)	15
Art. 7: Protezione dei fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua	15
Art. 8: Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali.....	19
Art. 9: Protezione delle aree boscate	20
Art. 10: Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico	22
Art. 11: Protezione delle zone umide (omissis).....	24
Art. 12: Protezione delle aree di interesse archeologico	24
Art. 13: Interventi su ville, parchi e giardini storici	27
Art. 14: Salvaguardia delle visuali	27
Art. 15: Attività estrattive	28
Art. 16: Aziende agricole in aree vincolate	30
CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA	31
Art. 17: Classificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico	31
Art. 18: Tutela dei beni individuati all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico - censimento e rappresentazione cartografica.....	31
Art. 19: Aree o fasce e ambiti di rispetto dei beni individuati all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico.....	32
Art. 20: Tutela dei beni individuati di tipo storico - monumentale e relative aree o fasce ed ambiti di rispetto all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico	33
Art. 21: Tutela dei beni di interesse archeologico di cui all'articolo 142 co. 1 lettera m) del Codice puntuali e lineari e relative aree e ambiti di rispetto all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico : applicazione della disciplina di tutela di cui all'articolo 12 comma 6	35

Art. 22: Tutela dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142 co. 1 lettere c), f), g) e degli altri beni individuati di tipo naturalistico, geomorfologico e vegetazionale e relative fasce di rispetto.....	35
Art. 23: Tutela delle singolarità geomorfologiche	35
Art. 24: Tutela dei manufatti di interesse estetico tradizionale	36
TUTELA DEI PAESAGGI.....	38
Art. 25: I Paesaggi, le zone di tutela.....	38
Art. 26: Norme di indirizzo per valutare i rapporti tra aree libere e aree fabbricabili, la distribuzione e allineamento degli edifici, gli interventi per i diversi tipi di costruzione, le istruzioni per la scelta e la distribuzione della flora.....	39
TUTELA INTEGRALE.....	40
Art. 27: Carattere, finalità ed indirizzi della tutela delle zone di tutela integrale.....	40
Art. 28: Zone di tutela integrale, perimetri.....	40
Art. 29: Prescrizioni generali per le zone a tutela integrale.....	41
Art. 30 Prescrizioni particolari per le zone a tutela integrale	43
TUTELA PAESAGGISTICA.....	47
Art. 31: Carattere e finalità della tutela paesaggistica.....	47
Art. 32: Indirizzi della tutela paesaggistica	47
Art. 33: Zone di tutela paesaggistica, perimetri	48
Art. 34: Prescrizioni generali per le zone di tutela paesaggistica.....	48
Art. 35: Prescrizioni particolari per le zone di tutela paesaggistica	50
TUTELA ORIENTATA	64
Art. 36 Carattere delle zone e finalità della tutela orientata	64
Art. 37: Indirizzi della tutela orientata.....	64
Art. 38: Zone di tutela orientata, perimetri	66
Art. 39 Prescrizioni generali per le zone a tutela orientata.....	66
Art. 40 Prescrizioni particolari per le zone a tutela orientata	66
ZONE DI TUTELA LIMITATA	90
Art. 41: Carattere delle zone e finalità della tutela limitata.....	90
Art. 42: Indirizzi della tutela limitata	90
Art. 43 Zone di tutela limitata, perimetri.....	91
Art. 44 Prescrizioni generali per le zone di tutela limitata	91
Art. 45 Prescrizioni particolari per le zone di tutela limitata.....	93
CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL PIANO E NORME DI SALVAGUARDIA	96
(L.R. N.24/98 – CAPO V)	96
Art. 46: Autorizzazioni e pareri paesaggistici	96
Art. 47: Errata o incerta perimetrazione dei vincoli	97
Art. 48 Rapporti tra pianificazione paesaggistica e altri strumenti di pianificazione..	98
Art. 49 Rapporti tra autorizzazioni paesaggistiche e strumentazione urbanistica.....	98
Art. 50 Opere e piani da corredare con SIP	99
Art. 51: Studio di Inserimento Paesistico – SIP	100

Art. 52 Norme di salvaguardia	101
CAPO V NORME PER I DIVERSI TIPI DI MANUFATTI	102
Art. 53: Finalità	102
Art. 54 Classificazione tipologica dei manufatti	102
Art. 55: Materiali, tipi di finiture e criteri di coloritura.....	103
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI MANUFATTI.....	105
Art. 56 Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente	105
Art. 57: Interventi sui manufatti di interesse archeologico	105
Art. 58: Interventi sui manufatti di tipo storico monumentale	106
Art. 59: Interventi sui manufatti di interesse estetico tradizionale	107
Art. 60 Interventi sui manufatti esistenti legittimamente edificati o legittimati (manufatti esistenti)	107
Art. 61 Criteri di verifica della compatibilità paesaggistica delle opere e manufatti privi del titolo edilizio o in difformità	110
Art. 62: Manufatti e modi d'uso del suolo incompatibili con gli obiettivi della tutela	111
Art. 63: Norme per i diversi tipi di costruzione da edificarsi	111
OPERE INFRASTRUTTURALI, MOVIMENTI DI TERRA, RECINZIONI	113
Art. 64: Finalità della tutela per opere infrastrutturali, movimenti di terra, recinzioni	113
Art. 65: Disciplina degli interventi sulla viabilità	113
Art. 66: Movimenti di terra e servizi a rete	115
Art. 67: Recinzioni	117
CAPO VI NORME PER LA SCELTA E LA VARIA DISTRIBUZIONE DELLA FLORA	119
Art. 68: Finalità delle norme per la scelta e la varia distribuzione della flora.....	119
Art. 69 : Il paesaggio	119
Art. 70: La vegetazione	120
Art. 71: Repertorio delle essenze arboree ed arbustive da utilizzarsi negli impianti di vegetazione	122
DISCIPLINA DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE NATURALE....	129
Art. 72: La conservazione e il rimboschimento della vegetazione naturale.....	129
Art. 73: Vegetazione delle valli e delle pendici acclivi.....	130
Art. 74: Vegetazione dei corsi d'acqua e dei fondovalle umidi	131
Articolo 74 bis: Interventi sulla vegetazione naturale nell'ambito del territorio dell'area naturale protetta istituita con l.r. 66/88 e successivi ampliamenti.....	132
DISCIPLINA DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE ANTROPICA ...	133
Art. 75: Finalità e categorie di intervento.....	133
Art. 76: Alberature dei crinali e delle aree di margine	133
Art. 77 Alberature circostanti gli insediamenti sparsi ed i tessuti edilizi.....	135
Art. 78: Alberatura dei margini stradali.....	136

CAPO VII STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO	139
Art. 79: Individuazione degli strumenti di attuazione del Piano	139
Art. 80: (omissis).....	139
Articolo 81 (Delocalizzazioni delle attività incompatibili con la tutela e demolizione dei manufatti per i quali il piano prescrive la eliminazione)	139

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità e campo di applicazione del Piano Territoriale Paesistico ambito 15/12 “VALLE DELLA CAFFARELLA – APPIA ANTICA E ACQUEDOTTI” (Piano)

1. Il presente Piano Territoriale Paesistico (di seguito denominato Piano) sottopone il territorio dell’ambito 15/12 Appia antica, Caffarella ed Acquedotti a specifica normativa d'uso e di valorizzazione con le finalità ed i contenuti di cui agli articoli 131, 135, 143 del DLgs 42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito denominato Codice, secondo le modalità previste dalla legge regionale 24/98 e successive modificazioni.

2. Inoltre in attuazione di quanto prescritto dall’art. 158 del Codice dall’art.23 del relativo Regolamento di attuazione (RD 1357/1940), in quanto applicabili, il Piano Paesistico definisce:

1. Le zone di rispetto;
2. Il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili;
3. Le norme per i diversi tipi di costruzioni;
4. La distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati;
5. I criteri per la scelta e la varia distribuzione della flora.

Sono, inoltre, disciplinati i movimenti di terra, le opere infrastrutturali e la viabilità.

3. Le presenti norme assicurano la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate e compatibilmente con essi, la loro valorizzazione.

4. Le prescrizioni particolari contenute negli artt. 30, 35, 40, 45 integrano o sostituiscono le prescrizioni di carattere generale con la finalità di precisare e classificare, nei loro aspetti specifici, le caratteristiche di tutela da attuare nelle singole sottozone del Piano

5. In caso di contrasto o difformità tra norme ed elaborati grafici prevalgono le indicazioni delle norme.

6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 co.1 lettere a) b) c) del Codice si applicano, ai sensi dell’articolo 46 delle presenti norme, le relative disposizioni di tutela se compatibili; in caso di contrasto, prevale la più restrittiva.

7. Ai sensi dell’articolo 145 comma 3 del Codice “le previsioni del Piano non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di

sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

8. Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del Codice entro due anni dalla approvazione del Piano, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni del piano, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

Art. 2: Estensione ed articolazione del Piano

1. Il Piano riguarda il sistema territoriale Valle della Caffarella – Appia antica e Acquedotti corrispondente a un territorio parzialmente sottoposto a vincoli paesaggistici nel quale l'esistenza di un insieme di beni correlati determina una configurazione ambientale di particolare pregio.
2. Il sistema territoriale il cui perimetro è descritto all'articolo 3 è suddiviso in 14 subambiti definiti all'articolo 4.

Art. 3: Perimetro del Piano

1. Il Piano è così perimetrato: partendo dal punto in cui via Guerrieri sottopassa le mura Aureliane per giungere a Largo G. Chiarini (P83) si seguono: il margine SW di Largo Chiarini e di viale O. Beccari fino alla particella catastale 8 del foglio 815, che viene inclusa nel Piano insieme con la contigua part. 8, viale Marco Polo includendolo nel PTP fino al limite orientale della part. 7, lungo il cui allineamento si procede verso S fino al margine N del binario più settentrionale della ferrovia Roma-Pisa, che si segue verso E fino ad incontrare la via C.Colombo; il margine W di quest'ultima fino al margine meridionale della Circonvallazione Ostiense (P103); il prolungamento di quest'ultimo margine verso E fino a 250 metri oltre l'asse della via

C.Colombo; la linea ideale posta a 250 metri da detto asse e parallela al medesimo verso S fino ad incontrare via delle Sette Chiese; il margine S di quest'ultima fino ad incontrare la retta congiungente il limite SW delle Fosse Ardeatine con le tracce della Porta Ardeatina; detta retta verso S fino (P101) a detto limite SW delle Fosse Ardeatine; il confine S di queste ultime fino alla via Ardeatina; il margine W di quest'ultima fino all'incrocio di via Meropia (P102); il margine N di quest'ultima verso NW fino alla distanza di 100 metri dalla via Ardeatina. Da questo punto si seguono: la linea ideale posta a 100 metri dal lato W della via Ardeatina e parallela al medesimo fino ad incontrare via G.A.Sartorio (M60); il margine N di questa verso E, e a seguire di piazza L.Lotto e viale del Caravaggio fino all'omonimo piazzale; il margine SE di quest'ultimo fino a via Carpaccio; il margine W di via Carpaccio verso S fino all'incrocio con via di Grotta Perfetta; il margine SW di quest'ultima verso SE fino ad incontrare (P102) la linea ideale posta a 100 metri dal lato W della via Ardeatina e parallela al medesimo; detta linea ideale verso S fino ad incontrare sul margine S di via di Vigna Murata il confine del PTP 15/3 Cecchignola-Vallerano. Di qui si segue detto confine lungo il margine S di via di Vigna Murata verso E fino alla via Ardeatina, quindi il lato W di quest'ultima verso S fino all'incrocio con via della Falcognana (Strada Provinciale del Divino Amore), infine lungo il lato S di quest'ultima fino ad incontrare la poderale che distaccandosi da questa verso N segue il confine del territorio comunale. Lasciato da questo punto il perimetro del PTP 15/3 si segue detto confine comunale in senso antiorario fino al punto in cui questo, costeggiando via Bianchi Bandinelli, interseca la Marrana dell'Acqua Mariana. Da questo punto il perimetro segue quello del PTP 15/11 Pendici dei Castelli lungo via Bianchi Bandinelli in direzione NW e quindi lungo il margine esterno del GRA fino allo svincolo tra questo e la via Anagnina. Lasciato da questo punto il perimetro del PTP 15/11 si seguono: via Anagnina e quindi via Tuscolana lungo il margine NE verso N fino al (P96) Centro Sperimentale di Cinematografia; escludendo questo dal territorio di Piano si giunge alla Circonvallazione Tuscolana, il cui margine NW si segue verso W fino all'allineamento con il margine E di via Caio Canuleio, che si segue verso N fino al margine SE di viale Giulio Agricola. Di qui si seguono: detto margine verso W, il margine E di via Lemonia verso N; il margine N di via Quadraro verso W fino alla ferrovia Roma-Cassino; il margine E di quest'ultima verso N e quindi, dal loro incrocio, della ferrovia Roma-Formia, verso N (M60) fino alla congiunzione con la ferrovia Roma-Pisa, che si segue verso N fino alla sua intersezione con la cinta muraria Aureliana. Da questo punto si segue quest'ultima verso W lungo il suo fronte esterno fino a Piazzale Metronio. Di qui il perimetro di PTP comprende al suo interno piazza di Porta Metronia, quindi segue verso N il margine E di via della Navicella, largo della Sanità Militare e via Claudia; il margine N verso W di via Celio Vibenna, il margine W di via di S.Gregorio e di viale Aventino fino al punto in cui questo viene

intersecato dal prolungamento del margine W di via Aventina. Di qui si seguono verso S quest'ultimo margine e quindi il suo prolungamento fino ad incontrare il margine SW di via Leon Battista Alberti, che si segue verso SE fino ad incontrare lungo il suo prolungamento il fronte interno della cinta muraria Aureliana nel punto in cui questa piega tra viale Giotto e largo G. Lazzerini. Di qui si segue detto fronte interno verso SE parallelamente a via G. Guerrieri fino a raggiungere il punto di partenza, in cui quest'ultima via sottopassa le Mura Aureliane.

2. All'interno del territorio così perimetrato è escluso dal PTP l'insieme delle aree urbane così perimetrato: partendo dal punto in cui via Casilina Vecchia interseca il tratto ferroviario della linea Roma-Formia che devia verso la stazione Tiburtina, si segue questo tratto ferroviario verso S fino a Vicolo del Mandrione; quest'ultimo verso S, via Assisi verso W, via Otricoli e via Lugnano in Teverina verso S, piazza Montecastrilli, via Norcia verso W, piazza e via San Domenico Savio verso SW, largo M.Unia. Di qui via Tuscolana verso S lungo il margine E fino a Porta Furba, via Frascati lungo il margine E verso S; quindi, escludendone la sede stradale dal PTP, via Anzio verso W, via Carroceto verso N, via dell'Arco di Travertino verso SW, via Tor Caldara verso N, via Allumiere e via Tolfa verso NW, via Appia Nuova verso N fino a Piazza Ponte Lungo. Di qui si piega verso W lungo il margine N della ferrovia Roma-Pisa fino a piazza Zama, che si include nel territorio di Piano per piegare poi verso NW lungo il margine W di via Satrico, piazza Epiro, via B. de Mattias, largo e via Pannonia fino a via Tracia, che si segue lungo il margine NW così come via Norico fino ad incontrare via Ipponio Farsalo. Di qui si seguono: quest'ultima verso E, via Sannio e P.le Appio includendoli nel territorio di PTP, quindi l.go Brindisi, via La Spezia e p.zza Camerino escludendole dal PTP, p.zza Lodi, via Oristano, via Alcamo, via della Stazione Tuscolana e via S. Castulo includendole nel PTP. Si prosegue quindi lungo il prolungamento verso E del margine meridionale di quest'ultima via S. Castulo fino ad incontrare oltre la ferrovia Roma-Pisa via Casilina Vecchia, che si segue verso S includendola nel Piano fino al punto in cui questa interseca il tratto ferroviario della linea Roma-Formia diretto alla stazione Tiburtina.

Art. 4: Perimetro dei subambiti di pianificazione paesistica

1. All'interno del perimetro del Piano sono compresi 14 subambiti. Tali subambiti sono i seguenti:

- P83 – Porzione interna al presente Piano del vincolo “Due zone site nel territorio del Comune di Roma lungo il viale Cristoforo Colombo”, imposto ex

lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM del 3/7/62 pubblicato sulla GU n.186 del 25/7/72; la porzione in questione è limitata alla zona individuata al n.1 di detto vincolo;

- P96 - “Località Roma Vecchia”, vincolo imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM del 30/9/61 pubblicato sulla GU n.263 del 25/7/1962;
- P100 - “Zona della Caffarella, Acqua Santa, Borgo S. Maria Nuova”, vincolo imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM del 19/10/1954;
- P101 - “Zona dell’Appia Antica”, vincolo imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM del 14/12/1953 pubblicato sulla GU n.290 del 18/12/1953;
- P102 - Porzione interna al presente Piano del vincolo “Zona fiancheggiante la via Ardeatina”, imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM del 7/1/1966 pubblicato sulla GU n.34 del 9/2/1966; la porzione in questione è limitata all’area vincolata posta a nord del margine settentrionale di via di Vigna Murata;
- P103 - “Zona compresa tra la via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese, viale Cristoforo Colombo e l’inizio del viale predetto fino a Porta S.Sebastiano”, vincolo imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM del 7/1/1966 pubblicato sulla GU n. 215 del 17/9/1955;
- P118 - “Villa Del Vecchio”, vincolo imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM 15/9/1954;
- P163 – “Porta Ardeatina, 57 (viale)”, vincolo imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM 05/07/1954;
- P164 – “Mura Aureliane”, vincolo imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM 10/01/1956;
- P165 – “Zona tra la via Latina, viale Metronio, via Druso”, vincolo imposto ex lege 1497/39 art. 2, individuato nel suo insieme dal DM 05/06/1971;
- P140 – Porzione interna al comune di Roma delle aree interessate dalla “Approvazione del piano territoriale paesistico delle zone dell’Appia Antica,

site nell'ambito del Comune di Roma e Marino" e "Approvazione del piano della Caffarella in Roma", individuate nel loro insieme dal DM 1/2/1960 pubblicato sulla GU n.55 del 4/3/1960 ed ampliate dal DM 22/2/1960 pubblicato nella GU n. 67 del 17/3/1960 (non si tratta di un vero e proprio vincolo ma delle aree interessate dal Piano Paesistico elaborato dal Min. P.I. come conseguenza dei vincoli sopra menzionati);

- M49 - "Zona limitrofa al Parco dell'Appia Antica", vincolo imposto ex lege 431/85 art. 1 lett. m, individuato nel suo insieme dal DM del 24/2/1986 pubblicato sulla GU n. 120 del 26/5/1986;

- M60 - Porzioni interne al presente Piano del vincolo "Inclusione dell'area costituita dal Parco dell'Appia Antica e delle zone limitrofe di Cava Pace, Tor Marancia, Tor Carbone, di Casale di Gregna-Anagnina e delle Capannelle-Barbuta ricadente nella I, IX, X e XI circoscrizione del comune di Roma fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera m) istituito con il DM 16/10/1998 pubblicato sulla GU n. 26 del 2/2/1999; la porzione in questione è estesa all'intero vincolo con l'eccezione del comprensorio di Casale di Gregna-Anagnina;

- PR1-PR1bis - Porzione interna al comune di Roma del "Parco Regionale dell'Appia Antica", istituito con LR 10/1/1988 n.66 pubblicata sul SO n.4 al BURL n.32 del 19/11/1988 e ampliato con LR 6/10/1997 n. 29 art. 42 pubblicata sul SO n.2 al BURL n.31 del 10/1/1997.

2. Fatta eccezione per l'ultimo, rappresentato sulle tavole serie E3 ter in quanto area protetta rientrante tra i beni di cui all'articolo 142 lett. f) del Codice, detti vincoli sono cartografati ed individuati singolarmente da una sigla alfanumerica sulle tavole della serie E1*.

3. Il presente Piano prevede ai sensi dell'art. 134 lettera c) del Codice, ulteriori beni immobili ed aree individuati a termini dell'articolo 136 del Codice, quali l'area interessata dal fascio degli Acquedotti da Porta Furba a Porta Maggiore, attualmente priva di vincolo.

4. Il Piano individua inoltre, ai sensi dell'articolo 143 co. 4 lettera b) del Codice "le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159" interne ai vincoli P96, P100, P101, P102, P103.

5. L'entrata in vigore della precedente disposizione è subordinata all' approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

6. Tutte le suddette aree sono cartografate sulle tavole della serie di elaborati E1*.

Art. 5 : Contenuti del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati con contenuto prescrittivo:

Tavole serie E1* in scala 1:10.000 - Beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice con dichiarazione di notevole interesse pubblico - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole serie E3bis in scala 1:10.000 – Beni paesaggistici puntuali e lineari di interesse archeologico di cui all'articolo 142 co.1 lettera m del Codice e tutela di altri beni individui di tipo storico-monumentale scala 1:10.000, tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole serie EE3bis - Stralcio di dettaglio in scala 1:5.000 Beni paesaggistici puntuali e lineari di interesse archeologico di cui all'articolo 142 co.1 lettera m del Codice e tutela di altri beni individui di tipo storico-monumentale - tavv. 12/b 1, 12/b 2, 12/b 4, 12/d 1, 12/e1, 12/e 2, 12/g1, 12/g 2;

Tavole serie EVIII in scala 1:10.000 Il paesaggio storico - Beni paesaggistici ambiti di rilevante interesse archeologico di cui all'articolo 142 co.1 lettera m del Codice e tutela di altri ambiti di tipo storico monumentale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole serie E3 ter in scala 1:10.000 – Beni paesaggistici di cui all'articolo 142 co.1 lettere c, f, g del Codice e tutela altri beni individui di tipo naturalistico, geomorfologico e vegetazionale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; integrate dagli allegati F “aree percorse dal fuoco” tavv. F12/a, F12/ b, F12/c, F12/d, F12/e, F12/f, F12/g in accoglimento delle osservazioni;

Tavole EE3 W Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela in scala 1:5.000 tavv. 12/a1, 12/a2, 12/b1, 12/b2-c1, 12/b3, 12/b4, 12/c2-c4, 12/d1,

12/e1-e4, 12/d2, 12/e2, 12/e3, 12/f1, 12/g1, 12/g2, 12/g3 adeguate in accoglimento delle osservazioni

Norme come modificate in adeguamento al Codice e in accoglimento delle osservazioni e repertori dei beni, allegati 1, 2 e 3;

Elaborati con contenuto propositivo:

Tavole della serie E4 in scala 1:10.000 - Sistemi idro-morfologico-vegetazionali, principali interventi di Piano - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole della serie E5 in scala 1:10.000 - Sistemi archeologici e storico - monumentali, principali interventi di Piano - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole della serie EEE3 in scala 1:1.000 - Piano progetto di dettaglio della via Appia Antica (unico fascicolo) tavv. 1 – 40;

Elaborati con contenuto descrittivo:

Tavole della serie EI in scala 1:10.000 - Il paesaggio pre-unitario (sec. XVII-XIX) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole della serie EII in scala 1:10.000 - Il paesaggio pos-unitario 1870-1940 - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole della serie EIII in scala 1:10.000 - Le grandi unità di paesaggio - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole della serie EIV in scala 1:5.000 - Le unità elementari componenti il paesaggio - analisi di dettaglio delle grandi unità di paesaggio - tavv. 12/a1, 12/a2, 12/b1, 12/b2 - c1, 12/b 3, 12/b4, 12/c2, 12/d1, 12/e1, 12/e 2- e3 , 12/g1, 12/g2;

Tavole della serie EV scala 1:10.000 - Il paesaggio biofisico - Sistemi idromorfologico – vegetazionali - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole della serie EVI in scala 1:10.000 - Il paesaggio biofisico - Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse idromorfologico-vegetazionale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole della serie EVII in scala 1:10.000 - Il paesaggio storico - Sistemi archeologici e storico - monumentali - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;

Tavole della serie EEE3* in scala 1:1.000 - Rilievo dei valori paesistici della via Appia Antica (unico fascicolo) tavv. 1 – 40 ;

Il patrimonio archeologico e storico-monumentale - approfondimenti conoscitivi (n.8 fascicoli: introduzione ai sistemi, sistema dell'Almone, sistema dell'Appia Antica, sistema degli Acquedotti e della via Latina, sistema dell'Ardeatina, sistema dell'Appia Nuova, sistema delle Mura Aureliane, sistema del Centro Storico);

Il patrimonio naturalistico - approfondimenti conoscitivi;

Relazione;

2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni contenute nelle tavole E1* e la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice si applicano le procedure previste dall'articolo 47 comma 1 delle presenti norme.

3. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del Piano e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142 del Codice si applicano le procedure previste dall'articolo 47 comma 2 delle presenti norme.

Art. 6: Autorizzazione per opere pubbliche

1. Le opere pubbliche devono essere previste negli strumenti urbanistici o nei piani territoriali o di settore approvati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 46 delle presenti norme.

2. Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte di amministrazioni statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147 del Codice.

3. Le opere pubbliche di interesse statale e regionale nonché gli interventi pubblici se inseriti in strumenti di pianificazione territoriale aventi efficacia di piani di settore, sono consentiti anche in deroga alle norme del Piano, previo esperimento del SIP di cui agli articoli 50 e 51 delle presenti norme o delle procedure della VIA ove previste; il parere o l'autorizzazione deve essere espresso di concerto con il MiBac e comunque contenere le valutazioni sulla compatibilità

dell'opera o dell'intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal Piano per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni. Restano ferme le disposizioni relative a specifiche deroghe previste dalle presenti norme o dalla l.r. 24/98.

4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge prevalenti su quelle definite dal presente Piano sono comunque consentiti gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili; inoltre terminati i motivi di forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle opere effettuate.

**CAPO II° - MODALITA' DI TUTELA DEI BENI SOTTOPOSTI A
VINCOLO PAESAGGISTICO
(L.R. 24/98 CAPO II NEL TESTO IN VIGORE)**

Art. 7: Protezione dei fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua

1. Ai sensi dell'articolo 142 co. 1 lettera c) del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. Nella categoria dei beni paesaggistici di cui al comma 1 rientrano i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione; sono inoltre da tutelare ai fini paesaggistici tutte le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche individuate con le modalità del presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 142, co. 3 del Codice, la Giunta regionale con propria deliberazione può procedere all'esclusione, dei beni indicati alla lettera c) , comma 1 dello stesso articolo , ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici fatte salve le prerogative del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4. Il riferimento cartografico per l'individuazione della fascia di rispetto è costituito dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o a rilievi aerofotogrammetrici in scala non inferiore a 1:5.000.

5. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all'intubazione dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico ; è ammessa l'intubazione, per tratti non eccedenti i 20 metri e non ripetibile a distanze inferiori ai metri 300, di corsi d'acqua pur vincolati paesaggisticamente ma di rilevanza secondaria, previa autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della L.R. 24/98.

5.1 Non rientrano tra quelli di rilevanza secondaria di cui al comma 5 i corsi d'acqua "Fiume Almone", "Marrana dell'Acqua Mariana", "Fosso di Acqua Acetosa, di Fioranello e delle Streghe", "Fosso della Castelluccia", "Fosso di Tor Pagnotta, del Divino Amore e delle Ginestre", "Fosso della Cecchignola" nei tratti compresi nel presente piano.

5 bis. Ferma restando l'autorizzazione di cui al comma 5, è altresì ammesso, esclusivamente per motivi igienico sanitari, l'intubamento di corsi d'acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali.

6. I corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 da ciascuna sponda o piede dell'argine ; nel caso di canali e collettori artificiali, la profondità delle fasce da mantenere integre ed inedificate si riduce a metri 50 da ciascuna sponda o piede dell'argine.

6 bis. Fermo restando il vincolo paesaggistico dei 150 metri per ciascuna sponda o piede dell'argine, le prescrizioni di inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d'acqua intubati ai sensi del comma 5 bis. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero identificativo del corso d'acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 3 della l.r.24/98. Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di alberature autoctone con all'interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la permanenza e la continuità paesaggistica del corso d'acqua medesimo.

7. Fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice e dell'articolo dell' articolo 46 delle presenti norme, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal Piano e perimetrare nelle tavole E/3bis.

8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dallo strumento urbanistico approvato alla data di entrata in vigore della l.r.24/98 nonché per le aree individuate dal piano ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;
- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
- c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.

9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter, gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata

sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.

10. L'indice di edificabilità attribuito alle fasce di rispetto individuate ai sensi dei commi precedenti concorre ai fini del calcolo della cubatura realizzabile nel medesimo comparto insediativo o nello stesso lotto di terreno, fermo restando l'obbligo di costruire al di fuori di esse.

10 bis. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è:

a) per le zone interessate esclusivamente dalle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;

b) per gli immobili e le aree di cui all'articolo 136 nonché per le aree di cui all'articolo 142 co. 1 lettera m) del Codice individuate con provvedimento dell'amministrazione competente, quello contenuto nel piano e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.

11. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 1, possono essere proposti interventi di infrastrutture o servizi di interesse pubblico necessari alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, e alle seguenti condizioni:

a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;

c) valutazione della compatibilità dell'intervento rispetto alla disciplina di altri eventuali comunque tutelati ai sensi dell'articolo 134 co. 1 del Codice

12. I progetti relativi alle infrastrutture o ai servizi di cui al comma 11 sono corredati del SIP di cui agli articoli 50 e 51 delle presenti norme ad integrazione della documentazione prevista dal DPCM 12/12/05.

13. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato o legittimato ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della parte II del Codice ricadenti in un lotto minimo di 10.000 mq, è consentito un aumento di volumetria ai soli fini igienico-sanitari, non superiore al 5 per cento e comunque non superiore a 50 mc. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto minimo di 10.000 mq è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento massimo di cubatura pari a 20 mc.

14. Le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua

sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente nonché le opere strettamente necessarie per la utilizzazione produttiva delle acque sono consentite, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti. Qualora, in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree.

14-bis. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli articoli 50 e 51 delle presenti norme ad integrazione della documentazione prevista dal DPCM 12/12/05.

14-ter. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purché gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 146 del Codice, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677.

15. Le opere di cui al comma 14 devono fare riferimento alle tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 8: Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali

1. Ai sensi dell'articolo 142 co. 1 lettera f) del DLgs 42/04 sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato.

2 bis. Per i beni di cui al comma 1 non si applicano le esclusioni previste dall'articolo 142 co. 2 lettere a, b e c del Codice.

3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.

4. Nell'area Naturale Protetta denominata "Parco Regionale dell'Appia Antica" ai fini della tutela dei beni paesaggistici si applicano le prescrizioni contenute nel presente Piano .

5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree prevista dal Piano; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.

6. Entro i due anni dalla approvazione del Piano, l'Ente gestore dell' area naturale protetta conforma e adegua il proprio Piano alle previsioni del Piano paesaggistico, secondo le procedure stabilite nella legge regionale. (art. 145 comma 4 del Codice).

7. Il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti. In caso di contrasto tra le previsioni del piano paesaggistico e le previsioni del piano dell'area naturale protetta, prevale la più restrittiva.

Art. 9: Protezione delle aree boscate

1. Ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera g) del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1, rientrano i boschi, come definiti al comma 3 e i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento ed i territori percorsi o danneggiati dal fuoco.

3. Si considerano boschi:

- a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5 mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento;
- c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.

4. Sono esclusi dalla categoria di beni paesistici di cui al comma 1:

- a) gli impianti di colture legnose di origine esclusivamente artificiale realizzati con finalità produttive;
- b) le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero situati nelle pertinenze idrauliche nonché quelli di riconosciuto valore storico;
- c) le piantagioni arboree dei giardini;
- d) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea a maturità non superi il 50 per cento della loro superficie e sui quali non siano in atto progetti di rimboschimento o una naturale rinnovazione forestale in stato avanzato.

5. Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco, così come individuato nel comma 3 e accerta se la zona sia stata percorsa dal fuoco o sia soggetta a progetti di rimboschimento. La certificazione è resa con

atto del responsabile del procedimento sulla base della relazione di un agronomo o tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello Stato.

6. Ai sensi dell'articolo 149 comma 1, lettera c) del Codice non è richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Codice nei territori boscati per i seguenti interventi:

a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;

b) taglio colturale, inteso quale taglio di utilizzazione periodica dei boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nell'ordinario governo del bosco, ovvero taglio volto all'eliminazione selettiva della vegetazione arborea deperiente sottomessa e/o soprannumeraria e delle piante danneggiate e/o colpite da attacchi parassitari;

c) forestazione, ovvero costituzione di nuove superfici boscate, ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o comunque distrutti, rinfoltimento di soprassuoli radi;

d) opere di bonifica del patrimonio boschivo e di regimazione delle acque purché preventivamente autorizzate ai sensi della normativa vigente

e) opere di difesa preventiva dal fuoco purché preventivamente autorizzate ai sensi della normativa vigente

f) opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

7. E' in ogni caso soggetto all'autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d'alto fusto non assestato o ceduo invecchiato, intendendo come tale i popolamenti che abbiano superato il turno minimo indicato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Capo II del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

8. Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea.

8.1. La superficie delle aree boscate non concorre al fine del calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse ma contribuisce alla determinazione del lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici.

8 bis. Nei territori boscati sono fatti salvi i complessi ricettivi campeggistici, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, esistenti e funzionanti con regolare autorizzazione di esercizio e nella consistenza risultante alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 59/1985. Eventuali adeguamenti dei complessi ricettivi campeggistici esistenti perimetrati sono autorizzati solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'articolo 9 della l.r. 59/1985 e se accompagnati dallo studio di inserimento paesistico (SIP) di cui all'articolo 30. I relativi manufatti devono salvaguardare la vegetazione arborea esistente, avere preferibilmente carattere precario e non possono, comunque, consistere in opere murarie. I comuni già dotati di strumento urbanistico generale provvedono, con apposita variante all'individuazione specifica delle aree interessate dai complessi ricettivi campeggistici di cui al presente comma.

Art. 10: Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

1. Ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera h) de Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;

b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;

c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;

d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della

1. 1766/1927; in tal caso la liquidazione estingue l'uso civico ed il conseguente vincolo paesistico.

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del piano e/o della L.R. 24/98; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dai PTP e la relativa normativa.

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione. In tal caso il mutamento di destinazione d'uso deve essere previsto dai comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti purché sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

4bis. Gli strumenti urbanistici generali o loro varianti che prevedano, ai sensi del comma 4, il mutamento di destinazione d'uso delle proprietà collettive gravate da uso civico, sono altresì sottoposti alla preventiva autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25 della L.R. 24/98. Tale mutamento di destinazione non estingue l'uso civico e il conseguente vincolo paesistico e gli interventi previsti sono comunque sottoposti all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.

Art. 11: Protezione delle zone umide (omissis)

Art 12: Protezione delle aree di interesse archeologico

1. Ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera m) del Codice sono sottoposte a vincolo paesistico le zone di interesse archeologico

2. Ferma restando la autonoma disciplina di tutela prevista dalla parte II del Codice sono qualificate zone di interesse archeologico, ai sensi al comma 1, quelle zone identificate ai sensi della L. R. 24/98 art. 13, comma 2, secondo le procedure dell'art. 22, c. 2 della medesima legge regionale

3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2 :

a) le aree ed i beni puntuali e lineari nonché le relative fasce di rispetto individuati dal Piano

b) le aree individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche successivamente all'approvazione del Piano

3 bis. Per i beni di cui al comma 1 individuate con provvedimento dell'amministrazione competente non si applicano le esclusioni previste dall'articolo 142 co. 2 lettere a, b e c del Codice.

3 ter. La carta tecnica regionale nella scala 1:10.000 o 1:5.000 ove esistente costituisce la base cartografico per l'individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.

4. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 46 delle presenti norme, integrata , per le nuove costruzioni, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica. In tal caso il parere valuta l'ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l'autorizzazione paesistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle specifiche disposizioni del piano

5. Nelle tavole della serie E3 bis ed EE3bis il Piano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della L.R. 24/98, ha individuato e cartografato i beni e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3 lett.a), elencate nel relativo repertorio. Nelle tavole della serie

EVIII sono stati cartografati gli ambiti di interesse archeologico, censiti nel relativo repertorio. Tali beni comprendono:

1) i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, dello spessore di ml. 50; inoltre, al fine di tutelare possibili estensioni dei beni già noti, è prevista una ulteriore fascia di rispetto preventivo di ml. 50;

2) i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto noti da fonti bibliografiche o documentarie o da esplorazione di superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml. 100;

3) le aree o ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni di cui al punto 1) del presente comma è integrata da un concorso di altre qualità di tipo morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.

6. Per i beni e le aree di cui al comma 3 lettera a) ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 46 delle presenti norme con le procedure di cui al comma 4, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo

b) per le nuove costruzioni, gli ampliamenti o la ristrutturazione di quelle esistenti, il preventivo parere della Soprintendenza archeologica deve determinarne l'ubicazione o l'inibizione in base alla presenza e alla rilevanza dei beni nonché i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l'ubicazione e l'estensione del bene archeologico;

c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto inedificabile dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;

d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;

7. Per le aree di cui al comma 3 lettera b) comprese nell'ambito del presente Piano individuate con le sigle M49, M60 ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai

sensi dell'articolo 46 delle presenti norme con le procedure di cui al comma 4 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:

- a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico e igienico e restauro conservativo;
- b) per le nuove costruzioni nonché per l'ampliamento o la ristrutturazione di quelle esistenti si applicano le disposizioni contenute nella normativa relativa alle classificazioni per zona ai fini della tutela previste dal presente Piano; in ogni caso l'ubicazione di nuovi manufatti è subordinata al parere preventivo della Soprintendenza archeologica competente in base alla presenza e alla rilevanza dei beni;
- c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto inedificabile dai singoli beni archeologici da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza archeologica;
- d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;

8 In tutte le sottozone individuate dal Piano, per le aree tutelate per legge di cui al presente articolo, sono comunque ammessi interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d'insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d'iniziativa ovvero sotto la sorveglianza della competente Soprintendenza Archeologica riguardano in particolare attività di:

- protezione; con la realizzazione di steccate in legno, recinzioni, coperture dirette, coperture indirette sia provvisorie che definitive con strutture indipendenti dai manufatti archeologici, eliminazione di alberi arbusti e siepi, movimenti di terra;
- recupero; con interventi di demolizione ed eventuale ricostruzione, ristrutturazione, ripristino murario, edilizio e volumetrico con e senza cambio di destinazione d'uso, eliminazione di superfetazioni, realizzazione di schermature arboree;
- accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla fruizione ed alle opere provvisorie, realizzazione di reti per l'urbanizzazione primaria ed i necessari attraversamenti per gli allacci;
- ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione, scavo, saggi e perforazione, nonché di rimodellamento del terreno realizzazione di terrazzamenti funzionali ai beni;

- valorizzazione con realizzazione di manufatti adibiti a servizi igienici e logistici di prima necessità nonché i parcheggi strettamente necessari alla fruizione del bene.

9 Nei casi in cui si configuri la necessità di realizzare un più ampio e sistematico intervento di valorizzazione che riguardi non un singolo bene o sito ma una più vasta area archeologica si interviene attraverso la realizzazione del parco archeologico e culturale di cui all'articolo 31 ter della l.r.24/98

10 Per i beni di interesse culturale di cui alla parte II del Codice si opererà secondo le specifiche competenze.

Art. 13: Interventi su ville, parchi e giardini storici

1. Ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettera b) del Codice beni paesaggistici le ville, i giardini e i parchi non tutelati dalle disposizioni della Parte II del Codice che si distinguono per la loro non comune bellezza.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano le ville, i parchi ed i giardini che, all'interno dei provvedimenti di vincolo, siano menzionati isolatamente o in relazione ad un contesto paesistico più ampio, connotino il paesaggio o presentino un interesse pubblico per il valore storico e artistico delle composizioni architettoniche e vegetali.

3. Gli interventi ammessi sui beni di cui al comma 2 possono riguardare esclusivamente la conservazione, la manutenzione ed il restauro.

4. Ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice, i progetti sono corredati di una relazione sui criteri di intervento conformi ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta del Restauro del 1964 e nella circolare del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117.

Art 14: Salvaguardia delle visuali

1. Ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lettera d) del Codice la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

2. La salvaguardia delle visuali si garantisce attraverso la protezione dei punti di vista, dei percorsi panoramici, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela.

3. I punti di vista ed i percorsi panoramici sono individuati sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000. Il Piano sottopone a specifica normativa d'uso i punti di vista ed i percorsi panoramici che ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 17 delle norme

4. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona prevista dal Piano, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione.

5. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezzacosta possono essere consentite costruzioni poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta, inclusi abbaini, antenne, camini, sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del ciglio stradale, misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso la distanza minima della costruzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a metri 50, salvo prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata anche attraverso prescrizioni specifiche inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite nonché attraverso prescrizioni relative alla messa a dimora di essenze vegetali.

Art. 15: Attività estrattive

1. L'apertura di nuove cave e di nuove miniere, l'attività di ricerca di materiale litoide nonché l'ampliamento di cave e di miniere esistenti o la ripresa di quelle dismesse non sono consentiti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettere a, b, c del Codice

1bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere può essere consentita, previa autorizzazione paesistica rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione in conformità alle procedure di cui al comma 6, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico ed esclusivamente per l'escavazione di materiale raro, solo nelle aree di tutela limitata, nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale delle attività estrattive (PRAE) ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere. Nelle more dell'approvazione del PRAE, in assenza dei suddetti criteri, l'apertura di nuove cave e di nuove miniere è subordinata, altresì, ad una delle seguenti condizioni:

- a) localizzazione ad una distanza non superiore a metri mille da altre attività estrattive in esercizio;
- b) localizzazione all'interno del territorio di un comune in cui già si trovi un'attività estrattiva in esercizio ma in via di esaurimento.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave e di miniere esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle procedure di cui al comma 6. L'ampliamento non è comunque consentito nelle aree individuate dal Piano come TI, TOc, TPa.

3. Le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio proseguono secondo i progetti esistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 30/01 e nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale ai fini di un adeguato recupero ambientale per le compatibilità di tutela paesistica del territorio.

4. Contemporaneamente all'avanzamento dei lavori di escavazione assentiti ai sensi dei commi 2 e 3, è obbligatorio procedere con opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; le aree escavate sono comunque sottoposte ad obbligo di risanamento e riqualificazione paesistico-ambientale; l'intervento di risanamento è attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque non può iniziare ad ultimazione di quest'ultimo; gli adempimenti ed obblighi assunti per l'intervento di risanamento e riqualificazione ambientale devono essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza; qualsiasi utilizzazione delle aree dismesse dall'attività estrattiva è in ogni caso subordinata al recupero e al risanamento paesistico-ambientale.

5. Il risanamento delle aree escavate è disciplinato da appositi piani di recupero di iniziativa comunale o privata che, oltre a regolare le attività compatibili con le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area, prevedono l'eliminazione delle strutture precarie e dei detrattori ambientali. Il risanamento mira alla ricostituzione dei caratteri naturalistici del paesaggio circostante sia attraverso opportuni raccordi delle superfici formatesi a seguito dell'attività estrattiva con quelle adiacenti che mediante il riporto di terra ai fini del reimpianto della vegetazione tipica della zona. Tali piani di recupero con valenza paesistica acquisiscono il parere paesistico secondo le procedure di cui al comma 6.

6. Ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni paesistiche per le attività di cui ai commi precedenti, i relativi progetti e/o piani sono corredati del SIP di cui agli articoli 50 e 51 delle presenti norme; il SIP, ad integrazione alla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/05 costituisce elemento essenziale della valutazione di compatibilità paesistica dell'attività estrattiva di cui ai commi 2 e 3 e conferisce valenza paesistica ai piani di cui al comma 5.

7. La vigilanza sull'esecuzione delle opere di cui ai commi 4 e 5 spetta al comune il quale è obbligato, ogni sei mesi, a fornire notizie all'Assessorato competente in materia di tutela paesistica.

Art. 16: Aziende agricole in aree vincolate

1. Il presente piano disciplina la edificabilità per usi agricoli al capo III "Tutela dei Paesaggi" delle norme, nelle diverse classificazioni per zona ai fini della tutela per gruppi di sottozona.

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI DELLA TUTELA

Art. 17: Classificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico

1. Per gli immobili ed aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice nonché per le aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera b) individuate con provvedimento dell'amministrazione competente o per le quali le modalità di tutela rinviano alle classificazioni per zona ai fini della tutela e per gli ulteriori immobili ed aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera c) del Codice individuati dal Piano a termini dell'articolo 136 del Codice restano ferme le classificazioni per zona delle aree previste dal presente PTP che disciplinano:

- a) i "beni individuati", rappresentati negli elaborati cartografici serie E3/bis, EE3/bis, E3/ter del presente Piano.
- b) i "paesaggi", rappresentati negli elaborati cartografici serie EE3, delimitati da un perimetro, individuate con una sigla alfanumerica, :
 - Zone di Tutela Integrale (TI)
 - Zone di Tutela Orientata (TO)
 - Zone di Tutela Paesaggistica (TP)
 - Zone di Tutela Limitata (TL).

Art. 18: Tutela dei beni individuati all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico - censimento e rappresentazione cartografica

1. I "beni individuati" censiti e cartografati dal Piano concorrono, all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico del Codice, insieme ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 co.1 lettera b) del Codice, a connotare il paesaggio, siano essi di tipo storico monumentale, naturalistico, geomorfologico, vegetazionale o estetico tradizionale

2. La base conoscitiva su cui si fonda la tutela di tali beni individuati è formata dal loro censimento che costituisce parte integrante del Piano che definisce per essi le prescrizioni necessarie alla loro conservazione.

3. I beni individuati censiti dal piano sono cartografati nelle tavole serie E3/bis, EE/3bis, EVIII E3/ter, del Piano corredate dai repertori dei beni: allegati 1, 2 (alle serie E3/bis ed EE3/bis) e 3 (alla serie E3 ter) alle presenti norme.

4. I beni paesaggistici puntuali e lineari di interesse archeologico di cui all'articolo 142 del Codice co.1 lettera m) e gli altri beni individuati censiti dal piano di tipo storico monumentale con o senza fascia di rispetto sono numerati progressivamente senza tenere conto della loro tipologia.

5. I beni paesaggistici areali di cui all'articolo 142 del Codice co.1 lettera m) ambiti di rilevante interesse archeologico e gli altri ambiti censiti dal piano di tipo storico - monumentale sono rappresentati nella serie cartografica E VIII, ed individuati da una sigla alfanumerica e da campiture e perimetri.

6. I beni paesaggistici di cui all'articolo 142 co.1 del Codice lettere c, f, g e gli altri beni individuati censiti dal piano di tipo naturalistico geomorfologico e vegetazionale con o senza fascia di rispetto sono numerati per categoria di appartenenza, i corsi d'acqua, i parchi e le riserve istituiti con uniche numerazioni per l'intera estensione del Piano, gli altri, ovvero le singolarità geomorfologiche consistenti in grotte e cavità naturali, i manufatti di interesse estetico tradizionale e le ville, i parchi ed i giardini, sono numerati progressivamente per ciascun foglio della serie E/3 ter. I boschi sono rappresentati nelle carte serie E/3 ter ma non numerati e non riportati nel Repertorio allegato 3 alle presenti norme.

7. Gli ambiti di rilevante interesse idro - morfologico - vegetazionale sono rappresentati nella serie cartografica EVI ed individuati da una sigla alfanumerica e da perimetri.

Art. 19: Aree o fasce e ambiti di rispetto dei beni individuati all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico

1. I beni individuati sono censiti in ragione del valore particolare che ognuno di essi possiede, in modo da garantire la loro conservazione fisica, delimitando un'area di rispetto ad essi circostante.

2. Tali aree o fasce di rispetto, delimitate con criteri differenziati per ciascuna categoria di beni, costituiscono un tutt'uno integrato col bene e definiscono complessivamente un'area regolamentata dagli artt. 20, 21, 22 delle presenti norme.

3. All'interno di dette fasce sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al capo V delle presenti norme, con i limiti disposti per le diverse sottozone al presente Capo.

Art 20: Tutela dei beni individuali di tipo storico - monumentale e relative aree o fasce ed ambiti di rispetto all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico

1. Le aree o fasce di rispetto dei beni individuali e gli ambiti di tipo monumentale sono:

- Aree o fasce di rispetto circostanti i beni di tipo storico monumentale di età medioevale e moderna di notevole interesse, dello spessore ml. 50. Per i beni di interesse storico monumentale di età medioevale e moderna di non comprovata consistenza o di limitato interesse o di età contemporanea, non è prevista fascia di rispetto.
- Ambiti di rispetto di rilevante interesse ambientale, costituiti da perimetri più o meno ampi che racchiudono porzioni di territorio in cui la presenza di beni individuali di tipo monumentale generalmente di notevole interesse ed estensione, è integrata da un concorso di altre qualità di tipo geomorfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si godono.

2. In tali aree o fasce cartografate nelle tavole delle serie E3 bis e EE3 bis, e negli ambiti, cartografati nelle tavole della serie EVIII si applicano le seguenti disposizioni:

A - deve essere garantita la tutela dei beni di tipo storico monumentale, ovvero:

A1- beni di tipo storico monumentale di età medioevale e moderna, che comprendono tutti i manufatti edificati anteriormente al 1870, elencati nei Repertori allegato 1 e 2 alle presenti norme;

A2- beni di tipo storico monumentale di età contemporanea, che comprendono alcuni manufatti edilizi o complessi urbanistici posteriori al 1870 ed anteriori al 1945, elencati nel Repertorio allegato 1 alle presenti norme;

A3- fasce o ambiti di rispetto, adiacenti ai beni.

B - Per i beni di cui ai punti A1 e A2 sarà osservata la seguente disciplina di tutela:

Sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali interventi debbono tendere "alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell'edificio,

alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di parti alterate, all'eliminazione delle superfetazioni. Pertanto, debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia infine agli elementi decorativi”.

Per quanto riguarda i materiali, i colori e le tecniche per le finiture esterne si veda quanto prescritto al capo V delle presenti norme.

C - Nelle aree di cui al precedente punto A3:

- limitatamente alle aree o fasce di rispetto, è fatto divieto di modificare il rapporto esistente tra aree libere ed aree edificate e pertanto di ubicare nuovi edifici anche se con strutture e materiali precari;

- è fatto divieto di installare cartelli pubblicitari, tralicci per servizi a rete, impianti di erogazione di carburanti;

- si consentono opere relative alle sistemazioni a terra quali recinzioni, piccoli movimenti di terra, attraversamento di servizi a rete, spazi e piazzole di sosta, strade di servizio di limitata sezione, purché non pregiudichino la conservazione e la percezione del bene stesso e delle visuali panoramiche.

E' fatto obbligo di provvedere:

- al recupero dei manufatti di valore storico - monumentale e di tutti gli altri manufatti esistenti e compatibili con gli obiettivi della tutela, con le modalità previste per le diverse categorie di manufatti esistenti in conformità a quanto prescritto al capo V delle presenti norme;

- all'eliminazione ove possibile dei manufatti e dei modi incompatibili con gli obiettivi della tutela quali: i manufatti precari in genere, i depositi, anche temporanei, di veicoli nuovi o in demolizione, i depositi e le rivendite, anche se a cielo aperto, di materiali edili, le discariche, ecc.. Tali aree devono essere riportate in condizioni tali da poter nuovamente sopportare la vegetazione naturale.

Art. 21: Tutela dei beni di interesse archeologico di cui all'articolo 142 co. 1 lettera m) del Codice puntuali e lineari e relative aree e ambiti di rispetto all'interno delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico : applicazione della disciplina di tutela di cui all'articolo 12 comma 6

1. Nell'ambito degli immobili ed aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice nonché nelle aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera b) individuate con provvedimento dell'amministrazione competente o per i quali le modalità di tutela rinviano alla classificazioni per zona ai fini della tutela e nell'ambito degli immobili e aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera c) del Codice specificamente individuati dal presente piano per i beni individuati di interesse archeologico le relative fasce e aree di rispetto, elencati nei repertori 1 e 2 allegati alle presenti norme e cartografati nelle tavole della serie E3 bis, EE3 bis, e per gli ambiti di rispetto cartografati nelle tavole serie EVIII si applicano le procedure e le modalità di tutela di cui all'articolo 12 comma 6.

Art. 22: Tutela dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142 co. 1 lettere c), f), g) e degli altri beni individuati di tipo naturalistico, geomorfologico e vegetazionale e relative fasce di rispetto

1. Nell'ambito degli immobili ed aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice nonché nelle aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera b) individuate con provvedimento dell'amministrazione competente o per i quali le modalità di tutela rinviano alla classificazioni per zona ai fini della tutela e nell'ambito degli immobili ed aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera c) del Codice specificamente individuati dal presente piano per le aree o fasce di rispetto dei beni paesaggistici e degli altri beni individuati di tipo naturalistico, geomorfologico e vegetazionale cartografate nelle tavole della serie E/3 ter si applica la disciplina prevista dagli articoli 7, 8, 9, , 23, 24 delle presenti norme.

Art. 23: Tutela delle singolarità geomorfologiche

1. Nell'ambito degli immobili ed aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice nonché nelle aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera b) individuate con provvedimento dell'amministrazione competente o per i quali le modalità di tutela rinviano alla classificazioni per zona ai fini della tutela e

nell'ambito degli immobili ed aree di cui all'articolo 134 comma 1 lettera c) del Codice specificamente individuati dal presente piano per le singolarità geomorfologiche di cui all'articolo 18 e le relative fasce di rispetto di metri 50 si applica la seguente disciplina:

- Per le grotte e cavità naturali, ovvero quelle cavità prodotte sulle pendici tufacee dai processi geomorfici spesso con il concorso dell'opera dell'uomo deve essere garantita la conservazione in quanto elementi tipici, ricorrenti e qualificanti il paesaggio della Campagna Romana. In ragione del loro valore di monumenti naturali debbono essere salvaguardate da forme improprie di utilizzazione. Nella loro fascia di rispetto è inibita la localizzazione di nuovi manufatti;
- Per le località fossilifere e o di interesse paleontologico, ovvero tutte quelle aree caratterizzate dalla presenza di giacimenti fossili, paleobotanici e paleozoologici deve essere garantita la conservazione; pertanto non si consentono il prelievo di detti materiali se non per scopi scientifici, e le trasformazioni dello stato dei luoghi quali movimenti di terra, piantumazioni, nuove edificazioni, aperture di strade ecc., che possano arrecare danno o pregiudizio alla conservazione dei beni;
- Per le emergenze geomorfologiche, ovvero tutte quelle aree caratterizzate da affioramenti rocciosi, o di rilievo morfologico particolare come i costoni, i margini delle valli incise, i crinali dei crateri vulcanici, o infine singolarità legate all'idrografia superficiale, quali le anse morte dei fiumi, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 1, a cui si aggiunge quanto segue: nei costoni rocciosi, onde prevenire crolli dovuti a fenomeni di diaclasi, è obbligatorio il consolidamento e l'impermeabilizzazione delle pareti, è proibita la realizzazione di opere edilizie residenziali e di servizio a distanza inferiore a m. 50 dal ciglio, l'impianto di essenze arboree con radici profonde a fittone, lo scolo superficiale di acque e la dispersione di acque di uso agricolo non depurate. Nei costoni è fatto obbligo, provvedere al consolidamento delle fonti di erosione, verificando sulla scorta di letture stratigrafiche, che non siano possibili: valanga di detriti, falda franosa e scivolamento da pendio roccioso stratificato.

Art. 24: Tutela dei manufatti di interesse estetico tradizionale

1. Tutti i manufatti legati alla conduzione agricola, alle attività produttive e di servizio del territorio, edificati posteriormente al 1870 ed anteriormente al 1945 rientrano tra i beni individuati di interesse estetico tradizionale in quanto essi sono espressione del paesaggio agrario post unitario, caratterizzato da un'intensa azione di colonizzazione del territorio. Essi sono cartografati negli

elaborati della serie E3 ter ed elencati nel Repertorio Allegato 3 alle presenti norme.

2. Per tali manufatti e per le relative aree di rispetto si applica la seguente disciplina:

- i manufatti debbono essere conservati e recuperati con le modalità prescritte al capo V delle presenti norme;
- nell'area ad essi circostante per uno spessore di metri 50 le trasformazioni, che possono riguardare il recupero e/o l'ampliamento dei manufatti esistenti o l'edificazione di nuovi manufatti, debbono essere sottoposte a procedure di controllo da parte degli organi preposti alla tutela paesistica al fine di garantire la sostanziale conservazione del carattere dei luoghi.; è fatto inoltre obbligo di provvedere alla piantumazione dell'area circostante manufatti e strade secondo quanto prescritto al capo VI delle presenti norme.

TUTELA DEI PAESAGGI

Art. 25: I Paesaggi, le zone di tutela

1. Il piano in relazione alla salvaguardia dei paesaggi classifica le aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente nelle seguenti quattro categorie di zone:

- Zone di tutela integrale, contraddistinte con la sigla TI; esse sono prive di sotto articolazioni.

- Zone di tutela paesaggistica, contraddistinte dalla sigla TP. Questo tipo di tutela interessa nel Piano un solo tipo di sotto zone relative a specifici obiettivi:

a - sotto zone di tutela delle emergenze panoramiche, dei margini e dei crinali contraddistinte dalla sigla TPa;

- Zone di tutela orientata, contraddistinte con la sigla TO. Questo tipo di tutela è sotto articolata in quattro tipi di sotto zone relative a specifici obiettivi:

a - sotto zone di tutela orientata alla riqualificazione e/o alla valorizzazione dei percorsi, contraddistinte dalla sigla TOa;

b - sotto zone di tutela orientata alla riqualificazione e/o alla valorizzazione dei sistemi idro -morfologico - vegetazionali, contraddistinte dalla sigla TOb;

c - sotto zone di tutela orientata al ripristino e alla riqualificazione dei sistemi storico archeologici e storico monumentali, contraddistinte dalla sigla TOc;

d - sotto zone di tutela orientata al restauro ambientale, contraddistinte dalla sigla TOd.

- Zone di tutela limitata, contraddistinte con la sigla TL, sotto articolate in due tipi di sotto zone, relative a specifici obiettivi:

a - sotto zone di tutela limitata largamente conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con prescrizioni ambientali, contraddistinte dalla sigla TLa;

b - sotto zone di tutela limitata con trasformazioni urbanistiche ed edilizie sottoposte a prescrizioni particolari, contraddistinte dalla sigla TLb.

Art. 26: Norme di indirizzo per valutare i rapporti tra aree libere e aree fabbricabili, la distribuzione e allineamento degli edifici, gli interventi per i diversi tipi di costruzione, le istruzioni per la scelta e la distribuzione della flora

1. Il rapporto di copertura, ove specificato, deve intendersi esclusa la superficie a terra dei manufatti esistenti. Per le sotto zone prive di specifiche indicazioni e per le zone di tutela limitata salvo prescrizioni particolari valgono i rapporti tra aree libere ed aree fabbricabili previsti negli strumenti urbanistici vigenti, compreso il nuovo P.R.G. del comune di Roma approvato. Il lotto minimo necessario all'edificazione non può essere composto per accorpamento di terreni discontinui, ma deve essere costituito da un'estensione unitaria. Il piano per ciascuna delle sotto zone indicate ed elencate nel precedente art. 25 detta norme per la distribuzione ed il vario allineamento degli edifici.

2. Al fine di contenere al massimo il consumo di territorio e di conservare la differenza tra spazio urbano e spazio rurale e/o naturale, si prescrive di ubicare, i nuovi edifici, ove possibile, in adiacenza ai tessuti edilizi esistenti o, nel caso di manufatti legati alla conduzione agricola del suolo sono consentiti solo in alcune sottozone ampliamenti di quelli esistenti.

3. Fatte salve le specifiche e dettagliate indicazioni contenute nelle prescrizioni delle sottozone, la disciplina degli interventi sui manufatti esistenti, le caratteristiche dei manufatti da edificarsi al fine di garantirne la compatibilità con l'ambiente circostante sono contenute nel Capo V .

4. La disciplina degli interventi volti alla conservazione, al miglioramento, al ripristino, alla riqualificazione della vegetazione esistente e per le nuove piantumazioni sono contenute nel capo VI.

TUTELA INTEGRALE

Art. 27: Carattere, finalità ed indirizzi della tutela delle zone di tutela integrale

1. La tutela integrale si esercita sia su zone che conservano i caratteri del paesaggio naturale, sia sulle aree dei grandi complessi archeologici sia sulle aree delle ville di rilevante interesse, sia, infine, sui pianori panoramici circostanti le aree sopra descritte. Sono zone di eccezionale interesse per il loro valore geomorfologico, naturalistico, storico archeologico monumentale e paesaggistico in quanto conservano le proprie caratteristiche in condizioni di sostanziale integrità.

2. Il Piano, per queste zone, detta norme volte alla conservazione e alla salvaguardia dei loro valori, mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale e la sottrazione ad alterazioni pregiudizievoli a tale conservazione.

3. Il presente piano non articola la tutela integrale in sotto zone in quanto obiettivo comune a tutte le aree è di sostanziale conservazione e valorizzazione dello stato dei luoghi. Tuttavia, in relazione alle diverse caratteristiche di pregio, si individuano tre principali indirizzi legati alla conservazione attiva e alla valorizzazione degli aspetti più rilevanti:

A- le aree caratterizzate da paesaggi naturali e seminaturali;

B- le aree caratterizzate da paesaggi antropici, siano essi i grandi complessi archeologici, siano le ville i parchi e i giardini, siano infine i paesaggi agrari tradizionali che ancora si conservano intorno alle sopradescritte aree e che di esse costituiscono la naturale integrazione.

4. I perimetri delle zone di tutela integrale sono numerati al successivo art. 28.

5. La disciplina di tutela si compone di una parte di prescrizioni generali comuni a tutte le zone, contenute al successivo art. 29, e di una parte di prescrizioni particolari relative alle singole zone, contenute al successivo art. 30.

Art. 28: Zone di tutela integrale, perimetri

1. Le zone di tutela integrale TI sono numerate da TI/1 a TI/152; sono delimitate e georeferenziate nelle tavole della serie di elaborati EE3.

Art 29: Prescrizioni generali per le zone a tutela integrale

1. In tutte le zone di tutela integrale è fatto obbligo di osservare la seguente disciplina di tutela, salvo diverse disposizioni contenute nelle prescrizioni particolari al successivo art. 30

a) La tutela dei beni deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II e per i beni individuati di cui al presente capo III

b) E' fatto divieto di modificare il rapporto esistente tra le aree libere ed aree edificate; è pertanto vietata la costruzione di nuovi edifici, anche se con strutture e materiali precari.

c) E' fatto obbligo di assoggettare i manufatti esistenti a quanto contenuto in generale al capo V, e a quanto previsto negli articoli 57-62 delle presenti norme.

d) E' consentito il mantenimento delle attività produttive agricole, zootecniche e silvopastorali, nonché la creazione di zone relative a progetti di sperimentazione agricola che utilizzi tecniche biologiche.

L'esercizio di tali attività deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli; pertanto è fatto divieto di condurre a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza media superiore al 35%, nonché di modificare il rapporto esistente tra le superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto non protette da altre disposizioni di legge.

E' fatto divieto di realizzare silos ed impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili

e) Quanto alle opere di modellamento del suolo sono vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, con l'eccezione di:

- opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento di scarpate instabili; in questi casi è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento ed un'efficace difesa del suolo;

- opere per i tracciati pedonali, le strade di servizio e le piazzole di sosta;
- tutte le opere volte sia al miglioramento ed alla valorizzazione dei giardini esistenti, sia alla sistemazione o alla creazione ex novo di parchi.

In ogni caso i movimenti di terra dovranno essere contenuti in un'altezza massima di metri 1,50 al di sopra o al di sotto della linea di terra, ed essere eseguiti nel rispetto della vegetazione esistente.

Per le attività estrattive si applica quanto disposto dall'art. 15 delle presenti norme.

f) Quanto alle nuove recinzioni esse debbono essere realizzate in modo da non alterare la continuità visuale del paesaggio preferendo per la loro ubicazione, ove sia possibile, i limiti tra le diverse sotto zone, i margini stradali, i margini naturali, etc., segni di paesaggio già esistenti, ovvero in continuità di quelle già esistenti. Esse possono essere dei tipi a, b, c, e, di cui al successivo art. 67, ovvero conformi a quelle già esistenti quando in continuità delle stesse.

Intorno alle ville censite come tali nel presente Piano ed alle loro pertinenze è consentita la realizzazione di recinzioni, oltre che dei tipi precedenti, anche del tipo tradizionale in muratura di cui al punto g del successivo art. 67.

E' consentita la conservazione ed il completamento di quelle esistenti in muratura intorno agli edifici o alle loro pertinenze.

Sono, inoltre, consentite la chiusura delle proprietà mediante recinzioni di filo spinato e passoni di legno, nonché la realizzazione di recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa del bestiame e delle colture.

g) Quanto alla viabilità, sono consentiti tutti gli interventi finalizzati alla conservazione, come prescritto al punto a) del successivo art. 65. Sono inoltre consentiti interventi di limitati adeguamenti necessari alla conduzione agricola dei suoli.

Nel rispetto dei beni e della funzionalità delle aziende agricole le amministrazioni competenti potranno imporre in qualsiasi momento, nei limiti consentiti dal presente Piano, itinerari pedonali volti a consentire la fruizione e il godimento pubblico dello straordinario valore paesistico di queste zone.

h) Per quanto attiene alla vegetazione, nel rispetto di quanto contenuto in generale nel capo VI delle presenti norme, è fatto obbligo di:

- conservare, integrare e/o riqualificare la vegetazione naturale spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio esistenti;
- integrare i manufatti edilizi con il paesaggio circostante mediante la messa a dimora di alberature secondo quanto prescritto al successivo art. 77;
- provvedere all'alberatura delle strade esistenti ed alla messa a dimora di quelle di nuova apertura secondo quanto prescritto al successivo art. 78;

i) E' infine vietata l'installazione di ogni genere di cartello pubblicitario, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità; è altresì vietata la realizzazione di isole ecologiche.

Art 30 Prescrizioni particolari per le zone a tutela integrale

1. Oltre a quanto disposto nelle prescrizioni generali al precedente art. 29, le zone di tutela integrale sono sottoposte alla seguente disciplina di tutela:

A - TUTELA INTEGRALE DEI PAESAGGI NATURALI E SEMINATURALI

La tutela é indirizzata alla conservazione integrale di quelle porzioni dei sistemi biofisici che conservano ancora il più rilevante valore naturalistico dovuto a fenomeni di tipo idro - morfologico - vegetazionale.

Le zone di tutela integrale individuate dalle sigle: TI.31, TI.32, TI.34, TI.35, TI.36, TI.37, TI.38, TI.39, TI.41, TI.49, TI.55, TI.83, TI.89, TI.106, TI.107, TI.138, TI.139 e TI.147 comprendono le aree che conservano ancora estensioni boscate, sia pure con differenti gradi di copertura e stato di conservazione, e quelle aree che, già oggetto di attività estrattive da tempo dismesse, presentano processi di rinaturalizzazione spontanea in corso ovvero vocazione in tal senso. Pertanto é fatto obbligo:

- di conservare nella loro integrità queste aree a protezione del paesaggio, della fauna e della flora;
- di effettuare per la vegetazione tutti gli interventi di conservazione, miglioramento e rimboschimento di cui al successivo art. 72 punto a) secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni e nulla osta degli Enti competenti ;
- di effettuare tutti gli interventi necessari alla tutela della fauna autoctona, per l'incremento e la riproduzione del patrimonio faunistico.

In queste zone é consentito l'esercizio delle attività agricole solo limitatamente alle aree in cui queste ancora si conservano.

B - TUTELA INTEGRALE DEI PAESAGGI ANTROPICI

La tutela è indirizzata alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici in cui concorrono a formare valore ambientale sia elementi paesistico - panoramici, sia i segni secolari dell'opera dell'uomo che si conservano in condizioni di sostanziale integrità. Gli indirizzi della tutela sono dunque finalizzati prioritariamente alla conservazione:

- b1- dei grandi complessi archeologici e storico monumentali;
- b2- delle aree di rispetto archeologico e panoramico - paesistico della via Appia Antica
- b3 - delle ville, dei parchi e dei giardini di rilevante interesse paesistico;
- b4 - dei paesaggi agrari di eccezionale valore paesistico e panoramico.

B1- Le zone di Tutela integrale individuate dalle sigle: TI.1, TI.2, TI.4, TI.16, TI.17, TI.20, TI.26, TI.27, TI.29, TI.88, TI.91, TI.125, TI.151 e TI.152 sono costituite da porzioni territoriali che conservano in condizioni di sostanziale integrità ambientale il più rilevante valore e interesse archeologico e storico monumentale.

Tali zone presentano inoltre un elevato valore paesistico che discende dall'integrazione tra detti beni ed il paesaggio agricolo circostante, che costituisce di esse irrinunciabile aree di protezione. Pertanto in dette aree costituisce priorità assoluta la conservazione e la valorizzazione di dette emergenze archeologiche e storico monumentali.

E' fatto obbligo di destinare queste aree prioritariamente ad attività di esplorazione e scavo, nonché di conservazione e valorizzazione sia dei manufatti archeologici e storico monumentali, sia del loro valore paesistico. Tra queste, le zone TI.151 e TI.152 riguardano due tratti della via Appia Antica, per le quali si rinvia a quanto contenuto nel "Piano progetto di dettaglio della via Appia Antica" di cui alla serie cartografica EEE3*.

B2- Le zone di Tutela Integrale individuate dalla sigle TI.7, TI.10, TI.48, TI.52, TI.54, TI.57, TI.58, TI.59, TI.61, TI.64, TI.65, TI.67, TI.71, TI.80, TI.85 (2 porzioni), TI.87, TI.90, TI.94 (2 porzioni), TI.95, TI.99, TI.100, TI.101 e TI.146 interessano le aree libere sul ripiano della via Appia Antica relitte tra il tessuto insediativo composto da ville parchi e giardini e complessi monumentali, che conservano ancora il carattere agrario. Per tali caratteristiche costituiscono un irrinunciabile complemento paesistico, oltre che archeologico, del sistema della via Appia Antica.

All'interno di tali zone è consentita la prosecuzione delle attività agricole, subordinata in ogni caso alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, storico - monumentale e paesistico. Tali colture debbono conservare il carattere di paesaggio agrario nudo, condotto a seminativo o, meglio, a prato pascolo. Pertanto, in assenza o in attesa di prescrizioni normative da parte del Ministero dei Beni Culturali, tali zone dovranno essere vincolate al mantenimento delle attuali colture e dei caratteri agricoli, con assoluta esclusione delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità, fatte salve le opere necessarie per l'interramento delle linee elettriche aeree.

Tra queste, le zone TI.48, TI.52, TI.54, TI.57, TI.58, TI.59, TI.61, TI.64, TI.65, TI.67, TI.71, TI.80, TI.85 (limitatamente alla porzione posta a nord di via Licinio) e TI.87 risultano particolarmente preziose in quanto porzioni relitte di paesaggio agrario interposte al tessuto di ville parchi e giardini adiacente la via Appia Antica, di cui costituiscono spesso aperture visuali lungo uno dei tratti più suggestivi, dall'inizio delle macere fino alla villa dei Quintili, in gran parte chiuso

dalle alberature delle menzionate ville. In ragione di tali caratteri tali zone, nella eventualità di realizzazione del Parco Archeologico di cui agli elaborati E4, devono essere considerate di interesse prioritario.

All'interno di tali zone debbono essere effettuati interventi volti alla eliminazione della vegetazione infestante nonché a eventuali ulteriori diradamenti, entrambi finalizzati al miglior godimento delle qualità paesistico - panoramiche dei luoghi, entrambi prevalentemente contenuti nella fascia posta a ridosso delle macere.

Per la sottozona TI/146 sono necessari interventi da sottoporre ad un unico progetto di valorizzazione dei sistemi archeologici e paesaggistici congiuntamente con gli organi competenti del Ministero (SBAR e SBAPR)

B3- Le zone di Tutela Integrale individuate dalle sigle: TI.3, TI.5, TI.6, TI.8, TI.9, TI.11, TI.12, TI.13, TI.14, TI.15, TI.18, TI.19, TI.20, TI.21, TI.22, TI.23, TI.24, TI.25, TI.28, TI.30, TI.40, TI.42, TI.43, TI.44, TI.45, TI.46, TI.47, TI.50, TI.51, TI.53, TI.56, TI.60, TI.62, TI.63, TI.66, TI.68, TI.69, TI.70, TI.72, TI.73, TI.74, TI.75, TI.76, TI.77, TI.78, TI.79, TI.81, TI.82, TI.84, TI.86, TI.92, TI.93, TI.98, TI.102, TI.103, TI.104, TI.105, TI.136, TI.140, TI.145 e TI.148 sono costituite da ville, parchi e giardini e/o da impianti arborei di valore paesistico, a cui si aggiunge spesso quello archeologico e storico monumentale dei manufatti architettonici in esse presenti, che costituiscono emergenze paesaggistiche da conservare e valorizzare.

All'interno di tali zone, quando relative a tessuti immediatamente adiacenti alla via Appia Antica, la fascia di 50 metri lungo i due margini della strada riveste un particolare valore per i manufatti archeologici presenti, siano essi visibili o da esplorare.

Pertanto, è fatto obbligo per dette aree di osservare per quanto attiene agli impianti vegetazionali, quanto disposto all'art. 13 e all'art. 77, punto c. In ogni caso, in ragione della salvaguardia di eventuali beni di interesse archeologico presenti nel sottosuolo, la messa a dimora di alberature di alto fusto, per quanto non espressamente disposto nelle presenti norme, sono subordinate al parere dei competenti organi di tutela.

B4- Le zone di Tutela integrale individuate dalle sigle: TI.96, TI.97, TI.108, TI.109, TI.110, TI.111, TI.112, TI.113, TI.114, TI.115, TI.116, TI.117, TI.118, TI.119, TI.120, TI.121, TI.122, TI.123, TI.124, TI.126, TI.127, TI.128, TI.129, TI.130, TI.131, TI.132, TI.133, TI.134, TI.135, TI.137, TI.141, TI.142, TI.143, TI.144, TI.149 e TI.150 sono costituite da vasti altopiani e da ondulazioni a conduzione agricola che conservano sia i caratteri tradizionali del paesaggio del latifondo romano che quelli degli appoderamenti del primo Novecento, in gran parte adiacenti alle aree di maggior valore archeologico e storico - monumentale di cui costituiscono irrinunciabile area di protezione.

La tutela è indirizzata alla conservazione integrale di queste unità di paesaggio, da sempre, in virtù della loro posizione elevata, luoghi privilegiati per gli insediamenti e per la conduzione agricola del suolo, a causa della morfologia pianeggiante. Gli indirizzi della tutela sono dunque finalizzati prioritariamente alla conservazione del valore panoramico caratterizzato da ampi orizzonti e dei grandi complessi archeologici e storico monumentali in queste zone eventualmente presenti, e in linea subordinata, dei modi d'uso agricolo.

Pertanto è consentito il mantenimento delle attività produttive agricole e zootecniche e la creazione di zone relative a progetti di sperimentazione agricola che utilizzi tecniche biologiche.

Per quanto attiene alla eventuale edificazione afferente alla conduzione agricola e alle attività ad esse complementari, essa deve essere ubicata all'interno delle eventuali aree di proprietà ricadenti nelle sottozone limitrofe di tipo TPa disciplinate al successivo art. 35 punto a7) e realizzata esclusivamente mediante ampliamento dei manufatti esistenti.

Per quanto attiene agli interventi sulla vegetazione, è fatto obbligo di osservare quanto prescritto al capo VI delle presenti norme, in particolare agli articoli: 74, per quanto riguarda la valorizzazione delle principali linee di compluvio, secondo le indicazioni contenute negli elaborati serie E5; 76 e 78, per quanto riguarda la valorizzazione delle principali linee di crinale e dei tracciati che le percorrono, secondo le indicazioni pure contenute negli elaborati della serie E5.

TUTELA PAESAGGISTICA

Art. 31: Carattere e finalità della tutela paesaggistica

1. La tutela paesaggistica si esercita su zone che conservano prevalentemente i caratteri essenziali del paesaggio agrario; sono zone di notevole interesse per il loro valore paesistico e storico tradizionale.
2. Si tratta di “unità di paesaggio” caratterizzate dalla presenza di molteplici elementi, naturali, storici, culturali, d’uso del suolo e di modi di conduzione agricola, che concorrono a costituire complessi ambientali unitari inscindibili.
3. Il Piano per queste zone detta norme volte a salvaguardarne il valore d’insieme e la tradizionale destinazione d’uso agricolo e silvopastorale ed a proteggere i “quadri panoramici di grande profondità” caratteristici delle medesime.
4. Nel presente Piano la tutela paesaggistica si esercita con la sottozona di tipo TPa relativa alla tutela dei margini, dei crinali e delle emergenze panoramiche, articolata però in differenti indirizzi posti in relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi. Tale articolazione e gli specifici indirizzi di tutela sono contenuti al successivo art. 32.
5. I perimetri delle sotto zone sono numerati al successivo art. 33.
6. La disciplina di tutela si compone di una parte di prescrizioni generali comuni a tutte le sotto zone, contenute al successivo art.34, di una parte di prescrizioni particolari relative a ciascun tipo di sotto zona, contenute nel successivo art 35.

Art. 32: Indirizzi della tutela paesaggistica

1. Il Piano articola la tutela paesaggistica di tipo TPa, relativa in generale ad aree interessanti paesisticamente per la loro conformazione morfologica dominante, formata da crinali, ali di altopiano, parte terminale di speroni, oppure per la loro ubicazione, marginale sia ad aree di rilevante interesse ambientale sia ad aree più o meno densamente edificate e /o edificabili o interstiziali a queste ultime, nei seguenti indirizzi:

- sottozona di schermatura dei margini;
- sottozona di valorizzazione degli acrocori;
- sottozona di connessione del tessuto insediativo di ville, parchi e giardini;

- sottozone relative ai grandi impianti sportivi di rilevanza paesistica;
- sottozone relative alla ricomposizione dei paesaggi agrari;
- sottozone di delocalizzazione e bonifica.

2. Gli indirizzi della tutela sono volti sia a salvaguardare il valore di privilegiati punti panoramici, sia a valorizzare i quadri panoramici di cui queste zone costituiscono il margine, sia a valorizzare paesisticamente particolari situazioni morfologiche, il tutto in generale mediante opportuni impianti vegetazionali.

Art. 33: Zone di tutela paesaggistica, perimetri

1. Le sottozone di tutela paesaggistica TPa sono numerate da TPa/1 a TPa/134; sono delimitate e georeferenziate alle tavole serie EE3.

Art. 34: Prescrizioni generali per le zone di tutela paesaggistica

1. Nell'ambito del Piano le zone di tutela paesaggistica sono disciplinate dalle norme di cui al presente articolo, salvo le prescrizioni particolari di cui al successivo art. 35, o norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

a. L'esercizio delle attività agricole e silvopastorali deve avvenire nel rispetto dei beni presenti in conformità a quanto prescritto al capo II e per i beni individuati al presente capo III.

b. L'esercizio delle attività agricole e silvopastorali deve inoltre avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli e pertanto è fatto divieto di condurre a seminativo nudo le pendici acclivi con pendenza media superiore al 35%, nonché di modificare il rapporto esistente tra le superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto non protette da altre disposizioni di legge. E' consentito il rimboschimento colturale o naturale.

c. L'eventuale edificazione consentita è disciplinata al successivo art. 35;

d. Gli interventi da realizzare nell'ambito delle aziende debbono essere correlati all'utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole comprendendovi, in conformità alle leggi che lo consentono, le attività

complementari compatibili quali la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e l'insediamento di attività integrative legate al tempo libero, all'educazione ambientale e all'agriturismo, purché legate alla valorizzazione ambientale e al recupero dei manufatti esistenti, in primo luogo quelli di interesse storico - monumentale ed estetico - tradizionale.

e. I manufatti esistenti debbono essere assoggettati agli interventi prescritti al capo V agli artt.57 - 62 delle presenti norme.

f. I nuovi manufatti eventualmente consentiti debbono essere realizzati in conformità a quanto prescritto in generale al capo V ed in particolare all'art. 63 ai punti a1, b1. La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m. 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde. In ogni caso l'altezza delle costruzioni viene calcolata dal punto più basso alla intersezione tra la falda del tetto e la parete perimetrale conformemente alle prescrizioni di P.R.G.

g. I nuovi manufatti, ove consentiti, debbono essere ubicati, ove possibile, in adiacenza a quelli già esistenti, nel rispetto di quanto prescritto per i beni presenti ai capi II e III, o adeguandosi ad allineamenti stradali già formati da altri edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo diversa ubicazione per annessi agricoli in funzione della loro destinazione nell'ambito dell'organizzazione produttiva dell'azienda.

h. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Codice le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale tipico della zona, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere. Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione, purché contenute entro i limiti stabiliti dalle presenti norme, le sistemazioni idrauliche che non comportano costruzione di opere di difesa emergenti dal piano campagna o dissodamenti di terreno a lato dei corsi d'acqua e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse nel suolo salvo più restrittive disposizioni contenute nell'art.35 delle presenti norme.

i. Gli impianti di serra, ancorché provvisori, che siano stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti, anche se apribili secondo le condizioni climatiche, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del Codice .

j. Salvo diverse disposizioni contenute nell'art. 35 delle presenti norme, è vietata altresì l'apertura di strade che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione dei fondi.

k. Per l'attività estrattiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 delle presenti norme.

n. Per quanto attiene alla vegetazione, nel rispetto di quanto contenuto in generale nel capo VI delle presenti norme, è fatto obbligo:

- di conservare, integrare e o riqualificare la vegetazione spontanea e la vegetazione ornamentale di pregio esistenti;
- di integrare i manufatti edilizi con il paesaggio circostante mediante la piantumazione di alberature secondo quanto prescritto al successivo art.77;
- di provvedere all'alberatura delle strade esistenti e di nuova realizzazione secondo quanto prescritto al successivo art.78.

o. I tipi di recinzione che si possono adottare sono disciplinati dalle prescrizioni particolari all'art.35 delle presenti norme; sono inoltre consentite la chiusura delle proprietà mediante recinzioni di passoni di legno con filo spinato e rete metallica, nonché la realizzazione di recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa del bestiame e delle colture.

Art. 35: Prescrizioni particolari per le zone di tutela paesaggistica

1. Il Piano per le sottozone di tutela paesaggistica detta le seguenti prescrizioni particolari:

a1) Per quanto attiene alla realizzazione di nuove cubature:

- nelle sottozone TPa/77 sono consentiti interventi nei limiti prescritti al successivo punto a6) del presente articolo;
- nelle sottozone relative alla ricomposizione dei paesaggi agrari sono consentiti interventi nei limiti prescritti al successivo punto a7) del presente articolo;
- nelle sottozone per le quali al successivo punto a6) è consentita la realizzazione di impianti sportivi, nonché nella sottozona TPa/123, si applica la

disciplina di cui al successivo art 60. La superficie complessivamente impegnata dagli impianti sportivi non può superare il 50% dell'intera sottozona - in tutte le altre sottozone non è consentita la realizzazione di nuove cubature.

a2) E' fatto obbligo di provvedere alla valorizzazione dei manufatti di interesse archeologico e storico monumentale, ed è consentito il recupero dei manufatti esistenti, in generale secondo quanto previsto al capo V delle presenti norme, con gli interventi vegetazionali previsti all'art. 77.

a3) Per quanto attiene alla viabilità, sono consentiti gli interventi previsti dagli SUV, nel rispetto di quanto disposto nel presente punto a e con i limiti per le singole sottozone eventualmente specificati ai successivi punti a6, a7. Possono inoltre essere realizzati parcheggi nelle sole sottozone a tal fine espressamente indicate al successivo punto a6 del presente articolo, purché di modeste dimensioni (massimo 50 posti auto), con fondo permeabile e alberati in continuità con quanto disposto specificamente per ciascuna sottozona.

a4) E' fatto obbligo di provvedere alla schermatura arborea lungo i margini edificati e/o di interesse ambientale nonché di alberare i margini stradali, in generale in conformità a quanto prescritto agli artt. 76 e 78, e in particolare secondo quanto disposto per le singole sottozone ai successivi punti a6, a7 del presente articolo; le recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto prescritto all' art. 67.

a5) E' vietata l'installazione di ogni genere di cartello pubblicitario, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità.

a6) In particolare:

- Nella sottozona TPa.1 deve essere realizzato un doppio filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone a schermatura delle edificazioni presenti nella retrostante sottozona TLa.12.

Le nuove cubature derivanti dal Programma Integrato di cui la presente sottozona è parte devono essere localizzate all'interno della sottozona TLb.1, la cui realizzazione è subordinata all'attuazione di quanto sopra prescritto per la presente sottozona.

- Nella sottozona TPa.2 devono essere messe a dimora delle alberature a pini domestici o altre specie arboree autoctone anche con funzione di schermatura verso le edificazioni esistenti nell'adiacente sottozona TLa.12.

- Nella sottozona TPa.3 deve essere realizzata la schermatura dell'adiacente sottozona TOc.15 rispetto al quartiere Casilino mediante la messa a dimora di

un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone lungo la Via del Mandrione, e con alberature più rade lungo il margine verso la sottozona TOc.15.

- Nella sottozona TPa.4 deve essere realizzata la schermatura dell'adiacente sottozona TOc.16 rispetto al quartiere Tuscolano mediante la messa a dimora di un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone lungo il margine della linea ferroviaria e con alberature più rade lungo il margine verso la sottozona TOc.16.

- Nella sottozona TPa.5, composta da due porzioni, deve essere realizzata una schermatura mediante la messa a dimora di un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone lungo il margine della sottozona TOa.7.

- Nella sottozona TPa.6 deve essere realizzata una schermatura mediante la messa a dimora di un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone lungo il margine della zona TI.91 in modo da schermare l'edificato del Tuscolano. Possono inoltre essere realizzate aree attrezzate per il tempo libero con piccoli impianti sportivi.

- Nella sottozona TPa.7 la tutela è finalizzata alla ricomposizione del tessuto di ville, parchi e giardini tra Via Cilicia e le Mura Aureliane mediante la realizzazione di una pineta, con possibilità di attrezzare parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.

- Nella sottozona TPa.8 la tutela è finalizzata alla schermatura del tessuto edificato di Via Cilicia mediante la messa a dimora di un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone lungo la linea ferroviaria e a gruppi arborei nella parte residua con la possibilità di realizzare parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.

- Nella sottozona TPa.9 la tutela è finalizzata alla schermatura del margine alto della Valle della Caffarella mediante la messa a dimora di un filare di lecci e/o querce lungo la linea ferroviaria e con alberature più rade nel resto dell'area.

- Nella sottozona TPa.10 deve essere realizzata una schermatura verso il quartiere Appio-Latino con alberature di alto fusto, privilegiando l'impiego pini domestici o altre specie arboree autoctone. Può essere consentita la realizzazione di un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.

- Nella sottozona TPa.11 va realizzata una schermatura verso il margine della Via C. Colombo con alberature di pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TPa.12 la tutela è finalizzata alla schermatura verso l'abitato di Piazza dei Navigatori da ottenere con un filare di alberature rade di pini domestici o altre specie arboree autoctone lungo il margine della sottozona TLa.16.

- Nella sottozona TPa.13 debbono essere delocalizzati tutti i manufatti privi di interesse storico-monumentale, estetico-tradizionale e che non siano d'interesse pubblico. L'area così liberata deve essere condotta a prato e nella parte a nord di Via della Travicella può essere realizzato un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Deve essere realizzata una schermatura mediante un filare di lecci o querce e alberature rade verso la linea ferroviaria lungo il margine della sottozona TOa.1

- Nella sottozona TPa.14 devono essere messe a dimora essenze di alto fusto con prevalenza di lecci lungo i margini della sottozona stessa.

- Nella sottozona TPa.15 debbono essere alberati con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone, sia il margine occidentale verso la sottozona TLa.8 che quello orientale verso la sottozona TOc.28. Verso la sottozona TOc.30 il margine deve essere alberato con lecci e querce. L'impianto sportivo esistente deve essere schermato con alberature di lecci o querce. Può essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.

- Nella sottozona TPa.16 devono essere eliminati i manufatti e le attività incompatibili. Analogamente alla sottozona TPa.15, deve essere alberato con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone il margine verso le sottozone TOc.28 e TOc.27. Deve essere alberato con un bordo di lecci il confine con le sottozone TLa.10 e TLa.11. Debbono essere alberate a pini domestici o altre specie arboree autoctone e/o querce le aree circostanti gli edifici esistenti e con gruppi arborei radi il resto della sottozona.

- Nella sottozona TPa.17 debbono essere delocalizzati tutti i manufatti privi di interesse storico-monumentale, estetico-tradizionale e che non siano d'interesse pubblico. L'area così liberata deve essere condotta a prato. Può essere realizzato un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Il margine verso Via Appia Nuova e Via dell'Almone deve essere alberato in analogia a quanto previsto per la precedente sottozona TPa.16.

- Nella sottozona TPa.18 il margine verso le sottozone TLa13 TLb.3 deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone. L'intorno dei manufatti esistenti deve essere alberato con le stesse essenze utilizzate lungo i margini, eliminando tutte le attività improprie. Può essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.

- Nelle sottozone TPa.24, TPa.25, TPa.26, TPa.27, TPa.29, TPa.31, TPa.61, TPa.53, , TPa.89 e TPa.90 la tutela è finalizzata alla valorizzazione della morfologia di acrocoro, evidenziandola con alberature di essenze sempreverdi anche raggruppate, utilizzando pini di Aleppo, pini domestici o altre specie arboree autoctone. In particolare nelle sottozone TPa.26 e TPa.27, tradizionale luogo del bosco sacro, devono essere messe a dimora piante di leccio. Analogamente può essere fatto per la sottozona TPa.25 sottostante S.Urbano.

- Nella sottozona TPa.30 lungo il margine della Via Appia Nuova e della Via Demetriade devono essere messi a dimora pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TPa.32 debbono essere delocalizzati tutti i manufatti privi di interesse storico-monumentale, estetico-tradizionale e che non siano d'interesse pubblico. L'area così liberata deve essere condotta a prato. Il margine della Via Appia Nuova deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone e il resto dell'area con alberature rade a gruppi. Può essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Possono inoltre essere realizzate aree attrezzate per il tempo libero con impianti sportivi.

- Nella sottozona TPa.33, in continuità con la precedente sottozona TPa.32 possono essere realizzati impianti sportivi collegati ai circoli sportivi esistenti. Può essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Il margine della Via Appia Nuova deve essere alberato in continuità con l'adiacente sottozona TPa.32.

- Nelle sottozone TPa.34 e TPa.35 devono essere eliminati i manufatti impropri. Deve essere alberato il margine lungo la Via Appia Nuova e verso la sottozona TOc.18 con un doppio filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone. Può essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Le nuove cubature derivanti dal Programma Integrato di cui le presenti sottozone sono parte devono essere localizzate all'interno delle sottozone

TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9, la cui realizzazione è subordinata all'attuazione di quanto sopra prescritto per le presenti sottozone.

- Nella sottozona TPa.36 relativa all'area dell'impianto sportivo del Golf dell'Acquasanta devono essere conservati gli impianti arborei esistenti. Sono consentite esclusivamente le opere necessarie alla manutenzione e alla conservazione in efficienza dell'impianto sportivo storico. Se compatibile con tali finalità si raccomanda la messa a dimora di altre alberature di tipo igrofilo lungo il corso dell'Almone che attraversa la sottozona, nonché la realizzazione di un filare di pini domestici e lecci lungo la Via Appia Nuova nei tratti che ne siano sprovvisti.

- Nella sottozona TPa.37 lungo il margine verso le zona TI.96 e TOc.41 deve essere realizzata una schermatura mediante un filare di querce e, lungo il margine della TLa.20 con pini domestici o altre specie arboree autoctone. All'interno della sottozona, devono essere messe a dimora alberature rade con possibilità di realizzare parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Possono inoltre essere realizzate aree attrezzate per il tempo libero con impianti sportivi.

- Nella sottozona TPa.38 deve essere realizzata una schermatura verso la zona TI.96 con querce e verso la sottozona TLa.20 con pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TPa.39 il margine stradale deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone e previste alberature rade nel resto della sottozona. Possono inoltre essere realizzate aree attrezzate per il tempo libero con impianti sportivi.

- Nella sottozona TPa.40 il margine stradale deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone e previste alberature rade nel resto della sottozona. Può essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.

- Nella sottozona TPa.41 devono essere eliminati tutti i manufatti e le attività impropri. Il margine lungo la Via Appia Pignatelli deve essere alberato con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TPa.42 devono essere messi a dimora lecci lungo le strade mentre il margine lungo la Via Appia Pignatelli deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone. Alberature devono essere previste anche intorno all'esistente casale.

- Nella sottozona TPa.43 devono essere conservate le alberature di pregio esistenti, da integrare con specie ornamentali analoghe a quelle presenti nel tessuto di ville circostanti. Devono essere eliminati i manufatti e le attività impropri. Il margine con l'adiacente zona TI.46 deve essere schermato con un filare di lecci.
- Nella sottozona TPa.45 devono essere eliminati i manufatti che non siano legittimamente edificati o legittimati e delocalizzate le attività improprie . L'esistente vivaio può essere mantenuto, purché se ne preveda la schermatura verso l'adiacente sottozona TOc.36 la vegetazione di pregio esistente deve essere conservata, con esclusione delle conifere argentate. Il margine verso l'adiacente zona TI.48 deve essere alberato con querce.
- Nelle sottozone TPa.46 e TPa.47 i margini verso l'adiacente zona TI48 devono essere alberati con querce.
- Nella sottozona TPa.48 deve essere realizzata una schermatura rispetto all'edificato delle lottizzazioni Rinnovamento e Tor Carbone lungo il margine verso le sottozone TOb.73, TOb.74, TOb.76 mediante un querceto denso e lungo la strada che la divide dalla TI.48 con pini domestici o altre specie arboree autoctone.
- Nella sottozona TPa.49 deve essere realizzata una schermatura rispetto all'edificato delle lottizzazioni Rinnovamento e Tor Carbone mediante un'alberatura diffusa di querce.
- Nelle sottozone TPa.50 e TPa.52 deve essere realizzata la schermatura dell'edificato della lottizzazione Rinnovamento mediante un'alberatura diffusa a pini domestici o altre specie arboree autoctone. Può essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.
- Nella sottozona TPa.51 deve essere realizzata una schermatura mediante un'alberatura diffusa a lecci.
- Nella sottozona TPa.59 deve essere realizzata un'alberatura diffusa con pini domestici o altre specie arboree autoctone. Va alberato con un filare di pini il margine della Via Oratoria, attuale Via San Sebastiano.
- Nella sottozona TPa.60 può essere consentita la realizzazione di un secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. L'intera sottozona deve essere alberata con pini domestici o altre specie arboree autoctone .

- Nella sottozona TPa.62 può essere consentita la realizzazione di un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Devono essere realizzati filari di lecci lungo i margini delle TI67 e TI65, mentre lungo i margini verso le sottozone TI.70 e TI.71 devono essere messi a dimora filari di pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TPa.63 deve essere realizzata una schermatura di pini domestici o altre specie arboree autoctone verso la TOB.112, e previste alberature rade all'interno della sottozona mentre verso la zona TI.71 deve essere realizzata la sola schermatura con filare di pini.

- Nella sottozona TPa.64 è consentito il mantenimento delle colture arboree esistenti che possono essere integrate da nuovi individui degli stessi tipi. Deve essere realizzata una schermatura con lecci lungo il margine della zona TI.80.

- Nella sottozona TPa.65 lungo la Via dei Lugari va realizzato un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone Lungo la Via Marmenia e lungo il margine della zona TI.48 la schermatura verso il quartiere Ardeatino può essere realizzata con querce e specie culturali. Il margine verso la zona TI.71 deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nelle sottozone TPa.66 e TPa. 67 deve essere realizzata una schermatura con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone rispettivamente lungo i margini delle sottozone TOC.44 e TOB.91 nonché le sottozone di tutela limitata che le delimitano. Può essere consentita la realizzazione di un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Possono inoltre essere realizzate aree attrezzate per il tempo libero con impianti sportivi.

- Nella sottozona TPa.68 lungo il margine della zona TI.89 deve essere realizzata una schermatura con un filare di querce rispetto all'abitato dello Statuario. Il percorso stradale che attraversa la sottozona deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone e querce. All'interno deve essere messa a dimora un'alberatura rada anche conservando le colture legnose in analogia a quelle già presenti. Può essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo lungo la viabilità interna esistente ed in adiacenza agli impianti sportivi.

- Nella sottozona TPa.69 deve essere realizzato un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone di schermatura lungo la Via Tuscolana, la Circonvallazione Tuscolana e il margine delle aree edificate tra queste esistenti.

Può essere consentita la realizzazione di un parcheggio, purché in posizione marginale rispetto al Parco degli Acquedotti, secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. L'intera sottozona può essere alberata a pini domestici o altre specie arboree autoctone con distribuzione rada e a gruppi delle essenze.

- Nella sottozona TPa.70 L'intera sottozona può essere alberata a pini domestici o altre specie arboree autoctone con distribuzione rada e a gruppi delle essenze, in modo particolare si deve costituire una schermatura verso l'adiacente sottozona TLb.17. Lungo la Via Tuscolana e lungo il percorso interno che adduce alla fattoria di Lucrezia Romana deve essere messo a dimora un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TPa.71 devono essere conservate le alberature di pregio esistenti ad eccezione delle conifere argentate. I margini della sottozona devono essere schermati mediante un'alberatura di pini domestici o altre specie arboree autoctone.

La delocalizzazione dell'impianto sportivo esistente sarà valutata nell'ambito del complessivo piano d'assetto del parco degli Acquedotti- Roma Vecchia, in accordo con le amministrazioni competenti e la Sovrintendenza. (1)

- Nella sottozona TPa.72 è consentita la riconversione dei manufatti legittimamente esistenti anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica. Lungo Via delle Capannelle deve essere realizzata un'alberatura con pini domestici o altre specie arboree autoctone che deve essere prolungata lungo il margine della sottozona TLa.21 con funzione di schermatura verso la ferrovia e l'edificato dello Statuario.

- Nella sottozona TPa.73 il margine verso la sottozona TOb.129 deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TPa.74 deve essere prevista la sistemazione a parco pubblico attrezzato, anche con la realizzazione di impianti sportivi. Devono essere messe a dimora alberature di pini domestici o altre specie arboree autoctone e lecci anche con funzioni di schermatura verso le aree edificate di Lucrezia Romana.

- Nella sottozona TPa.75 deve essere prevista la sistemazione a parco pubblico non attrezzato, deve essere alberata con lecci lungo il margine della TOc.52 e con alberature diffuse di pini domestici o altre specie arboree autoctone nell'intera sottozona. Può essere consentita la realizzazione di un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.

(1) sostituisce la precedente versione "L'impianto sportivo esistente deve essere delocalizzato ai fini della ricomposizione del paesaggio agrario nel contesto archeologico degli acquedotti e della villa dei Sette Bassi". Norma modificata in adeguamento all'emendamento alla proposta n. 9 1 del 13/1/2010 approvato dal Consiglio Regionale alla voce con introduzione dell'allegato A scheda n. 10_12 delle osservazioni.

Le nuove cubature derivanti dal Programma Integrato di cui la presente sottozona è parte devono essere localizzate all'interno delle sottozone TLb.13 TLb.14 e TLb.15 la cui realizzazione è subordinata all'attuazione di quanto sopra prescritto per la presente sottozona.

- Nella sottozona TPa.77 possono essere contenute le trasformazioni previste dagli S.U.V. per la zona urbanistica di cui la presente sottozona è parte, purché collegate al mantenimento delle attività tradizionalmente proprie della Scuola di Meccanica Agraria. I nuovi manufatti devono essere realizzati in ampliamento o in adiacenza a quelli esistenti nella sottozona. Tali trasformazioni sono subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per la sottozona TOc.56.

- Nella sottozona TPa.78 deve essere prevista la sistemazione a parco pubblico attrezzato, anche con la realizzazione di impianti sportivi nonché con i servizi locali previsti dagli S.U.V. a condizione che l'area sia liberata dai manufatti impropri e siano restaurati i casali esistenti.

- Nella sottozona TPa.79 relativa al margine dell'Ippodromo delle Capannelle in aderenza alla linea ferroviaria Roma-Napoli, debbono essere eliminati tutti i manufatti e le attività impropri. Le nuove cubature derivanti dalla zona urbanistica di cui la presente sottozona è parte devono essere localizzate all'interno della sottozona TPa.76, la cui realizzazione è subordinata all'attuazione di quanto prescritto per la presente sottozona.

- Nella sottozona TPa.80, composta da due porzioni relative all'Ippodromo delle Capannelle deve essere realizzata una schermatura perimetrale con pini domestici o altre specie arboree autoctone. Le aree non interessate da piste devono essere sistemate a giardino. L'attuazione di quanto sopra previsto è condizione per la realizzazione delle trasformazioni consentite nella sottozona TOc/55.

- Nella sottozona TPa.81 deve essere realizzata un'alberatura diffusa e rada a pini domestici o altre specie arboree autoctone avente funzione di schermatura verso la via Ardeatina dei tessuti edificati di Tor Carbone.

- Nella sottozona TPa.82 può essere consentita la realizzazione di un parcheggio secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. Il margine verso la sottozona TOb.108 deve essere alberato con pini domestici o altre specie arboree autoctone, mentre all'interno della sottozona devono essere messe a dimora alberature rade e diffuse delle stesse essenze.

- Nella sottozona TPa.83 deve essere realizzata un'alberatura a pini domestici o altre specie arboree autoctone lungo il crinale che costituisce il margine con la zona TI.94. Deve essere inoltre realizzata un'alberatura con pini domestici o altre specie arboree autoctone, querce e specie colturali lungo il margine della sottozona TOB.122.

- Nelle sottozone TPa.84 lungo il margine della TOc.76 deve essere realizzato un filare di querce o specie colturali.

- Nella sottozona TPa.85, costituita da due porzioni, deve essere realizzata una schermatura verso la TI.100 con pini domestici o altre specie arboree autoctone e specie colturali, mentre sulla via Appia Nuova con pini domestici o altre specie arboree autoctone in continuità con quanto previsto verso l'adiacente sottozona TOc.76.

- Nelle sottozone TPa.86 e TPa.87 deve essere realizzata un'alberatura con pini domestici o altre specie arboree autoctone lungo i viali di accesso e lungo i margini rispettivamente verso le sottozone TOc.54, TOc.77 e TOc.78 per la prima e TOc.79 e TOc.80 per la seconda.

- Nella sottozona TPa.88 se compatibile con l'attività dell'impianto sportivo ivi presente, si raccomanda la messa a dimora di altre alberature di tipo igrofilo lungo il fosso di Fioranello che attraversa la sottozona medesima nonché la realizzazione di filari di pini domestici o altre specie arboree autoctone e/o querce lungo le poderali ai margini della sottozona.

- Nelle sottozone TPa.91, TPa.92, TPa.93, TPa.94 e TPa.95 la tutela è finalizzata alla valorizzazione della morfologia di acrocoro, evidenziandola con alberature di essenze sempreverdi anche raggruppate, utilizzando pini di Aleppo, pini domestici o altre specie arboree autoctone e specie colturali.

- Nella sottozona TPa.96 sono consentite le trasformazioni previste dagli s.u.v. a condizione che il margine verso le adiacenti sottozone TI.122 e TPa.126 venga alberato con funzione di schermatura con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TPa.97 è consentita la realizzazione di parcheggi funzionali alla fruizione del Santuario del Divino Amore, anche mediante rimodellamenti che restituiscano all'area un profilo di tipo naturale. La realizzazione di quanto consentito nella presente sottozona è subordinata all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano paesistico per le sottozone TOc.74 e TOB.92 previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell'art. 29, comma 1,

lettera b) della L.R. 24/98, volto al recupero urbanistico del complesso del Divino Amore.

- Nelle sottozone TPa.101, TPa.102, TPa.103, TPa.109, TPa.110, TPa.113, TPa. 114 e TPa.133 debbono essere delocalizzate le attività attualmente presenti ed incompatibili con gli obiettivi di tutela del piano paesistico. Tali attività possono essere rilocalizzate all'interno delle zone di tutela limitata e/o delle sottozone TPa. di cui al successivo punto a7, limitatamente alle sole tra queste aventi le caratteristiche a tal fine indicate. L'area così liberata deve essere bonificata in modo da poter consentire il ripristino delle utilizzazioni agricole.

L'attuazione delle operazioni di bonifica costituisce condizione per la realizzazione delle delocalizzazioni sopra descritte.

Nelle sottozone TPa /110 e Tpa/109 in alternativa alla delocalizzazione delle attività presenti è consentita la riconversione delle stesse, subordinatamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione, secondo un progetto unitario corredato del Sip.

Nella porzione della TPa/113 compresa nella parte accolta dell'osservazione del Comune di Roma n. 37_47 è consentita la prosecuzione delle attività presenti esclusivamente ove le stesse vengano esercitate in manufatti legittimamente realizzati o legittimati, previa approvazione del PRINT che preveda le azioni di riqualificazione di cui alla TOB/134 e TOc/70.

- Nelle sottozone TPa.121 e TPa.122 al fine della valorizzazione paesistica dei percorsi che le attraversano debbono essere messi a dimora filari alberati utilizzando pini domestici o altre specie arboree autoctone o specie colturali; i punti di piega, intersezione o incrocio dei tracciati debbono essere evidenziati paesisticamente con la messa a dimora di pini domestici o altre specie arboree autoctone o cipressi.

- Nella sottozona TPa.123 adiacente la stazione ferroviaria di Torricola deve essere realizzata una schermatura dei margini utilizzando pini domestici o altre specie arboree autoctone e querce. Qualora venissero meno le necessità connesse alle utilizzazioni attuali, può essere consentita la riconversione delle attuali volumetrie ad usi di tipo sociale, culturale etc... anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione dei manufatti privi di interesse storico-monumentale e/o estetico-tradizionale presenti.

- Nella sottozona TPa.124 relativa al ripiano dello Statuario ad est della linea ferroviaria, debbono essere delocalizzati tutti i manufatti impropri e ripristinato il piano di campagna. L'area così liberata deve essere alberata con gruppi di pini domestici o altre specie arboree autoctone, che possono anche

essere disposti in modo da valorizzare il crinale che l'attraversa; può inoltre ospitare impianti sportivi.

- Nella sottozona TPa.125 a sud del casale sede della Soprintendenza Archeologica di Roma, devono essere messe a dimora alberature rade di pini domestici o altre specie arboree, da disporre lungo la Via Appia Nuova e lungo la linea di crinale in analogia alla vicina sottozona TPa.124 in modo da consentire contemporaneamente la schermatura delle edificazioni ad est della Via Appia Nuova e la visuale verso la Villa dei Quintili.

- Nella sottozona TPa.130 deve essere realizzata un'alberatura con lecci e querce lungo i margini delle sottozone TOb.118 e TPa.99 .

- Nelle sottozone TPa.131 e TPa.132 deve essere realizzata un'alberatura lungo Via Appia Nuova con pini domestici o altre specie arboree autoctone e l'alberatura rada dell'intera sottozona con la medesima specie. Possono essere realizzati parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo.

- Nella sottozona TPa.134, tutela paesaggistica di margine alla ferrovia, deve essere realizzata una schermatura mediante un filare di lecci o querce e alberature rade verso la linea ferroviaria lungo il margine della sottozona TOa.1. (2)

a7) Inoltre:

- Nelle sottozone TPa.98, TPa.99, TPa.100, TPa.104, TPa.105, TPa.106, TPa.107, TPa.108, TPa.111, TPa.112, TPa.115, TPa.116, TPa.117, TPa.118, TPa.119, TPa.120, TPa.126, TPa.127, TPa.128 e TPa.129 sono consentiti ampliamenti sia delle abitazioni rurali che degli annessi agricoli inferiori al 20%, per i manufatti esistenti legittimamente edificati o legittimati, connessi all'attività agricola o con essa compatibile, anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica.

I tracciati poderali interni e perimetrali alle sottozone TPa qui richiamate debbono essere alberati con filari di querce o lecci; i punti di piega, intersezione o incrocio dei tracciati debbono essere evidenziati paesisticamente con la messa a dimora di pini domestici o cipressi.

Tra quelle qui richiamate, nelle sole sottozone TPa/117 e TPa/118 poste ad ovest della linea ferroviaria Roma – Formia – Napoli, comprese tra i fossi di Fioranello e del Divino Amore ed esterne al perimetro del Parco Regionale dell'Appia Antica, al fine della tutela e della valorizzazione paesistica complessiva del patrimonio storico-archeologico della via Appia Antica possono essere ubicate le attività oggetto delle delocalizzazioni previste dal presente Piano nelle sottozone di tipo TPa, TOb, TOc a tal fine individuate secondo le procedure disposte dallo "Schema di Protocollo d'Intesa relativo alla delocalizzazione delle attività produttive incompatibili site nel Parco Regionale dell'Appia Antica ed alla bonifica e riquilificazione delle aree dismesse" approvato con Del. G.R.L. n. 764 dell'8 agosto 2004, purché tali

(2) norma integrata in adeguamento al punto 9 della DCR n. 70 del 10/02/2010.

rilocalizzazioni siano recepite negli s.u.v. e solo limitatamente al fine di cui sopra.

Nelle medesime sottozone TPa/117 e TPa/118 possono inoltre essere ubicate le ulteriori attività oggetto delle delocalizzazioni previste dal presente PTP.

Tali eventuali trasformazioni debbono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- Altezza massima alla linea di gronda 7,00 metri;
- Copertura a tetto con manto in tegole;
- Struttura esterna in muratura;
- Rispetto di una fascia libera di 150 metri dai fossi di Fioranello e del Divino Amore
- Schermatura delle nuove edificazioni verso i margini delle sottozone, da realizzarsi contestualmente alla realizzazione delle opere, mediante la messa a dimora di alberature di pini domestici, querce, lecci e cipressi;
- Attuazione degli interventi di restauro e di bonifica ambientale prescritti dal Piano per le sottozone oggetto delle delocalizzazioni in questione.

Per quanto attiene infine agli interventi sulla vegetazione, nelle sottozone di cui al presente punto a7 è fatto obbligo di osservare quanto prescritto al capo VI delle presenti norme, in particolare agli articoli: 74, per quanto riguarda la valorizzazione delle principali linee di compluvio, secondo le indicazioni contenute negli elaborati serie E5; 76 e 78, per quanto riguarda la valorizzazione delle principali linee di crinale e dei tracciati che le percorrono, secondo le indicazioni pure contenute negli elaborati della serie E5. Inoltre:

- nella sottozona TPa.111 il margine verso la zona TI.133 deve essere alberato con pini con funzione di schermatura delle edificazioni esistenti; al suo interno, le strade che da via di Fioranello salgono verso il crinale debbono essere alberate con pini domestici e lecci;

- nella sottozona TPa.120 la strada di margine verso la sottozona TOb.138 deve essere alberata con pini e lecci; deve inoltre essere realizzata la schermatura degli edifici esistenti con un'alberatura rada e diffusa di pini domestici.

TUTELA ORIENTATA

Art. 36 Carattere delle zone e finalità della tutela orientata

1. La tutela orientata si esercita su zone che necessitano di interventi ed azioni finalizzate al recupero e/o al restauro ambientale.
2. Sono zone in cui i valori idrogeomorfologici, naturalistici, storico archeologico monumentali e panoramici pur avendo carattere di fragilità, parziale integrità o di degrado, sono suscettibili di recupero. Richiedono, pertanto, particolari e specifici indirizzi di tutela.
3. Il Piano per queste zone detta norme specifiche per orientare gli interventi, oltreché alla conservazione, anche alla riqualificazione, al restauro ambientale ed alla ricomposizione dell'unità e dell'integrità dei quadri paesistici.
4. Il Piano articola la tutela orientata in quattro sottozone con differenti indirizzi posti in relazione alle specifiche caratteristiche di ognuna e alle relative azioni di tutela da attivare nelle medesime. Tale articolazione e gli specifici indirizzi di tutela sono contenuti al successivo art. 37.
5. I perimetri delle sottozone sono numerati al successivo art. 38
6. La disciplina di tutela si compone di una parte di prescrizioni generali comuni a tutte le sottozone, contenute al successivo art. 39 e di una parte di prescrizioni particolari relative a ciascun tipo di sottozona, contenute al successivo art. 40.

Art. 37: Indirizzi della tutela orientata

1. Il presente Piano articola la tutela orientata nelle seguenti quattro sottozone:
 - a) la sottozona indicata con sigla TOa orientata alla riqualificazione dei percorsi di rilevante valore paesaggistico:
 - per l'intensità di percorrenza: si tratta, infatti, della rete autostradale e ferroviaria che costituisce oggi il più importante modo d'accesso alla città e pertanto il più frequente luogo di percezione del paesaggio;
 - per l'interesse storico: si tratta della raggiera delle vie consolari ancora in uso che costituisce l'accesso storico alla città;
 - per l'interesse panoramico: si tratta infatti di strade particolarmente qualificate per la varietà, ricchezza e profondità dei panorami che da esse si godono.

Tali percorsi, e soprattutto le aree ai loro margini, che costituiscono parte integrante delle zone di tutela, hanno sopportato fenomeni di degrado delle visuali e talora di forte compromissione.

Gli indirizzi di tutela sono orientati alla riqualificazione dei conici di visuale ed al ripristino dei quadri panoramici in continuità con le zone adiacenti, al fine di ottenere un'ordinata percezione della continuità del percorso.

b) la sottozona indicata con la sigla TOb orientata alla riqualificazione dei sistemi idro - morfologico - vegetazionali delle valli modellate dai corsi d'acqua. Tali sistemi si compongono di un fondovalle pianeggiante in cui il seminativo nudo o il prato pascolo si integrano alla vegetazione golenale lungo il corso d'acqua, e delle pendici acclivi già coperte da vegetazione naturale spontanea.

La qualità paesaggistica di questi inquadramenti risulta parzialmente alterata da:

- fenomeni di incongrua trasformazione, tanto nei margini quanto all'interno dello stesso sistema, prevalentemente di carattere edilizio;
- fenomeni di degrado della continuità e dello sviluppo della copertura vegetale tanto lungo il fosso, dove essa è spesso ridotta ad una fascia esile e discontinua nell'alveo, quanto lungo le pendici che, private della vegetazione naturale e messe a coltura, sono ora lasciate in uno stato di abbandono o talvolta coltivate in maniera inidonea (piccolissimi orti frammentari che favoriscono il dilavamento del terreno);
- fenomeni di alterazione dell'equilibrio idrogeologico e della qualità delle acque di superficie, spesso ridotte a collettori di discarica.

Il disequilibrio ecologico complessivo di tali aree è tuttavia suscettibile di recupero. Pertanto gli indirizzi di tutela sono orientati sia alla riqualificazione del sistema, sia alla ricostruzione dell'equilibrio idrogeologico, mediante operazioni mirate al raggiungimento complessivo dei due obiettivi.

c) la sottozona indicata con la sigla TOc orientata al ripristino ed alla valorizzazione nonché alla esplorazione, allo studio di insediamenti e strutture complesse di interesse archeologico e storico monumentale, caratterizzati da una condizione di parziale degrado determinata da fenomeni di antropizzazione incongrua e dalla frequente presenza di manufatti o attività improprie, quali capannoni, rimesse, depositi di materiali.

Gli indirizzi della tutela, pertanto, sono orientati al ripristino dei caratteri originari, al risanamento conservativo dei manufatti e alla valorizzazione paesistica, mediante la ricostruzione della continuità fisica e panoramica del sistema insediativo.

d) la sottozona indicata con la sigla TOd è costituita da aree compromesse da processi di profonda alterazione ambientale e squilibrio ecologico che derivano dalla presenza di attività estrattive.

Art. 38: Zone di tutela orientata, perimetri

1. Le sottozone di tutela orientata TOa sono numerate da TOa/1 a TOa/12; le sottozone di tutela orientata TOb sono numerate da TOb/1 a TOb/139; le sottozone di tutela orientata TOc sono numerate da TOc/1 a TOc/87; le sottozone di tutela orientata TOd sono numerate da TOd/1 a TOd/3; sono delimitate e georeferenziate alle tavole serie EE3.

Art. 39 Prescrizioni generali per le zone a tutela orientata

1. Nell'ambito del presente Piano zone di tutela orientata sono disciplinate dal precedente art.34, salvo diverse e più specifiche disposizioni contenute nelle prescrizioni particolari di cui al successivo art.40.

Art. 40 Prescrizioni particolari per le zone a tutela orientata

1. Il Piano per le sottozone di tutela orientata detta le seguenti prescrizioni particolari:

a) SOTTOZONA TOa

Nelle sottozone TOa é consentita esclusivamente la realizzazione, la trasformazione, la riqualificazione o la valorizzazione di tracciati stradali e/o ferroviari nonché, ove consentito dagli SUV, la realizzazione di opere di servizio e manufatti legati alla viabilità, secondo quanto previsto al successivo art. 65; pertanto, ad eccezione di questi, non sono consentite nuove costruzioni.

Tutti i progetti relativi alle trasformazioni dei tracciati viari e ferroviari previste dagli strumenti urbanistici vigenti debbono essere congruenti con le finalità della tutela definite nel precedente art. 36 e debbono essere corredate dal S.I.P.

di cui agli artt. 50 e 51. In particolare il SIP deve contenere dettagliate indicazioni sia sui movimenti di terra e le modellazioni del suolo che si rendano necessarie, sia sulle sistemazioni a terra e di arredo, sia, infine, sulle sistemazioni a verde che si intendano effettuare.

Tutte le trasformazioni consentite sono inoltre subordinate all'esplorazione archeologica.

Le recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto prescritto all'art. 67 sempreché non occludano la visuale di aspetti caratteristici e di bellezze panoramiche.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di provvedere alla alberatura lungo i margini stradali, in conformità a quanto prescritto all'art. 78.

I movimenti di terra e l'impianto di servizi a rete e tecnologici sono consentiti nella misura e nei modi prescritti al successivo art.66 .

b) SOTTOZONA TOB

b.1) Nelle sottozone TOB è vietata la realizzazione di nuove cubature, anche se con strutture e materiali precari.

Per quanto attiene ai manufatti esistenti, si consente all'interno di queste aree il loro recupero, in conformità a quanto disposto ai successivi artt. da 57 a 62.

Non è consentita la realizzazione di isole ecologiche.

b.2) Per quanto attiene alla viabilità, in tutte le sottozone TOB sono consentiti gli interventi previsti all'art. 29 punto g.

b.3) Per quanto attiene alla conservazione della vegetazione e ai rimboschimenti, nelle sottozone TOB é fatto obbligo di rispettare in generale quanto prescritto all'art. 72 e in particolare a quanto disposto per le singole sottozone al successivo punto b.5) del presente articolo;

b.4) Per quanto attiene ai movimenti di terra, nelle sottozone TOB si applica in generale la disciplina prescritta all'art. 29 punto e, con le eccezioni disposte in particolare al successivo punto b5) del presente articolo. Fanno eccezione le opere di regimazione, controllo, manutenzione e depurazione delle acque, nonché le opere relative a collettori e depuratori. Queste ultime possono essere realizzate a condizione che non si creino fosse a valle e soprattutto a monte e che il terreno sia riportato in condizioni di naturalità con l'obbligo di alberare l'intero margine della sottozona con le specie di cui all'art. 74 punti a4 e b4.

b.5) In particolare:

- nelle sottozone TOB.9, TOB.10, TOB.11, TOB.65, TOB.66, TOB.67, TOB.75, TOB.86, TOB.96, TOB.107, TOB.133, TOB.135, TOB.136, TOB.137 e TOB.138 relative a fondovalle a prato pascolo, si applica la disciplina prescritta al successivo art. 74. In queste sottozone é consentito il mantenimento delle attività agricole.

- nelle sottozone TOB.8, TOB.12, TOB.17 relative a porzioni di fondovalle con presenza di bosco umido e/o con potenzialità ad essere a questo ricondotte, anche al fine di favorire una tendenza spontanea già in atto è fatto obbligo di provvedere al rimboschimento mediante una distribuzione densa delle essenze in conformità a quanto prescritto all'art.74 punto b4.

- nelle sottozone TOB.18, TOB.68 e TOB.92 relative a porzioni di fondovalle poste a margine di tessuti edificati che è necessario schermare, è fatto obbligo di provvedere alla completa alberatura mediante una distribuzione densa delle essenze, utilizzando le specie floristiche di cui al punto a5 dell'art. 70. L'attuazione di quanto prescritto per la sottozona TOB.92 costituisce condizione necessaria per la realizzazione di quanto consentito nella sottozona TPa.97.

- nelle sottozone TOB.2, TOB.3, TOB.4, TOB.14, TOB.15, TOB.16, TOB.19, TOB.22, TOB.23, TOB.25, TOB.26, TOB.29, TOB.30, TOB.35, TOB.37, TOB.39, TOB.42, TOB.44, TOB.45, TOB.47, TOB.48, TOB.49, TOB.50, TOB.51, TOB.52, TOB.53, TOB.54, TOB.60, TOB.69, TOB.70, TOB.71, TOB.72, TOB.74, TOB.78, TOB.83, TOB.85, TOB.101, TOB.103, TOB.108, TOB.112, TOB.115, TOB.117, TOB.118, TOB.120, TOB.121, TOB.123, TOB.124, TOB.125, TOB.126, TOB.127, TOB.130 e TOB.140 relative a pendici acclivi ove attivare interventi di rimboschimento utilizzando specie naturali spontanee, si applica la disciplina prescritta al successivo art. 73 punto a, privilegiando lungo i versanti freddi con esposizione verso nord – nord est l'uso delle essenze proprie delle associazioni naturali con predominanza della roverella e del cerro di cui ai punti a2), a3) dell'art. 70, e lungo i versanti caldi con esposizione verso sud – sud ovest est l'uso delle essenze proprie delle associazioni naturali con predominanza del leccio e della sughera, nonché della roverella, di cui ai punti a1), a2) del medesimo art. 70; oltre agli interventi sulla vegetazione sopra prescritti, nelle sottozone, TOB.55, TOB.56, TOB.57, TOB.58, TOB.59, TOB.88 e TOB.102 sono consentiti ove necessario i rimodellamenti funzionali alla ricostituzione della continuità morfologica dei sistemi vallivi di cui le medesime sono parte. In particolare, nella sottozona TOB.88 tali rimodellamenti debbono essere inoltre funzionali all'interramento della linea ferroviaria, in continuità con quanto previsto per le adiacenti sottozone TOC.25 e TOC.46; nella sottozona TOB.37 è comunque

consentito il mantenimento dell'attività agricola ove esistente in alternativa ai previsti interventi di rimboschimento.

- nelle sottozone TOB.5, TOB.20, TOB.21, TOB.24, TOB.27, TOB.28 (4 porzioni), TOB.41 e TOB.43 relative a pendici a debole acclività ove attivare interventi di rimboschimento utilizzando specie naturali spontanee, si applica la disciplina prescritta al successivo art. 73 punto a, privilegiando lungo i versanti freddi con esposizione verso nord – nord est l'uso delle essenze proprie delle associazioni naturali con predominanza della roverella e del cerro di cui ai punti a2) e a3) dell'art. 70, e lungo i versanti caldi con esposizione verso sud – sud ovest est l'uso delle essenze proprie delle associazioni naturali con predominanza del leccio e della sughera, nonché della roverella, di cui ai punti a1) e a2) del medesimo art. 70, provvedendo a una distribuzione rada e/o a gruppi delle essenze, che deve assumere piuttosto i caratteri di un'alberatura in ragione della richiamata più debole acclività dei suoli rispetto alle sottozone del precedente punto; nelle sottozone TOB/41 e TOB/43 è comunque consentito il mantenimento dell'attività agricola ove esistente in alternativa ai previsti interventi di rimboschimento.

- nelle sottozone TOB.13, TOB.33, TOB.34, TOB.36, TOB.38, TOB.46, TOB.73, TOB.76, TOB.77, TOB.79, TOB.106, TOB.113, TOB.116, TOB.119 e TOB.122 relative a pendici a debole acclività ove sono in parte presenti colture legnose di tipo agrario, si applica la disciplina descritta al successivo art. 73 punti a) e b); nelle sottozone TOB/13 – TOB/33 – TOB/34 – TOB/36 – TOB/38 è comunque consentito il mantenimento dell'attività agricola ove esistente in alternativa ai previsti interventi di rimboschimento.

- nelle sottozone TOB.1, TOB.32, TOB.82, TOB.84, TOB.93, TOB.104, TOB.105, TOB.114, TOB.128, TOB.134, TOB/141 e TOB/142 a porzioni di valle in cui la situazione di particolare degrado presente impone un'azione di restauro ambientale complessiva, debbono essere delocalizzate le attività attualmente presenti ed incompatibili con gli obiettivi di tutela del piano paesistico. Tali attività possono essere rilocalizzate all'interno delle zone di tutela limitata e/o delle sottozone di tipo TPa di cui al punto a7 dell'art. 35, limitatamente alle sole tra queste aventi le caratteristiche a tal fine indicate.

Nelle aree così liberate devono essere attivati i seguenti interventi:

- il ripristino in superficie del corso d'acqua per l'intero tratto di attraversamento delle sottozone, anche mediante il rimodellamento del suolo; in particolare, nella sottozona Tob.1 si impone il ripristino del complesso reticolo idraulico di superficie del fiume Almona, attualmente solo in parte conservato, secondo l'insieme di tutti i rami come rappresentati sulle tavole serie E VII ed E VIII;
- la rinaturalizzazione del corso d'acqua e dei suoi margini;
- riguardo alla vegetazione, l'applicazione della disciplina prescritta al successivo art. 74;

Nelle sottozone TOB/105 e TOB/128 qualora le delocalizzazioni riguardino manufatti legittimamente edificati o legittimati, in alternativa alla delocalizzazione, si consente il mantenimento o la riconversione delle attività nonché la realizzazione di servizi strettamente necessari alla fruizione del Parco subordinatamente ad un intervento di riqualificazione complessiva delle aree che comporti in ogni caso la bonifica del corso d'acqua.

Nella sottozona TOB/134 possono essere mantenuti, previ interventi di riqualificazione, i manufatti e le attività ricadenti nelle parti accolte delle osservazioni 26_46 e 37_47.

L'attuazione degli interventi sopra prescritti costituisce condizione necessaria per la realizzazione delle rilocalizzazioni sopra indicate.

- Nelle sottozone TOB.6, TOB.61, TOB.62, TOB.63, TOB.64, TOB.87, TOB.89, TOB.90, TOB.91, TOB.94, TOB.95, TOB.97, TOB.98, TOB.129 e TOB.132 si impone il ripristino in superficie del corso d'acqua per l'intero tratto di attraversamento delle sottozone, anche mediante rimodellamento del suolo, con conseguente rinaturalizzazione delle sponde e applicazione della disciplina prescritta al successivo art. 74 punto a. In particolare, nella sottozona TOB.6 si impone il ripristino del complesso reticolo idraulico di superficie del fiume Almona in tutti i suoi rami, attualmente solo in parte conservato, e nella sottozona TOB.95 il corso dell'Acqua Mariana, entrambi secondo i tracciati rappresentati nelle tavole serie E VII, E VIII.; nella sottozona TOB/6 (che ingloba la ex TOB/7) le trasformazioni e gli interventi di sistemazione paesaggistica previsti, in considerazione del valore storico e archeologico, sono da concordare con la SBAR secondo un progetto unitario.

Inoltre, nelle sottozone TOB.91 e TOB.129 deve essere recuperato e valorizzato il tracciato dell'antica via Castrimoeniensis, in continuità con quanto previsto nell'adiacente sottozona TOC.44.

Infine, l'attuazione di quanto prescritto per le sottozone TOB.94 e TOB.98 costituisce condizione necessaria per la realizzazione di quanto consentito rispettivamente nelle sottozone TLb.13, TLb.14 e TLb.15 la prima, e per le sottozone TLb.10, TLb.11 e TLb.12 la seconda.

- Nelle sottozone TOB.80, TOB.109, TOB.110, TOB.111, TOB.131 e TOB.139 si impone la rinaturalizzazione dei margini dei corsi d'acqua che le attraversano, che sebbene scorrano ancora a cielo aperto presentano la compromissione delle sponde, secondo quanto prescritto al successivo art. 74 punto a.

L'attuazione di quanto prescritto per la sottozona TOB.110 costituisce condizione necessaria per la realizzazione di quanto consentito nella sottozona TLb.21.

- Nelle sottozone TOB.31 e TOB.81, relative a porzioni di fondovalle interessate da impianti di captazione e imbottigliamento di acque minerali, è consentita la

prosecuzione di tali attività, con interventi sui manufatti che possono prevedere anche la risrtutturazione, sono consentiti aumenti di volume inferiori al 20% per adeguamento funzionale in relazione alla attività di captazione e imbottigliamento di acque minerali, subordinatamente ad interventi ed azioni di riqualificazione.

c) SOTTOZONA TOc

c.1) Nelle sottozone TOc è vietata la realizzazione di nuove cubature, anche se con strutture e materiali precari.

Per quanto attiene ai manufatti esistenti, si consente all'interno di queste aree il loro recupero, in conformità a quanto disposto ai successivi artt. da 57 a 62.

Non è consentita la realizzazione di isole ecologiche.

c.2) Per quanto attiene alla vegetazione le prescrizioni precedenti sono integrate dal rispetto di quanto previsto al capo VI delle presenti norme.

c.3) Per quanto attiene alla viabilità si applica quanto prescritto all'art.65 punto a.

c.4) In particolare:

- Nella sottozona TOc.1 deve essere ripristinato il tracciato della Via Appia Antica e riportato in superficie il corso dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII. Si raccomanda al Comune di Roma di limitare il traffico veicolare della Passeggiata Archeologica per consentirne l'effettivo godimento, istituendo una fascia blu da Piazzale delle Terme di Caracalla fino al Circo Massimo anche al fine di salvaguardare la vegetazione ornamentale esistente.

- Nella sottozona TOc.2 deve essere ripristinato in superficie il corso dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII. E' consentito il restauro e la valorizzazione di tutti i manufatti di interesse storico-monumentale, estetico tradizionale e/o di interesse pubblico, compresi quelli legati all'attività del semenzaio comunale. I manufatti di altra natura devono essere eliminati. Si raccomanda al Comune di destinare tale spazio a parco pubblico in modo da costituire un'unica area verde pubblica tra Villa Celimontana, Vivaio comunale, Passeggiata Archeologica, Terme di Caracalla.

- Nella sottozona TOc.3 si prevede la riqualificazione complessiva dell'intera sottozona in modo da creare un'area di rispetto più ampia per le Terme di Caracalla, creando un unico parco, delocalizzando lo Stadio delle Terme posto a nord e l'area dei vivai posta a sud. L'area così liberata deve essere mantenuta a prato, la viabilità carrabile lungo il margine delle Terme deve essere eliminata.

Deve essere ripristinato il tracciato della Via Appia Antica e riportato in superficie il corso dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII.

- Nella sottozona TOc.4 al fine di restituire alle Mura Aureliane la nudità consona alla funzione difensiva che tali strutture monumentali avevano in origine, è fatto divieto, soprattutto sul lato esterno ma anche su quello interno, di mettere a dimora nuove alberature. E' consentita la conservazione delle alberature esistenti di maggior rilievo fino all'esaurimento del loro ciclo vegetativo, in ogni caso con divieto di reimpianto. Devono essere eliminati tutti gli arbusti infestanti e l'area al piede delle Mura deve essere condotta a prato. All'interno delle Mura deve essere lasciata libera e percorribile una fascia nel tratto da Porta San Sebastiano a Porta Metronia, mentre uno spazio più ampio deve essere lasciato libero nel tratto da Porta San Sebastiano a Viale Giotto. Sul lato esterno del viale che costeggia le Mura deve essere realizzata una schermatura con alberature almeno nel tratto da Via Latina a Porta Metronia. Debbono essere riordinate le recinzioni esistenti anche mediante la messa a dimora di siepi di alloro nel tratto da Porta Ardeatina a Via Talamone limitatamente all'adiacenza con le zone TI.8, TI.9, TI.11 relative a ville, parchi e giardini. Deve essere diradata la vegetazione in adiacenza con le zone TI.7 e TI.10 per consentire l'apertura delle visuali verso il ripiano dell'Appia Antica.
- Nella sottozona TOc.5 è consentito il restauro dei manufatti storico-monumentali, estetico-tradizionali e/o di interesse pubblico. Devono essere eliminati quelli precari e sistemate a verde le aree così liberate e quelle interstiziali. Conservazione del giardino adiacente alla Porta San Giovanni. Nel tratto antistante l'Anfiteatro Castrense le Mura Aureliane debbono essere liberate dagli arbusti infestanti
- Nella sottozona TOc.6 debbono essere delocalizzati gli impianti sportivi esistenti e sistemate a parco le aree così liberate. Il mercato di Via Sannio deve essere delocalizzato.
- Nella sottozona TOc.7 deve essere demolito il muro lungo la Via Casilina che attualmente chiude la vista dell'Acquedotto. L'area così recuperata deve essere sistemata a parco pubblico con l'eliminazione dei manufatti privi di interesse storico-monumentale, estetico-tradizionale e/o di interesse pubblico presenti lungo l'Acquedotto.
- Nella sottozona TOc.8. si fa obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano interesse storico-monumentale e/o estetico-tradizionale, e non siano d'interesse pubblico; l'area così liberata deve essere sistemata a parco consentendo la percorribilità di entrambi i lati dell'Acquedotto.
- Nella sottozona TOc.9 debbono essere rese pedonali le due strade parallele ai due lati dell'Acquedotto. Debbono essere previsti interventi di arredo urbano

riallineando i fronti verso il lato esterno a nord dell'Acquedotto e risistemando le recinzioni.

- Nella sottozona TOc.10 debbono essere rese accessibili le aree attualmente private adiacenti all'Acquedotto, liberandole dai manufatti che non abbiano interesse pubblico, storico-monumentale e/o estetico-tradizionale. La fascia così liberata deve essere resa percorribile e sistemata a parco.

- Nella sottozona TOc.11 che riguarda il primo passaggio dell'Acquedotto sopra la linea ferroviaria deve essere realizzato un percorso pedonale in continuità con le sottozone contigue lungo l'Acquedotto medesimo.

- Nella sottozona TOc.12 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o interesse pubblico. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati all'interno delle sottozone di tipo TLb relative alle porzioni entro cui il Piano dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dai Programmi Integrati adiacenti alla presente sottozona. L'area così liberata deve essere sistemata a prato. I margini esterni più distanti dagli Acquedotti, adiacenti alle sottozone TOa.5 e TOa.6 debbono essere schermati con lecci e siepi di alloro.

- Nella sottozona TOc 13 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o interesse pubblico. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati all'interno della sottozona TLb.1 relativa alla porzione entro cui il Piano dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dal Programma Integrato di cui la presente sottozona è parte.

Le aree così liberate debbono essere sistemate a prato. Il margine adiacente alla sottozona TLb1 deve essere schermato con pini domestici, lecci e siepi di alloro.

Quanto sopra prescritto è condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano paesistico nella sottozona TLb.1 facente parte del medesimo Programma Integrato.

- Nella sottozona TOc.14 è fatto obbligo di restaurare il complesso dei mulini addossati all'Acquedotto nella parte occidentale e di tenere libero un passaggio nella parte orientale del medesimo, eliminando tutti i manufatti illegittimamente presenti. E' fatto altresì obbligo di ripristinare in superficie il corso dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII.

Quanto sopra prescritto costituisce condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano paesistico nella sottozona TLb.1 facente parte del medesimo Programma Integrato.

- Nella sottozona TOc.15 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti illegittimamente esistenti, nonché gli impianti sportivi, di ricondurre tutta la zona a prato, realizzare una schermatura con un doppio filare di pini e lecci lungo i margini delle sottozone TLa.12 e TI.15. E' fatto obbligo di ripristinare in superficie il corso dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII, e di rivegetarlo con alberature rade di salici.

- Nella sottozona TOc.16 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o non siano di interesse pubblico, per una fascia di almeno 50 metri lungo l'Acquedotto. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati all'interno delle sottozone TLb.2 e TLb.3 relative alle porzioni entro cui il Piano dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dal Programma Integrato di cui la presente zona è parte.

Le aree così liberate debbono essere sistemate a prato. E' fatto obbligo di ripristinare in superficie il corso dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII, e di rivegetarlo con alberature rade di specie riparali multiple adatte per il consolidamento delle sponde in continuità con la sottozona TOc.15.

Quanto sopra prescritto è condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano paesistico nelle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 facenti parte di Programmi Integrati tra loro prossimi.

- Nella sottozona TOc.17 essendo tale sottozona compresa solo parzialmente in un Programma Integrato, si raccomanda al comune di Roma di inserirla per intero in tale Programma, nell'ambito del quale predisporre un progetto per l'attraversamento sotterraneo della Via Tuscolana in modo da limitare la viabilità di superficie al solo traffico locale al fine di valorizzare il complesso monumentale di Porta Furba. Per la viabilità di superficie che si conserva si raccomanda di eliminare il manto di asfalto e sostituirlo con i sampietrini.

E' fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o non siano di interesse pubblico. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati all'interno delle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 relative alle porzioni entro cui il presente P.T.P. dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dai Programmi Integrati tra loro prossimi. L'area così liberata deve essere mantenuta a prato. E' fatto inoltre obbligo di ripristinare in superficie il tracciato dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII.

La zona deve essere schermata a pini e lecci verso l'adiacente sottozona TOa.6. La schermatura di pini e lecci deve essere anche prevista in modo da isolare il complesso dalle edificazioni della zona dell'Arco di Travertino e del Quadraro.

Le aree adiacenti agli acquedotti devono essere progressivamente liberate dalle alberature che non dovranno essere rinnovate a conclusione del loro ciclo vegetativo.

Il rispetto delle suddette prescrizioni costituisce condizione per la realizzazione di quanto previsto dal presente piano nelle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9.

- Nella sottozona TOc.18 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o non siano di interesse pubblico, per una fascia di almeno 50 metri lungo i due lati degli Acquedotti. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati all'interno delle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 relative alle porzioni entro cui il P.T.P. dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dai Programmi Integrati tra loro prossimi.

Le aree così liberate debbono essere sistemate a prato. E' fatto obbligo di ripristinare in superficie il corso dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII, e di rivegetarlo con alberature rade di salici schermandone il margine verso le parti edificate con un filare di pini domestici e lecci. Analoghe alberature devono essere previste lungo la via di Torre Branca e lungo il lato adiacente alla linea ferroviaria.

Può essere consentita la realizzazione di un percorso ciclabile da prevedersi nelle aree marginali. Quanto sopra prescritto è condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano paesistico nelle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 .

- Nella sottozona TOc.19 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o non siano di interesse pubblico, per una fascia di almeno 50 metri lungo il tracciato della Via Latina. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati all'interno delle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 relative alle porzioni entro cui il P.T.P. dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dai Programmi Integrati tra loro prossimi.

Le aree così liberate debbono essere sistemate a prato e deve essere riportato in superficie il tracciato della Via Latina, lungo il quale dovranno essere messi a dimora cipressi e pini domestici in analogia alla odierna sistemazione del Parco delle Tombe Latine con il quale la presente zona si pone in continuità.

Quanto sopra prescritto è condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano paesistico nelle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 .

- Nelle porzioni delle sottozone TOc/16, TOc/17, TOc/18 e TOc/19, comprese nel perimetro dei Programmi integrati, la prevista eliminazione dei manufatti nonché la sistemazione paesaggistica delle aree liberate, compreso il ripristino in superficie del tracciato dell'Acqua Mariana, va valutata nell'ambito del procedimento di formazione del PRINT.

- Nella sottozona TOc.20 il margine della strada in adiacenza della sottozona TLa.14 deve essere alberato con un filare di lecci e pini domestici con funzione di schermatura. Può essere consentita la realizzazione di un percorso ciclabile da prevedersi nelle aree marginali.

- Nella sottozona TOc.21 relativa all'attraversamento del tracciato della via Latina entro la zona O di recupero urbanistico di Tor Fiscale limitatamente alle parti sottoposte al vincolo diretto istituito con D.M. 2/3/1998 ai sensi della legge 1089/1939 in cui il piano di recupero comunale prevede la conservazione dei volumi esistenti, devono essere eliminati i manufatti privi di valore storico-monumentale e/o estetico-tradizionale e che non abbiano interesse pubblico. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale liberazione possono essere ricollocati nelle sottozone TLa.14, TLa.15, oggetto del piano di recupero vigente, costituendo pertanto variante al medesimo, oppure all'interno delle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 relative alle porzioni entro cui il PTP dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dai Programmi Integrati previsti nelle zone adiacenti.

Le aree così liberate debbono essere sistemate a prato e deve essere riportato in superficie il tracciato della Via Latina, lungo il quale dovranno essere messi a dimora cipressi e pini domestici in analogia alla odierna sistemazione del Parco delle Tombe Latine con il quale la presente zona si pone in continuità, attraverso la sottozona TOc.19. I margini possono essere schermati con siepi di alloro o leccio squadrate.

- Nelle sottozone TOc.22, TOc.23 e TOc.24 relative all'attraversamento del tracciato della via Latina entro la zona O di recupero urbanistico di Tor Fiscale limitatamente alle parti sottoposte al vincolo diretto istituito con D.M. 2/3/1998 ai sensi della legge 1089/1939 in cui il piano di recupero comunale prevede la realizzazione di nuove cubature non debbono essere realizzate nuove volumetrie. Le nuove cubature previste dal piano di recupero pertinenti a tali parti possono essere ubicate rispettivamente all'interno delle sottozone TLb.4, TLb.5 e TLb.6 che completano le medesime zone di piano di recupero di cui le prime sono parte.

Le aree lasciate libere debbono essere sistemate a parco in continuità con quanto previsto per l'adiacente sottozona TOc.21.

- Le prescrizioni volte al recupero della via Latina nelle porzioni delle sottozone TOc/21, 22, 23 e 24 comprese nell' APPD Tor Fiscale devono essere attuate tramite un programma integrato di cui all'art. 31bisL.R. 24/98 promosso dal Ministero (MiBAC), dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma finalizzato al recupero del tracciato della via Latina.

- Nella sottozona TOc.25 al fine della valorizzazione del fascio degli Acquedotti e della Via Latina è fatto obbligo di ricomporre il piano di campagna delocalizzando o interrando l'attraversamento della linea ferroviaria., di liberare l'area da tutti i manufatti che non siano di interesse pubblico o che non abbiano valore storico-monumentale e/o estetico-tradizionale, compresi gli impianti sportivi. Devono essere riportati alla luce il tracciato della Via Latina e il corso dell'Acqua Mariana, quest'ultimo secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII, che devono essere evidenziati con alberature analoghe a quelle indicate rispettivamente nelle precedenti sottozone. TOc.19 e TOc.18. Nel rispetto dei beni monumentali, può essere realizzato un percorso ciclabile in continuità con quello delle sottozone limitrofe.

- Nella sottozona TOc.26 debbono essere eliminati i manufatti incompatibili con le finalità di valorizzazione dell'antica Basilica di S. Stefano e l'area così liberata deve essere sistemata a parco. Il lato verso l'adiacente sottozona TLb.3 deve essere alberato a pini domestici e lecci.

- Nella sottozona TOc.27 la tutela è finalizzata al ripristino in superficie del tracciato della Via Latina. Si raccomanda pertanto al Comune di Roma di predisporre un progetto per il sottopasso della Via Appia Nuova con conseguente sistemazione a parco pubblico del tratto riportato in superficie della Via Latina lungo la quale dovranno essere messi a dimora cipressi e pini domestici in analogia alla odierna sistemazione del Parco delle Tombe Latine.

- Nella sottozona TOc.28 la valorizzazione della Via Latina deve essere accompagnata dalla messa a dimora di pini domestici e lecci con funzione di schermatura verso gli edifici esistenti nella contigua sottozona TLa.9 compatibilmente con l'eventuale presenza di reperti archeologici.

- Nella sottozona TOc.29, relativa al tratto urbano della Via Latina, deve essere redatto un piano di arredo urbano per la valorizzazione della strada antica che ne consenta la riconoscibilità con alberature analoghe a quelle previste nella sottozona TOc.28 e pavimentazione a sampietrini.

- Nella sottozona TOc.30 relativa al sistema insediativo della Valle della Caffarella è fatto obbligo di provvedere alla valorizzazione dell'insieme,

restauro i complessi archeologici e monumentali presenti come il Sepolcro di Annia Regilla, i Casale Tarani, Vigna Cardinali e Gualtieri, la Vaccareccia, le cisterne romane, le ville romane, il Colombario Costantiniano e la Torre Valca. Vanno messe a dimora alberature di tipo querce caducifoglie e bagolari. L'area può essere attrezzata con un percorso pedonale, valutando la possibilità di realizzare una pista ciclabile purchè non sia di eccessivo impatto. Nei tratti di attraversamento dei fondovalle le alberature possono essere di gelsi o altre specie igrofile. Il pianoro alle spalle della grande cisterna romana, affacciata sul costone verso la valle, può essere piantumato con pineta rada. Il ripiano antistante il Casale Gualtieri può essere trattato a querce caducifoglie e lecci. L'accesso dal quartiere Appio-Latino può essere piantumato a querce.

- Nella sottozona TOc.31 è fatto obbligo di restaurare i casali Torlonia e di alberare il margine verso l'adiacente sottozona TOb.1, costituito dal margine del corso dell'Almone da ripristinare in superficie, con essenze igrofile.

- Nella sottozona TOc.32, interessata dalla presenza di vecchi casali, devono essere eliminati i manufatti e le attività incompatibili con il pregio dei luoghi o, in alternativa all'eliminazione, esclusivamente per i manufatti legittimamente realizzati o legittimati, è consentita la riconversione delle attività presenti previo intervento di riqualificazione che conservi quello che resta di antichi filari e giardini, riconnettendoli in un disegno quanto più unitario possibile. Verso l'adiacente sottozona TOc.33, relativa alla Via Ardeatina, devono essere messe a dimora querce.

- Nella sottozona TOc.33 devono essere restaurati i muri di cinta che racchiudono la Via Ardeatina. Deve essere eliminata la vegetazione infestante nel primo tratto dove possono essere messe a dimora delle querce caducifoglie. Devono essere valorizzate le rupi antistanti l'ingresso delle Fosse Ardeatine. L'edificio all'incrocio con la Via delle Sette Chiese deve essere restaurato, eliminando tutte le strutture precarie.

Deve essere predisposto un progetto di percorso pedonale che conduca fino al Santuario del Divino Amore con possibilità di pista ciclabile. Nel tratto antistante la valle di San Sebastiano, adiacente la sottozona TOc.34, il lato verso la basilica va liberato dalla vegetazione che occlude la vista della basilica stessa: qui possono conservarsi le specie arboree di maggior sviluppo a tronco nudo. Le rupi vanno mantenute a giardino di roccia, lasciandovi solo la vegetazione spontanea di piccola dimensione.

Deve essere eliminata la vegetazione infestante lungo i margini anche nel tratto a sud di Via Sartorio per aprire le vedute panoramiche sia verso Tor Marancia che verso l'Appia Antica, valorizzando i tagli tufacei della strada e conservando le specie di maggior sviluppo arboreo.

- Nella sottozona TOc. 34 che riguarda due porzioni della Valle di San Sebastiano di connessione tra la Via Ardeatina e la Via Appia Antica deve essere conservato il filare di pini esistente lungo il margine settentrionale della zona TI.42. La valle va liberata da tutta la vegetazione arbustiva. Va piantumato con filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone il margine della Via Oratoria (attuale Via San Sebastiano).
- Nella sottozona TOc. 35 formata da due porzioni, una all'angolo tra la Via Appia Antica e Via di San Sebastiano e l'altra tra la Via Appia Antica e Vicolo della Basilica, devono essere restaurati gli edifici prospettanti sulla Via Appia Antica e delocalizzate le attività e i manufatti incompatibili con il pregio del luogo.
- Nella sottozona TOc.36, formata da due porzioni costituite dall'esterno del Castro Caetani attraversati dall'Appia Antica, la tutela è finalizzata alla valorizzazione della visibilità e fruibilità dell'esterno del Castro Caetani stesso attualmente occultato dalla vegetazione delle ville che arriva fino al suo margine. Le recinzioni dal lato del vivaio devono essere arretrate in modo da lasciare liberi i monumenti all'interno e l'area così liberata va mantenuta a prato. Gli ingressi delle ville devono essere pure arretrati, liberati dalla vegetazione arborea, ad eccezione degli esemplari di maggior sviluppo e pregio botanico.
- Nella sottozona TOc.37 la tutela è finalizzata alla valorizzazione delle Catacombe Ebraiche, delle Catacombe di Pretestato e del complesso monumentale del Colombario dei Calventii e dei Cercenii dei quali ultimi deve essere resa possibile la visitabilità creando un intorno ambientale sufficientemente ampio per consentire la godibilità del luogo. Per quanto riguarda l'area tra le Catacombe Ebraiche e Via della Basilica deve essere sistemato il margine lungo quest'ultima, conservando solo le alberature di pregio e liberando la pendice dalla vegetazione infestante. Il margine soprastante, adiacente alla zona TI.24 può essere piantumato con un filare di querce.
- Nella sottozona TOc.38₂ relativa al Colombario dei Liberti di Augusto, grazie al ristorante che vi è installato è possibile visitare il monumento. Fermo restando quindi l'uso che, come detto, ne consente la visitabilità e la conservazione, tuttavia il reperto archeologico vero e proprio dovrebbe essere liberato dai manufatti impropri, comprese le riproduzioni in gesso di statue, la attuale pavimentazione di mattonelle dovrebbe essere rimossa, tutta la parte scoperta del colombario dovrebbe essere liberata dalle attrezzature a servizio del ristorante. L'attività del ristorante può trovare facile collocazione negli altri manufatti interni all'area. Deve essere ristrutturato il muro di cinta del

complesso che affaccia sull'Appia Antica, come meglio specificato nel "Piano progetto di dettaglio della via Appia Antica" di cui alla serie cartografica EEE3*, alla quale si rinvia.

- Nella sottozona TOc. 39 deve essere liberato il margine della Via Appia Pignatelli dalla vegetazione infestante, sistemato il ciglio per consentire un più facile accesso al ripiano adiacente affacciato sulla valle della Caffarella e una migliore godibilità dei valori panoramici.

Tale margine deve essere alberato con un filare di pini domestici e può essere attrezzato con un percorso pedonale ed eventualmente anche ciclabile, affiancando ai pini anche querce caducifoglie. Intorno ai reperti archeologici (cisterna, villa romana, la strada che attraversa il piano etc...), vanno messi a dimora piccoli gruppi arborei di cipressi, lecci e querce. Le alberature di pregio esistenti, tra cui alcune magnifiche querce, devono essere conservate. E' consentito il mantenimento dell'attività agricola ove presente.

- Nella sottozona TOc. 40 la tutela è finalizzata alla valorizzazione del forte militare, la Batteria dell'Acquasanta. Ove venisse meno la necessità dell'uso a fini militari si auspica la trasformazione a fini sociali e culturali, utilizzando sia il Forte che i manufatti che lo circondano. In modo particolare, il Forte può essere oggetto di restauro, mentre gli altri manufatti possono formare oggetto anche di ristrutturazione urbanistica.

- Nella sottozona TOc. 41 la via Appia Pignatelli va alberata lungo i margini con alberature a gruppi con querce o specie analoghe di fondovalle e, in prossimità del piccolo corso d'acqua, con specie igrofile. Nella parte sottostante la Batteria dell'Acquasanta l'area va tenuta quanto più possibile libera in modo che sia evidente la vecchia struttura fortificata.

- Nella sottozona TOc. 42 va restaurato l'intero complesso settecentesco dei Bagni dell'Acquasanta. Le aree circostanti possono essere sistemate a giardino.

- Nella sottozona TOc.43 la tutela è finalizzata alla salvaguarda del valore panoramico della Via Appia Nuova nel tratto compreso tra Via dell'Almone e il IV Miglio. Non sono consentite nuove edificazioni. Devono essere eliminati tutti i manufatti che non siano di interesse pubblico o che non abbiano valore storico-monumentale e/o estetico-tradizionale, nonché le attività incompatibili con il pregio dei luoghi. Fatta salva l'area circostante l'Osteria del Tavolato la sottozona deve essere lasciata libera da vegetazione per consentire le visuali aperte sia verso gli Acquedotti che verso l'Appia Antica.

- Nella sottozona TOc. 44 la tutela è finalizzata alla valorizzazione del tracciato della Via Castrimoeniensis che ne percorre il margine settentrionale

e alla schermatura dell'area degli Acquedotti rispetto alle zone edificate dello Statuario e del IV Miglio. Il margine sud occidentale deve essere alberato con pini domestici e lecci.

- Nella sottozona TOc.45 la tutela è finalizzata alla salvaguarda del valore panoramico della Via Appia Nuova di "cannocchiale" sia verso Campo Barbarico a nord sia verso la Villa dei Quintili a sud.

Trattandosi di sottozona solo parzialmente compresa in un Programma Integrato, si raccomanda al comune di inserirla completamente nel perimetro di tale strumento e di predisporre un progetto di arredo urbano che valorizzi il carattere di cannocchiale della strada, riordinando le recinzioni, risistemando le alberature con allineamento a viale.

Quanto sopra prescritto è condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano paesistico nelle sottozone TLb.10, TLb11 e TLb12 facenti parte del medesimo Programma Integrato.

- Nella sottozona TOc. 46 la tutela è finalizzata alla valorizzazione delle straordinarie vedute verso gli Acquedotti, purtroppo deturpate dall'esistenza degli impianti sportivi e dall'attraversamento delle infrastrutture ferroviarie che devono essere rispettivamente delocalizzati e interrati così come devono essere eliminati i manufatti che non siano di interesse pubblico o che non abbiano valore storico-monumentale e/o estetico-tradizionale. Il piano di campagna così ricomposto e liberato deve essere tenuto a prato. E' fatto inoltre obbligo di ripristinare in superficie il corso dell'Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII. Deve essere realizzata una schermatura mediante la messa a dimora di un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone verso la Via del Quadraro, lungo il margine della sottozona TLa.23 per le edificazioni del Tuscolano.

- Nella sottozona TOc. 47 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o non siano di interesse pubblico, per una fascia di almeno 50 metri lungo il tracciato della Via Latina. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati all'interno delle sottozone TLb.13, TLb.14 e TLb.15 relative alle porzioni entro cui il P.T.P. dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dal Programma Integrato di cui la presente zona è parte.

Le aree così liberate debbono essere sistemate a prato e i margini esterni verso la sottozona TLb.15 schermati con alberature di pini domestici o altre specie arboree autoctone. E' fatto obbligo di ripristinare in superficie il tracciato della Via Latina., i cui fianchi devono essere alberati con pini domestici o altre specie arboree autoctone.

Quanto sopra prescritto è condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano paesistico nelle sottozone TLb.13, TLb.14 e TLb.15 facenti parte del medesimo Programma Integrato.

- Nella sottozona TOc.48 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o non siano di interesse pubblico, per una fascia di almeno 50 metri dal tracciato antico della Via Latina che deve essere riportata in superficie. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati all'interno delle sottozone TLb.16 e TLb.17 relative alle porzioni entro cui il Piano dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dalla zona urbanistica di cui la presente sottozona è parte. Inoltre le trasformazioni previste dagli S.U.V. nella presente sottozona debbono essere concentrate nelle zone TLb 16 e TLb.17. Infatti in questa sottozona sono consentiti solo gli attraversamenti dei binari. Tuttavia, poiché obiettivo principale di tutela è la valorizzazione della strada e del suo intorno, i binari possono solo sovrappassare o sottopassare la via antica. Le aree così liberate debbono essere sistemate a prato e i margini esterni verso le sottozone TLb.16, TLb.17 e TLb.18 schermati con alberature di pini domestici o altre specie arboree autoctone. I fianchi della via Latina devono essere alberati in continuità con quanto previsto nell'adiacente sottozona TOc.47, con pini domestici o altre specie arboree autoctone.

Quanto sopra prescritto è condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano paesistico nelle sottozone TLb.16 e TLb.17 facenti parte della medesima zona urbanistica.

- L'eliminazione dei manufatti prevista nelle porzioni delle sottozone TOc/47 e TOc/48 comprese nel PRINT Capannelle, sarà valutata nell'ambito del procedimento di formazione del medesimo strumento urbanistico

- Nella sottozona TOc.49 è fatto obbligo di ripristinare in superficie il tracciato della Via Latina, i cui fianchi devono essere alberati in continuità con quanto previsto nell'adiacente sottozona TOc.48, con pini domestici o altre specie arboree autoctone. I margini esterni verso le sottozone TLb.18 e TLb.19 devono essere schermati con alberature di pini domestici o altre specie arboree autoctone. In questa sottozona non è consentita l'ubicazione di nuove volumetrie, le nuove cubature derivanti dalla zona urbanistica di cui la presente sottozona è parte debbono essere localizzate all'interno della sottozona TLb.19, la cui realizzazione è subordinata a quanto sopra prescritto per la presente sottozona.

- Nella sottozona TOc.50 è fatto obbligo di ripristinare in superficie il tracciato della Via Latina, i cui fianchi devono essere alberati in continuità con

quanto previsto nell'adiacente sottozona TOc.49. I margini esterni verso la sottozona TLb.18 devono essere schermati con alberature di pini domestici o altre specie arboree autoctone. In questa sottozona non è consentita l'ubicazione di nuove volumetrie, le nuove cubature derivanti dalla zona urbanistica di cui la presente sottozona è parte debbono essere localizzate all'interno della sottozona TLb.18, la cui realizzazione è subordinata a quanto sopra prescritto per la presente sottozona.

- Nella sottozona TOc.51 è fatto obbligo di ripristinare in superficie il tracciato della Via Latina, i cui fianchi devono essere alberati in continuità con quanto previsto nelle adiacenti sottozone TOc.49 e TOc.50. I margini esterni verso le sottozone TLb.20, TLa.24, TLa.25 e TOa.9 devono essere schermati con alberature di pini domestici o altre specie arboree autoctone. In questa sottozona non è consentita l'ubicazione di nuove volumetrie. Nella porzione compresa nell'APPD Osteria del Curato 2 è consentita la realizzazione delle cubature derivanti dal piano attuativo approvato con DGR 1066 del 2.8.02, a condizione che sia lasciato un margine inedificato adeguato dal tracciato della via Latina.

- Nella sottozona TOc.52 non è consentita l'ubicazione di nuove volumetrie. Le nuove cubature derivanti dal Programma Integrato di cui la presente sottozona è parte debbono essere localizzate all'interno delle sottozone TLb.13, TLb.14 e TLb.15 la cui realizzazione è subordinata a quanto sopra prescritto per la presente sottozona.

Nel caso di intervento diretto deve essere rispettata la distanza di 50 mt. dal corso d'acqua e la distanza dagli acquedotti, che restano aree precluse alla nuova edificazione. (3)

- Nella sottozona TOc.53 per quanto possibile compatibilmente con lo spazio a disposizione deve essere integrata l'alberatura esistente con la messa a dimora di pini e lecci in adiacenza della sottozona TLa.21 sul lato orientale della Via Appia Nuova.

- Nella sottozona TOc.54 la tutela è finalizzata alla valorizzazione del tratto della Via Appia Nuova antistante l'Ippodromo delle Capannelle. Devono essere restaurati i vecchi manufatti legati all'attività delle corse, in particolare le antiche osterie e il complesso di Tor di Mezzavia. Lungo il margine di Via delle Capannelle verso il casale di Roma Vecchia deve essere messo a dimora un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone. Dopo la Trattoria delle Corse il lato occidentale della strada tra questa e il fosso, a sud della Via del Casale della Sergetta, deve essere alberato con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone che garantisca nello stesso tempo la schermatura in alto e la visuale a livello di percorrenza. Lungo la Via Appia Nuova deve essere attrezzato un percorso pedonale utilizzando il lato orientale della strada da Via di Casal Rotondo alla Scuola di Meccanica Agraria e il lato occidentale da quest'ultima fino all'Acquedotto dei Quintili. In quest'ultimo tratto debbono

(3) norma integrata in adeguamento all'emendamento alla proposta n. 91 del 13/1/2010 all'allegato B – osservazioni dei privati scheda FT_1, approvato dal Consiglio Regionale (punto 10 della DCR n. 70 del 10/02/2010).

altresì essere effettuati lungo il fosso del Calice gli interventi previsti per i corsi d'acqua al successivo art. 74. I due lati di via di Casal Rotondo debbono essere alberati con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone.

- Nella sottozona TOc.55 è fatto obbligo di provvedere al restauro dei manufatti delle tribune e delle attrezzature annessi all'Ippodromo delle Capannelle eliminando tutti i manufatti impropri, in particolare le strutture metalliche che deturpano l'antico impianto delle tribune. Le eventuali necessità di ampliamento, purché collegate all'efficienza dell'Ippodromo, devono essere sottoposte a progettazione unitaria che preveda prioritariamente la valorizzazione del complesso dell'ippodromo. Nella fascia di rispetto del corso d'acqua sono consentiti esclusivamente interventi di recupero dei manufatti esistenti.

- Nella sottozona TOc.56 è previsto il restauro dei vecchi manufatti della Scuola di Meccanica Agraria. Le eventuali necessità di ampliamento, purché collegate al mantenimento delle attività tradizionalmente proprie del complesso, devono essere concentrate nell'adiacente sottozona TPa.77., la cui realizzazione è subordinata a quanto previsto per la presente sottozona.

- Nella sottozona TOc. 57 la tutela è finalizzata alla valorizzazione del Forte militare Appio. Ove venisse meno la necessità dell'uso a fini militari se ne auspica la trasformazione a fini sociali e culturali, utilizzando sia il Forte che i manufatti che lo circondano. In modo particolare, il Forte può essere oggetto di restauro, mentre gli altri manufatti possono formare oggetto anche di ristrutturazione urbanistica. Deve essere intrapresa la progressiva eliminazione degli eucalipti e la eliminazione degli arbusti intorno al Forte e sui terrapieni.

- Nella sottozona TOc.58 relativa al Mausoleo di S. Urbano e Villa di Marmenia si deve rendere fruibile il complesso archeologico e liberarlo dalle sistemazioni improprie come la piccola piscina situata tra esso e la Via Appia Antica. Per i margini verso la Via Appia Antica si veda quanto contenuto nel "Piano progetto di dettaglio della via Appia Antica" di cui alla serie cartografica EEE3*, alla quale si rinvia.

- Nella sottozona TOc.59 all'incrocio con il vicolo di San Sebastiano deve essere riorganizzato tutto il tessuto edilizio esistente, e restaurate le recinzioni lungo la Via Ardeatina. Possono essere realizzati parcheggi secondo le modalità dell'art 35. p.to a 3 nell'ambito di un progetto di riqualificazione della sottozona.

- Nella sottozona TOc.60 relativa a un'area adiacente alla via Ardeatina immediatamente ad occidente di questa deve essere attrezzato un percorso pubblico, sia pedonale che ciclabile che conduca da Roma all'Annunziatella e quindi al Divino Amore riproponendo, su un tracciato leggermente diverso, l'antico itinerario delle Sette Chiese. Il percorso deve essere alberato con bagolari, querce e specie analoghe a quelle esistenti nella vicina sottozona TOc.61. Anche il margine della via dell'Annunziatella deve essere alberato con bagolari.
- Nella sottozona TOc.61 vanno valorizzate le rupi che costeggiano la via Ardeatina e le notevoli alberature che le ornano composte di bagolari e querce.
- Nella sottozona TOc.62 il tracciato della via Ardeatina dopo l'incrocio con Vicolo dell'Annunziatella, deve essere alberato in analogia alla sottozona TOc.61 con bagolari e querce, preferendo tra queste ultime i lecci.
- Nella sottozona TOc.63 che interessa nel tratto più settentrionale la valle di Tor Carbone da Via dell'Annunziatella a Via Ardeatina deve essere attrezzato un tracciato alternativo al percorso verso il Santuario del Divino Amore. Tale nuovo percorso va alberato con querce e bagolari e anche con specie igrofile. Alla ripresa della Via Ardeatina l'alberatura può essere composta da querce sempreverdi, lecci o bagolari.
- Nella sottozona TOc.64 relativa alla Villa dei Numisi deve essere valorizzato il complesso archeologico nel suo insieme. Compatibilmente con il rispetto delle presenze archeologiche deve essere alberata la linea di compluvio interna alla sottozona con gruppi radi di essenze igrofile e i margini delle zone TI35 e TI36 con lecci e querce.
- Nella sottozona TOc.65 relativa al margine della Via Ardeatina interno alla zona urbanistica di Cavapace deve essere realizzata la sistemazione dell'intera area come parte del percorso da Roma al Divino Amore con punti di sosta e di ristoro, con la messa a dimora di alberare in analogia al resto della strada con querce e bagolari. In questa sottozona non è consentita l'ubicazione di nuove volumetrie, le nuove cubature derivanti dalla zona urbanistica di cui la presente sottozona è parte debbono essere localizzate all'interno della sottozona TLb.21, la cui realizzazione è subordinata a quanto sopra prescritto.
- Nella sottozona TOc.66 da Via di Vigna Murata al G.R.A. il percorso ciclo-pedonale da realizzare sul margine orientale della Via Ardeatina deve essere alberato con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone e un secondo filare di querce.

- Nella sottozona TOc.67 relativa al tratto esterno al GRA della Via Ardeatina, il percorso ciclo-pedonale verso il Divino Amore, deve essere alberato a pini domestici o altre specie arboree autoctone e devono essere valorizzati i reperti archeologici presenti ai margini della strada.
- Nella sottozona TOc.68 il percorso verso il Divino Amore che probabilmente non può essere realizzato in fregio alla Via Ardeatina per la presenza di tagliate che stringono la strada sul fianco orientale, può essere previsto lungo il margine dell'interpodereale verso i Casali Le Grotte. Devono essere valorizzate le rupi di carattere naturale che orlano la Via Ardeatina verso est, nonché i reperti archeologici presenti. Questo tratto deve essere alberato a querce.
- Nella sottozona TOc.69 il complesso degli edifici appartenenti al Golf dell'Acquasanta deve essere restaurato.
- Nelle sottozone TOc.70 (due porzioni), TOc.71, TOc.72 e TOc.73 relative rispettivamente a Via di Fioranello, Via di Torricola, Via di Tor Carbone e Via delle Falcognana, strade di bonificamento agrario costruite in base alle leggi per l'Agro Romano i margini stradali debbono essere alberati con filari di pini domestici o altre specie arboree autoctone o querce spoglianti e, comunque, in continuità con le essenze dei tratti già alberati, e attrezzate con percorsi pedonali e/o ciclabili.
- Nella sottozona TOc.74 deve essere restaurato e valorizzato il complesso monumentale del Santuario del Divino Amore mediante una sistemazione a parco dell'intera sottozona con particolare attenzione alla valorizzazione dell'esterno della cinta muraria. L'attuazione di quanto prescritto nella presente sottozona costituisce condizione per la realizzazione di quanto consentito nella sottozona TPa.97.
- Nella sottozona TOc.75 relativa al ripiano di Casal Rotondo, la valorizzazione dell'importante complesso archeologico deve prevedere l'interramento della linea ferroviaria, peraltro già fortemente incassata e la ricomposizione del piano di campagna tra questo e Via di Torricola, così come sta avvenendo nell'area a sud-est di Via di Torricola. L'area così ricomposta deve essere condotta a prato-pascolo o a seminativo nudo in modo da lasciare libera la visuale del monumento. Nell'area posta a sud-est di Via di Torricola devono essere eliminati i manufatti privi di carattere storico monumentale e/o estetico-tradizionale o che non siano di interesse pubblico che vanno restaurati. I due lati di via di Casal Rotondo debbono essere alberati con un filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone .

- Nella sottozona TOc.76 relativa alla Valle dei Quintili, la tutela è finalizzata alla valorizzazione dell'Acquedotto, del suo intorno paesaggistico, nonché della Via Appia Antica che in questo tratto attraversa una depressione. Pertanto l'area deve essere liberata da tutti i manufatti impropri e dalle attività a questi collegate che ne deturpano il quadro paesaggistico, deve essere inoltre condotta a prato-pascolo o seminativo nudo.
- Nella sottozona TOc.77 devono essere eliminati tutti i manufatti presenti. L'area così liberata deve essere condotta a prato pascolo o seminativo nudo.
- Nella sottozona TOc.78 devono essere delocalizzati tutti i manufatti e le attività impropri. L'area così liberata deve essere condotta a seminativo nudo o a prato-pascolo in continuità con l'adiacente sottozona TOc.77, mantenendo le alberature di pregio esistenti. La Via Appia Nuova deve essere alberata con pini domestici per garantire sia la schermatura delle aree retrostanti sia la visuale a livello di percorrenza verso l'Appia Antica.
- Nella sottozona TOc.79 la tutela è volta alla valorizzazione del Mausoleo di Gallieno. Il piano di campagna va mantenuto a prato-pascolo. Il margine meridionale verso la sottozona TPa.87 può essere alberato con gruppi di querce.
- Nella sottozona TOc.80 la tutela è finalizzata alla valorizzazione del mausoleo denominato Monte di Terra. Devono pertanto essere delocalizzate le attività e i manufatti impropri. Deve essere ripristinato il piano di campagna, il cui margine verso l'adiacente sottozona TPa.87 deve essere alberato con un filare di querce. Il margine verso Santa Maria delle Mole deve essere schermato con un'alberatura composta da pini domestici e lecci.
- Nelle sottozone TOc.84, TOc.85 e TOc.86, relative a tratti della via Appia Antica, si applica quanto contenuto nel "Piano progetto di dettaglio della via Appia Antica" di cui alla serie cartografica EEE3*, alla quale si rinvia.
- La zona di tutela orientata TOc/87 (ex TPa/55, TPa/56, TPA/57, TPa/58) è costituita dal comprensorio di Tor Marancia da sottoporre ad un unico progetto di valorizzazione dei sistemi archeologici e paesaggistici congiuntamente con gli organi competenti del Ministero (SBAR e SBAPR).

- d) - Sottozona TOd

Nelle sottozone di tipo TOd in tutto o in parte interessate da attività estrattive, è consentita la loro prosecuzione a condizione che al loro completamento si provveda a interventi di riqualificazione ambientale delle intere sottozone, mediante il rimodellamento del suolo e la ricostituzione del piano di campagna, in modo da poter restituire la superficie così bonificata alle utilizzazioni agricole, o comunque a consentirne la rivegetazione.

Per quanto riguarda l'eventuale presenza di beni archeologici, l'attività è subordinata all'esplorazione e all'accertamento della loro consistenza, ed è pertanto subordinata al rilascio di specifico nulla osta da parte degli organi preposti alla tutela, che determineranno, ove necessario, il perimetro delle aree non escavabili.

ZONE DI TUTELA LIMITATA

Art. 41: Carattere delle zone e finalità della tutela limitata

1. La tutela limitata si esercita su zone già completamente edificate o interessate da processi di urbanizzazione e di edificazione, sia all'interno del tessuto edilizio esistente, sia all'esterno di questo in posizione più o meno marginale, costituendo in questo caso una delicatissima fascia di intersezione tra la città e la campagna.

2. In tali zone gli indirizzi di tutela traggono origine dalla valutazione della compatibilità tra le trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti o avvenute al di fuori di questi, e gli obiettivi di salvaguardia degli inquadramenti paesistici in cui queste zone si situano o che sono poste ai loro margini.

3. Il presente Piano detta norme volte a definire la quantità e la qualità delle trasformazioni compatibili con gli obiettivi della tutela e soprattutto a conservare o a ripristinare la qualità ambientale di quel delicato margine che costituisce l'interfaccia città -campagna.

4. Il presente Piano articola la tutela limitata in due sottozone con differenti indirizzi, posti in relazione sia alle specifiche caratteristiche delle aree, sia al diverso grado di compatibilità delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti con le finalità della tutela.

5. Tale articolazione e gli specifici indirizzi di tutela sono contenuti al successivo art.42.

6. I perimetri delle sottozone sono numerati al successivo art.43.

7. La disciplina di tutela si compone di una parte di prescrizioni generali comuni a tutte le sottozone, contenute al successivo art. 44, e di una parte di prescrizioni particolari relative alle sottozone TLb contenute al successivo art. 45.

Art. 42: Indirizzi della tutela limitata

1. Il Piano articola la tutela limitata nelle seguenti due sottozone:

a- sottozone di tutela limitata indicate con la sigla TLa, costituite da aree in cui vi è larga compatibilità tra gli obiettivi di tutela del Piano e le trasformazioni

previste dagli strumenti urbanistici vigenti a cui si rimanda salvo quanto previsto nelle prescrizioni generali contenute nell'articolo 43 . E' infatti finalità della tutela per queste sottozone garantire, mediante l'osservanza delle prescrizioni generali, che le trasformazioni avvengano nel rispetto dei beni presenti e siano accompagnate da interventi di riqualificazione sia edilizia, all'interno dei tessuti, sia ambientale, ai margini di questa;

b- sottozone di tutela limitata con trasformazioni sottoposte a prescrizioni particolari indicate con la sigla TLb e costituite da aree trasformabili, di nuova edificazione in cui ai fini della tutela ambientale le indicazioni contenute negli strumenti urbanistici debbono essere integrate da prescrizioni particolari. Sono altresì costituite da aree inserite recentemente nei Programmi Integrati perimetrati nel nuovo PRG approvato del comune di Roma.

2. Il presente Piano consente quindi le trasformazioni edilizie unicamente quando queste risultano compatibili con gli obiettivi complessivi della tutela ambientale.

Art. 43 Zone di tutela limitata, perimetri

1. Le sottozone di tutela limitata TLa sono numerate da TLa/1 a TLa/29; le sottozone di tutela limitata TLb sono numerate da TLb/1 a TLb/28; sono delimitate e georeferenziate alle tavole serie EE3.

Art. 44 Prescrizioni generali per le zone di tutela limitata

1. Nell'ambito del presente Piano le zone di tutela limitata sono disciplinate dalle presenti norme, salvo diverse e più specifiche disposizioni contenute nelle prescrizioni particolari al successivo art.45:

a- In tutte le sottozone di tutela limitata indicate con le sigle TLa, TLb è consentita la realizzazione di nuovi edifici e opere infrastrutturali, con le eccezioni e i limiti di cui al successivo art.45

b- Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche debbono avvenire nel rispetto dei beni di cui ai capi II e III delle presenti norme

c- Il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili è quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto espressamente indicato nelle prescrizioni particolari, per ciascuna zona al successivo articolo 45.

d- L'edificazione di nuovi manufatti è consentita a condizione sia di recuperare i manufatti esistenti e compatibili con la tutela e di eliminare quelli incompatibili in conformità a quanto descritto agli artt. 57 - 62 delle presenti norme, sia di alberare il margine adiacente alle zone di tutela TI, TP, TO, secondo quanto prescritto al successivo art. 76. Nei comprensori di edificazione unitaria le altezze degli edifici dovranno essere decrescenti verso il margine esterno che prospetta sulle zone TI, TP, TO.

e- I nuovi manufatti debbono essere realizzati in conformità a quanto prescritto in generale al Capo V, in particolare all'art. 63 delle presenti norme. La costruzione deve seguire ove possibile il profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m. 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde. In ogni caso l'altezza delle costruzioni deve essere calcolata dal punto più basso.

f- I nuovi manufatti, salvo prescrizioni particolari, debbono essere ubicati, ove possibile, in adiacenza a quelli già esistenti o adeguarsi ad allineamenti stradali già formati da altri edifici, nel rispetto comunque dei distacchi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

g- I movimenti di terra che a qualunque titolo si rendano necessari vanno effettuati nel rispetto di quanto disposto all'art. 66 delle presenti norme; è fatto inoltre obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e la successiva cespugliatura e/o alberatura al fine di favorire il loro consolidamento e garantire un'efficace difesa del suolo.

h- Per quanto attiene alla viabilità, nel rispetto di quanto disposto in generale al Capo V, sono consentiti gli interventi previsti al punto b, dell'art. 65 delle presenti norme, e, limitatamente alle sottozone TLa, quanto altro previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

i- I tipi di recinzione che si possono adottare sono elencati all'art. 67 delle presenti norme. Tuttavia lungo i perimetri delle sottozone TLa, TLb che confinano con le zone TI, TOb, TOc, TP sono consentite le recinzioni di cui ai punti a, b, c, e.

l- La progettazione dei nuovi manufatti deve essere corredata dalla previsione di adeguate sistemazioni a terra e delle alberature; la progettazione deve contenere interventi ed azioni finalizzati alla riqualificazione ambientale lungo i margini in caso di contiguità con sottozone del tipo TP, TOb, TOc secondo le modalità prescritte al successivo art.77, punto d, e verso le strade e gli spazi pubblici secondo le modalità descritte al successivo art. 78, punto a.

Art. 45 Prescrizioni particolari per le zone di tutela limitata

1. Il presente Piano detta prescrizioni particolari per le sottozone indicate con la sigla TLb; per queste zone le trasformazioni sono consentite nella misura e nei modi contenuti nella seguente disciplina di tutela, che specifica, integrando e/o in alcuni casi modificando, quanto prescritto al precedente articolo 44.

2. Le trasformazioni consentite sono subordinate alla approvazione di piani urbanistici attuativi corredate del SIP di cui agli artt . 50 e 51 delle presenti norme. In particolare il SIP deve contenere indicazioni sulle sistemazioni a verde e delle alberature.

3. prescrizioni particolari:

- La sottozona TLb.1 rappresenta l'area entro la quale debbono essere ubicate le trasformazioni urbanistiche relative al Programma Integrato previsto dal PRG adottato di cui è parte. In tale sottozona devono essere collocate le volumetrie legittimamente esistenti eliminate dalla limitrofa sottozona TOc.13. Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per le sottozone TOc.13, TOc.14 e TPa.1 facenti parte del medesimo Programma Integrato.

- Le sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8, TLb.9 rappresentano le aree entro le quali debbono essere ubicate le trasformazioni urbanistiche relative ai Programmi Integrati previsti dal PRG approvato tra loro prossimi di cui sono parte. In tali sottozone devono essere inoltre collocate le volumetrie legittimamente esistenti eliminate dalle sottozone TOc.16, TOc.17, TOc.18, TOc.19.

Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per le suddette sottozone di tutela orientata oltre che per le sottozone di tutela paesaggistica TPa.34 e TPa.35 facenti parte del medesimi Programmi Integrati.

- Le sottozone TLb.4, TLb.5, TLb.6 rappresentano le aree entro le quali possono essere ubicate oltre che le nuove cubature ivi previste dal piano di recupero urbanistico di Tor Fiscale, quelle previste dal medesimo strumento rispettivamente nelle sottozone TOc.22, TOc.23 e TOc.24, che completano le medesime zone di piano di recupero di cui le prime sono parte.

- Le sottozone TLb.10, TLb.11, TLb.12, rappresentano le aree entro le quali debbono essere ubicate le trasformazioni urbanistiche relative al Programma Integrato previsto dal PRG approvato di cui sono parte.

Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per le sottozone di tutela orientata TOc.45 e TOb.98 facenti parte del medesimo Programma Integrato.

- Le sottozone TLb.13, TLb.14 e TLb.15 rappresentano le aree entro le quali debbono essere ubicate le trasformazioni urbanistiche relative al Programma Integrato previsto dal PRG approvato di cui sono parte. In tali sottozone devono essere inoltre collocate le volumetrie legittimamente esistenti eliminate dalla sottozona TOc.47.

Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per la suddetta sottozona TOc.47 oltre che per le sottozone TOc.52, TOb.94 e TPa.75 facenti parte del medesimo Programma Integrato.

- Le sottozone TLb.16 e TLb. 17 rappresentano le aree entro le quali debbono essere ubicate le trasformazioni relative alla zona urbanistica prevista dal PRG approvato di cui sono parte. In tali sottozone devono inoltre essere collocate le volumetrie legittimamente esistenti eliminate dalla sottozona TOc.48.

Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per la suddetta sottozona TOc.48 facente parte della medesima zona urbanistica.

- La sottozona TLb.18 rappresenta l'area entro la quale debbono essere ubicate le nuove volumetrie relative alla zona urbanistica prevista dal PRG approvato di cui è parte.

Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per la sottozona TOc.50 facente parte della medesima zona urbanistica.

- La sottozona TLb.19 rappresenta l'area entro la quale debbono essere ubicate le nuove volumetrie relative alla zona urbanistica prevista dal PRG approvato di cui è parte.

Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per la sottozona TOc.49 facente parte della medesima zona urbanistica.

- La sottozona TLb.20 rappresenta l'area entro la quale debbono essere ubicate le nuove volumetrie relative alla zona urbanistica prevista dal PRG approvato di cui è parte.

- La sottozona TLb.21 rappresenta l'area entro la quale debbono essere ubicate le nuove volumetrie relative alla zona urbanistica prevista dal PRG approvato di cui è parte.

L'approvazione del piano di recupero è subordinata alle ulteriori prescrizioni degli organi competenti in riferimento alla fascia respinta nell'osservazione lungo la via di Tor Carbone da mantenere ineditata.

Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate all'attuazione di quanto prescritto dal presente piano per le sottozone TOc.65 e TOb.110 facenti parte della medesima zona urbanistica.

- Nelle sottozone TLb.22 e TLb.23 deve essere messo a dimora un filare di pini domestici e lecci lungo la Via di Ciampino.

Quanto qui prescritto è condizione per la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti nelle presenti sottozone.

- Nella sottozona TLb/24 è consentita la realizzazione della previsione urbanistica ATO R1 Capannelle subordinatamente alla approvazione del piano attuativo nel rispetto delle prescrizioni degli organi competenti, in particolare nel parere della SBAR espresso con nota 29090 del 16/10/2008 nonché della ulteriore prescrizione di realizzare la viabilità di accesso lungo la ferrovia, tra la stessa e l'area occupata dagli edifici relativi all'ippodromo delle Capannelle nelle sottozone TOa/8 e TOa/9 con il divieto di attraversamenti della rimanente parte della sottozona TI/132.

- Nella sottozona TLb/25 è consentita l'attuazione della previsione edificatoria approvata dal commissario ad acta e recepita da PRG .

- Nella sottozona TLb/26 è consentita l'attuazione delle previsioni di PRG come servizi pubblici di livello urbano.

- Nella sottozona TLb/27 è consentita l'attuazione delle previsioni di PRG relative al PRINT Fioranello, subordinatamente alla realizzazione di quanto prescritto nelle sottozone TOb/134 e TOc/70 per la porzione compresa nel medesimo PRINT.

-Nella sottozona TLb/28, all'interno del Pdz 39 Grotta Perfetta, sono consentite le trasformazioni per le sistemazioni a verde e servizi, subordinatamente alle prescrizioni in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

CAPO IV° - ATTUAZIONE DEL PIANO E NORME DI SALVAGUARDIA (L.R. N.24/98 – CAPO V)

Art. 46: Autorizzazioni e pareri paesaggistici

1. Ogni modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni di cui all'articolo 134 comma 1, lettere a, b, c del Codice è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice ed ai pareri paesaggistici relativi agli strumenti urbanistici.

2. Ai sensi dell'articolo 149 del Codice non è richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore-degli-edifici;

b) per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste di cui all'articolo 10, purché previsti ed autorizzati ai sensi della normativa vigente.

d) per gli interventi da effettuare nelle aree individuate dal piano ai sensi dell'articolo 143 co. 4 lettera b) a seguito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 145 del Codice

2 bis Nell'ambito dei beni paesaggistici non sono inoltre soggetti ad autorizzazione paesaggistica sia gli interventi di trasformazione interna agli edifici e manufatti esistenti sia la modifica delle destinazioni d'uso con o senza opere, quando non comportino modifiche dello stato dei luoghi e all'aspetto esteriore degli edifici.

3. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, nelle zone classificate ai fini della tutela, sono espressi in coerenza con le norme del piano e delle relative cartografie.

4. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi ai beni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 134 del Codice si applicano le relative modalità o disciplina di tutela, se compatibili; in caso di contrasto prevale la più restrittiva.

5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 146 del Codice per le opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione delle direttive comunitarie sono rilasciate dall'ente competente all'interno del procedimento di VIA.

6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice prima dell'approvazione del Piano devono intendersi valide, anche se in contrasto con le norme del Piano approvato fino alla scadenza della validità quinquennale dell'autorizzazione medesima

Art. 47: Errata o incerta perimetrazione dei vincoli

1. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del piano e la declaratoria degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del Codice contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice, la Regione d'intesa con il Ministero procede all'adeguamento delle perimetrazioni del piano alla declaratoria dei citati provvedimenti, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della L.R. 24/98.

2. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del piano e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142 del Codice, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 9, 10, 11 e 13 della L.R. 24/98 la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del piano alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23 della L.R. 24/98.

3. Nell'ambito della collaborazione tra Regione ed enti locali, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1 e 2 può essere attivato dai comuni, con deliberazione del consiglio, e da chiunque vi abbia interesse per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.

4. In attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1 e 2, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo 46, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi articoli da 138 a 141 del Codice alla effettiva esistenza dei beni di cui all'articolo 142 del Codice come definita ed accertata ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 11, e 13 della L.R. 24/98.

Art. 48 Rapporti tra pianificazione paesaggistica e altri strumenti di pianificazione

1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti del Piano.

2. Il Piano è sovraordinato rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.

3. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi legittimamente approvati alla data di entrata in vigore della l.r.24/98 e non ancora decaduti.

4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle norme del Piano approvato.

5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di approvazione del piano in conformità alle disposizioni della l.r.24/98 dispone che vengano conformati alle norme del Piano approvato.

Art. 49 Rapporti tra autorizzazioni paesaggistiche e strumentazione urbanistica

1. Qualora il Piano subordini il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri paesaggistici alla formazione di strumenti urbanistici attuativi ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, questi ultimi debbono essere accompagnati da SIP e assumono valore di piano attuativo con valenza paesistica.

Art. 50 Opere e piani da corredare con SIP

1. Nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettere a, b, c del Codice debbono essere accompagnati da SIP i progetti relativi a:

- a) le opere in deroga previste dal Piano o dalla l.r. 24/98;
- b) tutti i piani urbanistici attuativi alla cui formazione il Piano subordina il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri ai sensi del Codice;
- c) le opere e le attività per le quali la legge regionale 24/98 lo preveda nonché le seguenti opere ed attività che risultino consentite dalla normativa del Piano e quando non sottoposte alla procedura di VIA:

- 1) strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a ml. 5,50;
- 2) dighe ed altre opere idrauliche di grande portata;
- 3) utilizzazione, a scopo industriale, di aree con superficie superiore a cinque ettari;
- 4) impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli strumenti urbanistici, che impegnino una superficie del lotto di pertinenza superiore a due ettari;
- 5) impianti zootecnici per allevamenti superiori a:
 - a) 250 UBA (unità bovino adulto);
 - b) 10.000 capi per avicunicoli;
 - c) 100 scrofe per suini;
- 6) elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusionsi radiotelevisive che richiedano la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci);
- 7) gasdotti ed acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
- 8) porti turistici ed approdi di media e grande dimensione anche dei canali navigabili;
- 9) interventi di adeguamento di impianti ferroviari;
- 10) attività o modalità d'uso del suolo con conseguenze rilevanti sulle qualità ambientali e paesistiche del luogo quali depuratori, depositi nocivi, discariche pubbliche, depositi di materiali per esposizione o rivendita comprese macchine o automobili soprattutto se a cielo aperto, attività di autodemolizione compresi depositi di macchinari nuovi o usati, attività di rottamazione e deposito di rottami di ogni genere;
- 11) aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita.

Art. 51: Studio di Inserimento Paesistico – SIP

1. Per le opere e le attività di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e c), il SIP costituisce documentazione integrativa alla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005, essenziale ai fini della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Codice; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- a) descrizione della morfologia dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
- b) descrizione, relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
- c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
- d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

2. Per i piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 50 comma 1, lettera b), il SIP costituisce documentazione essenziale affinché gli stessi assumano valenza paesistica ai sensi dell'articolo 49 delle norme e deve contenere, sintetizzate in elaborati redatti in scala adeguata, precise considerazioni relativamente a:

- a) relazioni tra il piano attuativo e gli strumenti di pianificazione vigenti;
- b) individuazione dell'ambito territoriale del piano con descrizione delle caratteristiche geomorfologiche;
- c) descrizione dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare;
- d) collocazione nel contesto urbano con individuazione delle relazioni spaziali e visive tra il piano ed il tessuto edilizio esistente anche in rapporto con il paesaggio, naturale o antropizzato, circostante;
- e) individuazione delle azioni o prescrizioni tese alla conservazione, alla valorizzazione ed al recupero delle qualità peculiari del bene o dei luoghi cui subordinare l'attuazione degli interventi;
- f) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nei centri storici o in zone a questi limitrofe o visivamente interferenti con essi, delle prescrizioni tese a evitare la continuità tra nuove realizzazioni e gli organismi urbani storici facilitandone la percezione nonché gli squilibri dimensionali sia nel caso di edifici pubblici che privati, nel rispetto delle

tipologie e dei valori estetici tradizionali, con specifico riferimento ai particolari costruttivi, alle finiture ed alle coloriture;

g) individuazione, con particolare riferimento agli interventi da attuare nelle zone non urbanizzate, delle motivazioni della localizzazione e delle azioni e prescrizioni tese ad attenuare gli effetti ineliminabili sul paesaggio.

3. Ai fini della redazione del SIP la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite direttive.

4. In ogni caso, per le opere, le attività ed i piani di cui all'articolo 50 comma 1, lettere a), b) e c) delle presenti norme il SIP deve contenere una valutazione della compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto alla finalità specifica di tutela ambientale e paesistica stabilita per i beni o per gli ambiti, attribuendo a detta finalità preminente rilievo ponderale nelle operazioni di valutazione.

Art. 52 Norme di salvaguardia

1. Le classificazioni di tutela da previste dal presente piano e le relative norme possono costituire riferimento, ai fini delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 comma 2 del Codice successive all'approvazione del Piano, per la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato

CAPO V NORME PER I DIVERSI TIPI DI MANUFATTI

Art. 53: Finalità

1. Il Piano definisce la compatibilità dei manufatti esistenti legittimamente edificati o legittimati con le norme e gli obiettivi di tutela e determina gli interventi necessari per la loro conservazione o la trasformazione.
2. Prevede per quelli ritenuti incompatibili la eliminazione o delocalizzazione.
3. Detta norme volte a disciplinare tipologie, materiali e finiture esterne per le nuove costruzioni e le opere consentite ai sensi del presente PTP.

Art. 54 Classificazione tipologica dei manufatti

I tipi di manufatti sono raggruppati nel modo seguente:

a) Manufatti esistenti articolati in:

- a1) manufatti d'interesse archeologico iscritti nel Repertorio di cui all'allegato 1 e cartografati nelle tavole della serie E3/ bis e EE/3 bis;
- a2) manufatti d'interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, iscritti nel Repertorio di cui all'allegato 1 e cartografati nelle tavole serie E3/ bis;
- a3) manufatti di interesse estetico-tradizionale iscritti nel Repertorio di cui all'allegato 3 e cartografati nella serie E3/ ter;
- a4) manufatti esistenti legittimamente edificati o legittimati (di seguito denominati manufatti esistenti)
- a6) manufatti incompatibili con gli obiettivi della tutela.

b) Manufatti edilizi di nuova costruzione

c) Manufatti relativi a opere infrastrutturali articolati in:

- c1) viabilità;
- c2) movimenti di terra e opere infrastrutturali;
- c3) recinzioni.

2. Il progetto degli interventi previsti fra l'altro, deve contenere precise indicazioni sulla coloritura e sui tipi di finitura esterna, sulle sistemazioni a terra e sugli impianti vegetazionali da effettuarsi, in conformità con quanto prescritto nei capi V e VI delle presenti norme.

Art. 55: Materiali, tipi di finiture e criteri di coloritura

1. Il Piano prescrive per la coloritura degli edifici quanto segue:

a) La coloritura dei manufatti edilizi deve sempre sottolineare l'architettura della facciata, evidenziando i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi.

b) I progetti di nuovi edifici debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si vogliono usare. Gli edifici, i manufatti, ed i complessi in comproprietà rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico, nella coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, devono obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà. La modifica della tinteggiatura degli edifici costituisce alterazione dell'aspetto esteriore degli stessi ed è sottoposto ad autorizzazione paesaggistica.

c) In generale è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio, è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico-monumentale ed estetico-tradizionale; per gli altri tipi di manufatti si consiglia l'uso di quest'ultimo materiale e si consente l'uso di colori vinilici.

d) Come indirizzo generale per tutti gli edifici, e come norme obbligatorie per gli edifici di cui ai punti a2, a3 del precedente articolo si fa obbligo di osservare quanto segue:

- Le superfici di fondo quando sono realizzate ad intonaco liscio debbono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali nobili, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dal beige travertino, al giallo ed ai rossi delle tonalità delle terrecotte.

- Quando le superfici di fondo sono lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato.
- Quando le superfici di fondo sono composte in materiali litoidi o laterizi in vista, debbono essere ripulite e protette.
- Per quanto riguarda i rilievi, essi debbono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali.
- Se sono realizzati in intonaco, devono distinguersi cromaticamente dalle superfici di fondo, quando questa non sia a sua volta lavorata, imitando in generale il colore del travertino.
- Qualora una parte di detti rilievi sia eseguita con specifici materiali lapidei o in laterizio, la restante parte di essi deve essere tinteggiata con i colori di detti materiali.
- Vanno, inoltre, conservati e ripristinati i rilievi realizzati in "trompe l'oeil".
- Le finiture accessorie quali portoni, finestre, ringhiere, pluviali, ecc. se non sono in legno, ma in ferro, debbono essere verniciate.
- Per la determinazione dei colori originali è fatto obbligo di effettuare l'analisi stratigrafica sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografica storica.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUI MANUFATTI

Art. 56 Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente

1. Le operazioni necessarie alla conservazione e alla valorizzazione dei manufatti esistenti, differenziate in relazione alle diverse caratteristiche loro proprie, istituite al precedente art. 54 e compatibili con gli obiettivi della tutela, sono consentite, ancorché nelle zone di Tutela Integrale, entro i limiti delle categorie d'intervento previste dall'art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d del DPR 380/01.
2. Sono ammessi inoltre, ove specificamente previsti nel capo III del presente Piano interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all' articolo 3 comma 1 lettera f) del DPR 380/01
3. Per i manufatti esistenti, fatiscenti od obsoleti, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio, si può consentire una diversa utilizzazione, purché compatibile con il carattere e con quanto prescritto dalle norme di tutela per i diversi tipi di manufatti.
4. Inoltre, al fine di favorire e disciplinare il recupero del patrimonio edilizio esistente interno alle zone di valore paesistico vincolate dall'articolo 134 del Codice per i manufatti legittimamente edificati o legittimati (di seguito denominati manufatti esistenti) non vincolati ai sensi della parte seconda del Codice eventuali aumenti di volume inferiori al 20% del volume esistente, se espressamente consentiti dalle norme di zona o sottozona, anche in accoglimento delle osservazioni, sono autorizzati al solo scopo di introdurre adeguamenti funzionali ed igienico sanitari, ferma restando la necessità di effettuare tali interventi nel rispetto delle prescrizioni disposte dal presente Piano riguardo al decoro e alle finiture esterne dei manufatti salvo diverse prescrizioni contenute per le singole zone o beni nei capi II e III delle presenti norme

Art. 57: Interventi sui manufatti di interesse archeologico

1. Per i manufatti di interesse archeologico, cartografati nelle tavole serie E3/ bis e EE/3bis ed elencati nel repertorio dei beni individuati di interesse archeologico e storico monumentale di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto di quanto disposto all'art.12 commi 6 e 7 delle presenti norme, sono consentiti interventi di Restauro e Risanamento Conservativo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c del DPR 380/01, nonché tutte le opere inerenti alla ricognizione, allo

studio, ed alla valorizzazione di iniziativa della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

2. Per i manufatti vincolati ai sensi della parte II del Codice prevalgono le prescrizioni rilasciate dalla competente Soprintendenza statale in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Art. 58: Interventi sui manufatti di tipo storico monumentale

1. Per i manufatti di tipo storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, cartografati nelle tavole della serie E3/bis e EE3/bis ed elencati nel Repertorio dei beni individuati di interesse archeologico e tipo storico-monumentale di cui agli allegati 1 e 2 sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 co.1 lettere a), b) e c) del DPR 380/01. Gli interventi consentiti debbono tendere "alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell'edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di parti alterate ed all'eliminazione delle superfetazioni. Pertanto debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia agli elementi decorativi".

2. In generale sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti: i gabinetti pensili, le verande ed i ballatoi, gli elementi realizzati in tutto o in parte con strutture precarie o con materiali diversi dalla muratura.

3. Il criterio per la scelta dei colori deve essere quello desunto da apposite analisi stratigrafiche e iconografiche, effettuate per i fondi di prospetto e per i rilievi.

4. La coloritura degli esterni deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al precedente art. 55 al punto d.

5. L'area circostante tali manufatti deve essere piantumata in conformità a quanto prescritto all'art. 77 delle presenti norme.

6. Per i manufatti vincolati ai sensi della parte II del Codice prevalgono le prescrizioni rilasciate dalla competente Soprintendenza statale in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Art. 59: Interventi sui manufatti di interesse estetico tradizionale

1. Per i manufatti tipo estetico tradizionale, cartografati nelle tavole serie E3/n ter ed elencati nel Repertorio dei beni individuali naturalistici e paesistici, di cui all'allegato 3 sono consentiti interventi di cui all'articolo 3 co. 1 lettere a, b e c del DPR 380/01 e, limitatamente alle opere interne, di Ristrutturazione edilizia.

2. In ordine a tali interventi si deve tenere conto di quanto segue:

- i manti di copertura dei tetti debbono essere realizzati con coppi, coppi ed embrici o tegole alla marsigliese;
- gli elementi di chiusura di vani esterni, quali porte, finestre, imposte, debbono essere realizzati in legno e verniciati, le imposte debbono essere "a persiane" o a sportelloni. In subordine per particolari aperture, specie per quelle di accesso ai locali di servizio, è consentito l'uso di metalli purché verniciati;
- la tinteggiatura esterna deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al precedente art.55 punto d);
- l'area circostante i manufatti deve essere piantumata secondo quanto disposto al successivo art.77.

3. All'interno delle fasce di rispetto dei manufatti di valore estetico-tradizionale censiti, legati alla conduzione agricola dei suoli, è consentita, ubicazione di nuovi edifici, pure legati all'uso agricolo del suolo, e purché siano prioritariamente recuperati i manufatti esistenti con i quali i nuovi debbono formare un nuovo complesso unitario

Art. 60 Interventi sui manufatti esistenti legittimamente edificati o legittimati (manufatti esistenti)

1. Per tutti i manufatti esistenti legittimamente edificati o legittimati, di seguito denominati "manufatti esistenti", situati all'interno del Piano e che non rientrano nelle categorie di cui ai precedenti art.57, 58, 59 ai fini della tutela si fa obbligo di:

- provvedere alla conservazione del decoro degli esterni degli edifici mediante manutenzione delle tinteggiature delle recinzioni ecc., da effettuarsi almeno ogni 15 anni e col divieto di utilizzare rivestimenti impropri quali quelli in materiali quarzoplastici, in conformità a quanto prescritto al precedente art.55;
- nei casi in cui si dovessero realizzare recinzioni in corrispondenza del perimetro esterno delle aree di pertinenza degli edifici sulle strade pubbliche potranno essere di altezza massima di metri 2,20 calcolato dal piano di

campagna esistente , totalmente in muratura o in muratura con sovrastanti strutture in ferro o in legno, comunque a disegno molto semplice.

2. Nel caso in cui gli edifici siano posti all'interno dei margini di zone di tutela integrale, tutela orientata e tutela paesistica, si fa obbligo di dotare il perimetro dell'area di pertinenza degli edifici di una schermatura arborea in conformità a quanto prescritto all'art.77.

3. Per le diverse tipologie di manufatti valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) MANUFATTI DI TIPO RESIDENZIALE

Per i manufatti esistenti, attualmente ad uso e con caratteristiche tipologiche residenziali è consentita sia la loro conservazione, sia il loro recupero a condizione che, oltre ad ottemperare agli obblighi prescritti dal presente articolo. Tali manufatti siano dotati di rifiniture esterne complete in ogni parte e siano adeguati alle seguenti prescrizioni:

- le murature esterne possono essere di pietra lavorata, di pietra con intonaco a raso, a mattoni, o in intonaco civile tinteggiato con colori a calce o a base vinilica con esclusione dei rivestimenti in quarzo plastico. Sono pertanto incompatibili con le finalità della tutela tutti quegli edifici che mostrino murature esterne in blocchetti di tufo o di cemento ecc. non rifiniti o che abbiano coperture incomplete, in quanto lesivi del decoro ambientale;
- le coperture debbono essere in tutti i casi in cui è possibile a tetto con manto realizzato con coppi o coppi ed embrici; è consentita la trasformazione delle coperture da piane a tetto purché la linea di gronda corrisponda all'attuale quota di calpestio del terrazzo di copertura;
- le operazioni di recupero necessarie per l'adeguamento alle sovrascritte condizioni debbono prevedere la eliminazione di ogni altro manufatto precario esistente e possono contemplare il totale rifacimento del manufatto; in questo caso, e se necessario, in posizione di maggiore compatibilità con le finalità della tutela;
- in tutti gli edifici isolati oltre agli altri casi in cui è possibile, l'area circostante l'edificio deve essere dotata di una schermatura arborea realizzata in conformità a quanto prescritto all'art.77 punto a delle presenti norme.

b) MANUFATTI DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

I manufatti di servizio alle attività agricole sono disciplinati dal Piano per sottozona con le seguenti prescrizioni.

- devono essere costruiti in muratura e privi di qualunque accessorio precario, finiti con intonaco civile o muratura in mattoni o in pietra da taglio, e devono essere coperti a tetto con manto superficiale di coppi o coppi ed embrici o alla marsigliese;
- le operazioni di recupero dei manufatti agricoli debbono prevedere l'eliminazione di ogni altro manufatto precario esistente e possono contemplare il totale rifacimento del manufatto, in questo caso e se necessario in posizione di maggiore compatibilità con le finalità della tutela;
- i manufatti recuperati, devono essere dotati di una schermatura arborea in conformità a quanto disposto all'art.77 delle presenti norme.

c) IMPIANTI SPORTIVI

In tutte le zone di tutela del presente Piano per gli impianti sportivi legittimamente edificati o legittimati esistenti è consentita, salvo che per quelli di cui è prevista la delocalizzazione o l'eliminazione, sia la conservazione del modo d'uso del suolo, che degli impianti e dei manufatti di servizio necessari allo svolgimento di tali attività. La realizzazione di nuovi impianti sportivi o l'adeguamento funzionale di quelli esistenti, se consentiti dalle prescrizioni per sottozona, devono ottemperare alle seguenti condizioni:

- i manufatti di servizio ed i manufatti destinati alle attività sportive al coperto possono occupare fino ad 1/40 della superficie complessiva dell'area effettivamente impegnata dall'impianto con un'altezza massima di m 3,50 per i manufatti di servizio; l'altezza massima per i manufatti destinati alle attività sportive al coperto è di mt 7,00; in entrambi i casi l'altezza è calcolata alla linea gronda dal piano di campagna salvo quanto diversamente specificato nelle prescrizioni di zona;
- i manufatti devono essere costruiti preferibilmente in muratura, privi di qualunque accessorio precario, finiti con intonaco civile o muratura in mattoni o in pietra da taglio e devono essere coperti a tetto con manto in coppi o coppi ed embrici o altro materiale di pregio;
- le operazioni di recupero necessarie per l'adeguamento alle sovrascritte condizioni debbono prevedere l'eliminazione di ogni altro manufatto precario esistente, e possono contemplare il totale rifacimento dei manufatti, in questo caso ubicati se necessario in posizione di maggiore compatibilità con le finalità della tutela;
- le coperture a struttura pneumatica legittimamente realizzati o legittimati dei campi sportivi, possono essere conservate a condizione che risultino adeguatamente tinteggiate di verde e mantenute con decoro;
- il 50% della intera superficie dell'area di pertinenza dell'impianto, deve essere mantenuta a verde piantumata all'interno in ragione di un albero ogni 40 mq. con le essenze prescritte all'art.77 punto c delle presenti norme;

- il perimetro deve essere provvisto di una schermatura arborea in conformità a quanto previsto all'art. 77.

d) MANUFATTI NON COMPRESI FRA QUELLI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE a, b, c E AVENTI DESTINAZIONE A SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI, TURISTICA, INDUSTRIALE

Per i manufatti esistenti attualmente ad uso e con caratteristiche tipologiche diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a, b, c come i servizi pubblici o privati, le attrezzature turistiche, industriali è consentita sia la loro conservazione sia il loro recupero a condizione che, oltre ad ottemperare agli obblighi prescritti nel presente articolo siano dotati di rifiniture esterne complete in ogni parte e siano adeguati alle seguenti prescrizioni:

- le murature esterne possono essere di pietra lavorata, di pietra con intonaco a raso, a mattoni, o in intonaco civile tinteggiato con colori a calce o a base vinilica con esclusione dei rivestimenti in quarzo plastico; sono pertanto incompatibili con le finalità della tutela tutti quegli edifici che mostrino murature esterne in blocchetti di tufo o di cemento ecc. non rifiniti, o che abbiano coperture incomplete in quanto lesivi del decoro paesaggistico;
- le coperture debbono essere in tutti i casi in cui è possibile a tetto con manto realizzato con coppi o coppi ed embrici o con altro materiale di pregio se maggiormente rispondente alla tipologia edilizia ed in armonia con il contesto paesaggistico ; si consente la trasformazione delle coperture da piane a tetto purché la linea di gronda corrisponda all'attuale quota di calpestio del terrazzo di copertura;
- in tutti gli edifici isolati oltre agli altri casi in cui è possibile, l'area circostante l'edificio deve essere dotata di una schermatura arborea formata in conformità a quanto prescritto all'art.77 punto a delle presenti norme.

Art. 61 Criteri di verifica della compatibilità paesaggistica delle opere e manufatti privi del titolo edilizio o in difformità

1. Le norme del Piano approvato costituiscono riferimento anche ai fini dell'attività di verifica della compatibilità paesaggistica per le opere ed i manufatti realizzati abusivamente.

Art. 62: Manufatti e modi d'uso del suolo incompatibili con gli obiettivi della tutela

1. Ferme restando le specifiche inibizioni previste per le sottozone del presente Piano in tutte le sottozone TI, TO, TP sono specificatamente da ritenersi incompatibili con gli obiettivi della tutela i seguenti manufatti e modi d'uso del suolo:

- manufatti ed attività di autodemolizione compresi il deposito di macchinari nuovi ed usati, anche se a cielo aperto, l'attività di rottamazione e il deposito di rottami di ogni genere ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalla prescrizioni particolari per le sottozone di tutela;
- l'attività ed i manufatti legati all'esercizio di rivendita e deposito, soprattutto se a cielo aperto, di materiali edili., di legnami, ecc.
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale e le esposizioni di merci, compresi macchinari ed automobili, a cielo aperto ivi compresi i depositi giudiziari;
- le attività ed i manufatti di tipo industriale ed artigianale (capannoni ed altro), e quanto altro sia lesivo delle qualità ambientali o costituisca ostacolo al ripristino delle medesime.

Art. 63: Norme per i diversi tipi di costruzione da edificarsi

1. Il Piano definisce le norme volte a determinare le forme e i materiali di finitura esterna delle nuove costruzioni al fine di assicurare la loro compatibilità con gli obiettivi della tutela.

2. Ferme restando le disposizioni relative alla possibilità di edificare e le indicazioni sulle volumetrie consentite contenute nelle prescrizioni particolari contenute al capo III delle presenti norme e nel rispetto di quelle, per i manufatti di nuova costruzione è fatto obbligo di osservare la seguente disciplina di tutela

a) Coperture

a1 - Per tutti gli edifici di altezza contenuta entro i 7 metri alla linea di gronda calcolati dal piano di campagna è fatto obbligo di realizzare coperture a tetto per una estensione pari almeno all'80% della superficie coperta, con una pendenza massima del 30% con manto di copertura in tegole laterizie;

a2- per edifici di altezza superiore ai 7 metri alla linea di gronda calcolati dal piano di campagna oltre a quanto segue sono consentite coperture miste e piane

con divieto di mantenere in vista i manti di impermeabilizzazione; le coperture a tetto di questi edifici possono essere realizzate anche con materiali quali l'ardesia, i metalli pregiati ecc.

b) Finiture di prospetto

b1- In tutti gli edifici di altezza contenuta entro i 7 metri alla linea di gronda calcolati dal piano di campagna le murature o le tamponature esterne debbono essere realizzate in mattoni e/o pietra da taglio lavorata e/o in altro materiale purché intonacato, per limitate superfici è consentito di lasciare in vista strutture in cemento armato, o strutture e rivestimenti in legno.

Le murature perimetrali possono essere anche totalmente in legno per edifici di servizio ad attività sportive.

E' consentita la realizzazione di logge interne e balconi parzialmente incassati, mentre i balconi in totale aggetto, salvo quelli a grande sbalzo, sono consentiti solo in misura limitatissima e sporadica.

Le chiusure esterne quali porte, finestre ecc. debbono essere realizzate in legno, in metallo o in materiale sintetico purché verniciate, con divieto di utilizzazione di metalli anodizzati.

Le imposte debbono essere a persiana o a sportelloni.

b2- In tutti gli altri edifici è consentita la tamponatura perimetrale in cemento a vista, in vetro, in metallo o in altri materiali; per questi casi non si danno ulteriori prescrizioni sulla forma e i materiali delle chiusure esterne.

c) Tutti i manufatti di nuova costruzione debbono essere dotati, se il terreno a disposizione lo consente, di impianti vegetazionali in conformità a quanto prescritto all'art.77.

d) Tutti i manufatti di nuova costruzione debbono essere dotati di recinzioni in conformità a quanto disposto nelle prescrizioni particolari di zona al capo III e secondo le tipologie elencate all'art. 67 delle presenti norme.

OPERE INFRASTRUTTURALI, MOVIMENTI DI TERRA, RECINZIONI

Art. 64: Finalità della tutela per opere infrastrutturali, movimenti di terra, recinzioni

1. Le opere relative ad infrastrutture, a movimenti di terra, a chiusura di porzioni di territorio, che rappresentano un fenomeno di macroscopico degrado quando sono effettuate con logica esclusivamente funzionale e tracciate con geometrismi acritici, divengono un elemento di valorizzazione e riqualificazione quando sono invece realizzate in modo congruente con la forma e la natura del contesto paesaggistico .
2. Il Piano definisce la compatibilità con gli indirizzi generali della tutela di ogni modificazione conseguente alle sopradette opere.

Art. 65: Disciplina degli interventi sulla viabilità

1. Nella costruzione di nuove strade carrabili gli Enti o i soggetti abilitati alla realizzazione devono provvedere all'arredo della strada e delle relative aree di occupazione, nonché agli spazi di sosta mediante alberature o altre idonee sistemazioni verdi (siepi, cespugli ecc.) lungo tutto il loro sviluppo nella zona interessata dal presente Piano.
2. Gli stessi soggetti devono altresì curare l'arredo delle strade esistenti di loro pertinenza secondo progetti temporalizzati .
3. Particolare cura deve essere osservata per la obbligatoria realizzazione di analoga sistemazione riferita agli impianti ubicati lungo le strade (stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) in conformità a quanto previsto all'art.78 delle presenti norme.
4. E' consentita la realizzazione di eventuali corridoi per la mobilità, a condizione che sia rispettata l'integrità del ripiano della via Appia Antica, del ripiano dell'Acquasanta e della pianura degli Acquedotti come perimetrati nelle tavole serie EV, e che i progetti di tali opere siano sottoposti a VIA.
5. Sono comunque consentite, ad eccezione delle zone di Tutela Integrale, le opere relative alla ristrutturazione e riqualificazione funzionale della viabilità esistente, limitando per quanto possibile i movimenti di terra, gli interventi

sulla vegetazione esistente e qualsiasi modificazione che alteri lo stato ambientale.

6. Si dovrà provvedere a che le aree di risulta, interposte fra tracciati stradali e/o ferroviari tra loro adiacenti siano sempre ricolmate all'interno di un disegno di rimodellamento unitario che eviti la creazione di fosse e avvallamenti.

7. Il disegno dei nuovi percorsi dovrà essere tracciato quanto più possibile in aderenza alla conformazione del territorio in modo da fare assumere alla strada un assetto che rispetti i caratteri dell'ambiente che attraversa con particolare attenzione per i beni individuati, le conformazioni morfologiche, le visuali.

8. Il Piano detta norme che definiscono le categorie degli interventi sulla viabilità e le modalità con cui effettuarli.

9. Le categorie di intervento sono le seguenti:

a) CONSERVAZIONE

a1- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

a2- apertura di sentieri di uso esclusivamente pedonale e piazzole di sosta. Essi vanno tracciati esclusivamente nelle aree di margine delle sottovalli ed in subordine nelle linee di compluvio delle valli;

a3- realizzazione di piste ciclabili, equestri, di percorsi sportivi attrezzati, di percorsi pedonali attrezzati con piazzole di sosta e di belvedere, sistemati a verde senza soluzione di continuità.

b) LIMITATE TRASFORMAZIONI

b1- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con possibilità di limitate trasformazioni del tracciato, della sezione e dal manto stradale, nonché apertura di nuovi tracciati di limitata sezione;

b2- interventi che consentono, oltre a quanto prescritto al precedente punto b1, tutte le trasformazioni che si rendessero necessarie per un migliore funzionamento della viabilità, comprese le opere di urbanizzazione connesse alle trasformazioni edilizie consentite. Tali opere debbono essere previste nei progetti della viabilità, comprese le opere di urbanizzazione connesse alle trasformazioni edilizie consentite. Tali opere debbono essere previste nei progetti edilizi e realizzate contemporaneamente a questi.

c) GRANDE VIABILITA'

Possibilità di effettuare tutte le trasformazioni che si rendessero necessarie per un migliore funzionamento della viabilità quali: modificazione di svincoli,

sovrappassi e sottopassi, e aree di servizio. I relativi progetti dovranno essere corredati del S.I.P. di cui agli artt. 50 e 51 quando non sottoposti al VIA.

Gli svincoli devono essere previsti, ove possibile, in sottopasso e collocati con rampe in aderenza al terreno nel rispetto della morfologia del sito.

Salvo altri disposti specificamente previsti dagli strumenti urbanistici locali vigenti, per le strade di grande viabilità, quand'anche di interesse nazionale o europeo, è fatto obbligo verificare il tracciato mediante modelli similari di ambientamento paesistico, assumendo a base progettuale le minori velocità medie di esercizio compatibili con la classificazione ed il livello di utilizzazione stradale ed escludendo, nei territori non pianeggianti, tratte rettilinee superiori al ml. 500,00.

Qualora la carreggiata complessiva di progetto superi la larghezza massima di m. 10,50 banchine comprese, è obbligatorio ricorrere a corsie separate e sfalsate, con raggi di curvatura ed angoli di declinazione diversi per ciascuna semicarreggiata.

E' altresì proibito realizzare rilevati superiori a m. 3,50.

La deroga alle presenti disposizioni, comunque per tratte brevi non rettilinee, è consentita a condizione che il SIP contenga la verifica su tracciati alternativi.

Gli interventi per il potenziamento della rete ferroviaria esistente o per la creazione di nuovi tracciati devono anch'essi essere corredati del SIP di cui agli artt. 50 e 51 delle presenti norme.

Art. 66: Movimenti di terra e servizi a rete

1. I movimenti di terra necessari per l'esecuzione di opere o trasformazioni edilizie e/o urbanistiche devono essere previste nel progetto dell'opera in un allegato del medesimo che rechi anche l'indicazione delle modalità esecutive, delle temporalità, delle opere provvisionali e dei ripristini.

al) Opere provvisionali

Le opere provvisionali di cantiere per la realizzazione di qualsivoglia opera sia privata che pubblica, la viabilità di accesso e le sedi di manovra e di stoccaggio, l'allontanamento delle acque chiare e nere in opportuna sede, le opere di allaccio alle reti energetiche e di comunicazione, devono essere compiute solo successivamente al deposito del "progetto di cantiere", con rispetto assoluto dello stato e della morfologia dei luoghi.

L'osservanza di questa norma, compete alle responsabilità conseguenti ai disposti del Dpr 380/01 .

a2) Fondazioni

Allo scopo di evitare danni e degradi strutturali alla consistenza dei luoghi e di conseguenza alla conformazione paesaggistica del territorio, salvo altri disposti di natura geotecnica e statica, ai fini degli scavi di fondazioni è consentito lo scoticamento della superficie disponibile "SD" solo ad un valore non superiore al 20% dell'area di sedime "AS" dell'opera da realizzare:

("SD" minore o uguale 1,20 "AS")

E' fatto obbligo di utilizzare sistemi di fondazioni dirette ogni volta che la portanza media del terreno sia superiore a 2,0 Kg/cmq.

Le fondazioni degli edifici, in presenza di affioramenti rocciosi, dovranno insistere per tutta la loro estensione su piani fondali adeguatamente risanati e consolidati, ripuliti della coltre detritica superficiale oltre che opportunamente drenati.

Negli scavi di fondazione è proibito l'uso di esplosivi e di ogni altra azione in grado di provocare o variare lo stato di fratturazione delle rocce.

b) Nelle aree con destinazione a verde, pubblico o privato, naturale e attrezzato, sono consentiti movimenti di terra limitati, solo se accompagnati da atto d'obbligo sul rimodellamento, l'inerbimento e l'impianto di adeguate essenze arboree nei modi e nei termini stabiliti al capo VI delle presenti norme con relativo vincolo di mantenimento ancorché percorse dal fuoco, come già disposto dal Codice.

c) Lo sbancamento non è consentito in generale nelle zone di costa e di alveo e in quelle di particolare rilevanza ambientale eventualmente individuate negli elaborati del presente Piano Paesistico.

d) Nelle aree di consolidamento e rimodellamento del terreno così come in quelle sottoposte ad interventi di sistemazioni naturali o che lo sono a seguito di progettazioni specifiche, i progetti di opere di viabilità carrabile anche se a scopo di bonifica devono essere corredati del SIP di cui agli artt. 50 e 51 ; in dette aree é fatto divieto di impiantare colture produttive intensive e di scaricare acque non precedentemente depurate ancorché di uso agricolo.

e) In ogni caso devono essere evitate mura e scarpe verticali che, ove occorrono, devono essere mantenute in altezze non superiori a m. 3,50, salvo diversi disposti delle prescrizioni particolari di cui al capo III delle presenti norme; si deve utilizzare nella riorganizzazione morfologica dell'area andamenti a cordamolla con angoli comparabili mediamente allo stato esistente dei luoghi.

Le opere in rilevato non possono costituire chiusure di vallette e compluvi, insistere sui terreni di bassa consistenza o sciolti, salvo in ogni caso in cui

sussista il vincolo idrogeologico, previo parere motivato dei competenti organi tutori.

SERVIZI A RETE

L'installazione di nuovi servizi di rete, quali elettrodotti, collettori, cavi telefonici ecc., deve essere prevista ove possibile interrata; a tale condizione è possibile anche l'attraversamento di aree ricadenti in zone di Tutela Integrale, purché le trincee di scavo siano ricolmate e ripiantumate .

Inoltre le linee d'alta tensione che attualmente attraversano le sottozone TI, TOB, TOc, TOd, TP debbono essere interrate salvo quanto diversamente previsto dalle leggi in materia.

Art. 67: Recinzioni

1. Le recinzioni sono segni impressi nel territorio che suddividono lo spazio antropizzato evidenziando la trama di appoderamento e il frazionamento fondiario.
2. Sono perciò importanti elementi di caratterizzazione dei valori scenici del paesaggio. Pertanto è finalità del Piano conservare tale carattere imponendo la conservazione e il ripristino di ogni recinzione che si presenti di particolare interesse per il suo valore storico, estetico o ambientale, e definendo inoltre un elenco di tipologie ammissibili per le nuove recinzioni, rimandando alle prescrizioni particolari di cui al capo III le scelte possibili.
2. I tipi di nuove recinzioni ammesse all'interno del presente Piano sono le seguenti:
 - a- siepi vive, di varia altezza, con portamento naturale o potate, costituite con essenze indigene selezionate da climax, od ornamentali acclimatate contenute nel repertorio di cui all'art. 71 delle presenti norme. L'uso di essenze esotiche è ammesso esclusivamente all'interno di ville o giardini e comunque di unità di paesaggio a carattere strettamente urbano.
 - b- stecconate in legno, di altezza massima di 1,20 metri;
 - c- macere o muri a secco, di altezza massima 1,00 metro;
 - d- recinzioni con elementi in metallo saldati o in legno a disegno molto semplice, di altezza massima 2,20 metri;
 - e- recinzioni con reti metalliche flessibili o filo spinato, con passoni in legno integrate da siepe viva, di altezza massima 2,20 metri; '
 - f- recinzioni con rete metallica rigida di altezza massima 2,20 metri;

- g- murature a pietra lavorata, a mattoni o intonacate e tinteggiate di altezza massima 2,20 metri;
- h- recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo metri 1,00 con struttura superiore in metallo o in legno, per un'altezza complessiva massima di metri 2,20.

CAPO VI NORME PER LA SCELTA E LA VARIA DISTRIBUZIONE DELLA FLORA

Art. 68: Finalità delle norme per la scelta e la varia distribuzione della flora

1. Si intende per vegetazione la componente vegetale degli ecosistemi, ovvero il complesso delle piante che vivono in un determinato territorio, considerato nei suoi rapporti con il contesto paesaggistico.

2. Sono finalità primarie del presente Piano:

a) promuovere un'azione di tutela attiva sul patrimonio vegetazionale che ne preveda oltreché la conservazione, la valorizzazione, la riqualificazione e la riedificazione, lo sviluppo qualitativo e quantitativo;

b) disciplinare gli interventi sulla vegetazione con modalità che assecondino la natura e le tradizioni antropiche, individuando lo stretto rapporto che si stabilisce tra le forme del paesaggio, le forme della vegetazione e le compagini floristiche che di queste ultime sono tipiche.

3. Il presente capo individua i rapporti tra paesaggio, vegetazione e flora, la disciplina di tutela della vegetazione negli spazi naturali e seminaturali, la disciplina di tutela della vegetazione negli spazi antropici.

Art. 69 : Il paesaggio

1. La scelta, la varia distribuzione della flora e gli interventi sulla vegetazione sono disciplinati in base al rapporto che esiste tra le forme vegetali e le forme del paesaggio, individuando di quest'ultimo le unità elementari, ovvero quelle zone di convenuto ambientale più o meno estese. che si caratterizzano per il coesistere in una medesima area di fenomeni morfologici, naturalistici e per modi di antropizzazione. Esse costituiscono unità di paesaggio tipiche e ricorrenti.

2. La disciplina di tutela contenuta nel presente capo distingue paesisticamente lo spazio in naturale e antropico.

a) lo spazio naturale comprende i paesaggi prevalentemente naturali e seminaturali, propri degli inquadramenti paesistici formato dalle profonde incisioni vallive. Esso ai fini delle presenti norme è articolato nelle seguenti unità elementari:

a1- valli e pendici acclivi;

a2- corsi d'acqua e fondovalle umidi.

La scelta delle essenze e le modalità degli interventi ammissibili e/o prescritti in queste unità di paesaggio sono disciplinate agli artt. 72, 73 e 74 del presente capo;

b) lo spazio antropico comprende i paesaggi prevalentemente agrari propri degli inquadramenti paesistici di altopiano, e tutte quelle forme di più o meno forte antropizzazione che sfumano dai paesaggi agrari ai paesaggi urbani. Esso ai fini delle presenti norme è articolato nelle seguenti unità elementari

b1- aree di margine;

b2- aree circostanti gli insediamenti sparsi;

b3- aree circostanti i manufatti archeologici e storico monumentali;

b4- aree di ville, parchi e giardini;

b5- strade;

b6- tessuti edilizi.

La scelta delle essenze e le modalità degli interventi ammissibili e/o prescritti in queste unità di paesaggio sono disciplinate agli artt. 75,76,77 e 78 del presente capo.

Art. 70: La vegetazione

1. In relazione agli spazi paesistici definiti nel precedente art.69 le forme della vegetazione vengono distinte in associazioni naturali ed aggruppamenti antropici.

a) ASSOCIAZIONI NATURALI

Sono associazioni vegetali naturali o fitocenosi quegli insiemi, formati da varie specie floristiche, che si ripetono con costanza di composizione e di fisionomia al ripetersi di determinate condizioni ambientali a loro favorevoli. Esse si sviluppano fino a raggiungere uno stadio finale ben caratterizzato, detto climax, che costituisce l'espressione di massimo equilibrio con il complesso sistema dei fattori ambientali. Esse sono tipiche e caratteristiche dello spazio naturale e seminaturale; si conservano infatti, all'interno del Piano, solo là dove le sfavorevoli condizioni morfologiche del terreno o la consistenza edafica hanno scoraggiato l'estendersi delle colture.

In rapporto alle condizioni bio climatiche della Campagna Romana si distinguono le seguenti associazioni vegetali naturali:

a1- querceti sempreverdi e/o boschi misti con predominanza del leccio e della sughera, tipici del sub orizzonte xerofilo; sono tipiche rappresentanti di questa associazione le essenze contrassegnate nella colonna n.7 del Repertorio di cui al successivo art. 71;

a2- querceti caducifogli e/o boschi misti con predominanza della roverella, tipici del sub orizzonte termofilo; sono tipiche rappresentanti di questa associazione le essenze contrassegnate nella colonna n.8 del Repertorio di cui al successivo art. 71;

a3- querceti caducifogli e/o boschi misti con predominanza del cerro, tipici del sub orizzonte mesofilo; sono tipiche rappresentanti di questa associazione le essenze contrassegnate nella colonna n.9 del Repertorio di cui al successivo art. 71;

a4- querceti caducifogli e/o boschi misti con predominanza della farnia, tipici del sub orizzonte mesoigrofilo; sono tipiche rappresentanti di questa associazione le essenze contrassegnate nella colonna n.10 del repertorio di cui al successivo art. 71;

a5- boschi golenali con predominanza di salice, pioppo e ontano, tipici del sub orizzonte igrofilo; sono tipiche rappresentanti di questa associazione le essenze contrassegnate nella colonna n.11 del Repertorio di cui al successivo art. 71;

b) AGGRUPPAMENTI ANTROPICI

Sono aggruppamenti vegetali di carattere antropico quegli insiemi formati da varie e tra loro assai diverse specie floristiche che caratterizzano i paesaggi agrari variamente antropizzati ed i paesaggi urbani.

Sono formati da essenze selezionate dall'uomo a scopo ornamentale tra quelle indigene o tra quelle allo gene ed introdotte in tempi più o meno recenti.

Alcune di queste ultime sono di così antico e tradizionale uso da connotare il paesaggio romano quanto e forse più di quelle locali.

Ai fini normativi il presente Piano riunisce le suddette specie vegetali nei seguenti aggruppamenti:

b1- essenze indigene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari ed urbani. Compongono questo aggruppamento tutte le essenze contrassegnate nella colonna n.12 del repertorio di cui al successivo art. 71;

b2- essenze da frutto utilizzate anche con valore ornamentale nei paesaggi agrari. Compongono questo aggruppamento tutte le essenze contrassegnate nella colonna n.13 del Repertorio di cui al successivo art. 71;

b3- essenze introdotte in epoca assai remota acclimatate e naturalizzate col paesaggio agrario e urbano. Compongono questo aggruppamento tutte le essenze contrassegnate nella colonna n.14 del repertorio di cui al successivo art 71;

b4- essenze allogene di tradizionale uso ornamentale nei paesaggi agrari ed urbani.

Compongono questo aggruppamento tutte le essenze contrassegnate nella colonna n.15 del Repertorio di cui al successivo art. 71;

b5- essenze allogene di uso ornamentale nei paesaggi urbani ed estranee al tradizionale paesaggio agrario. Compongono questo aggruppamento tutte le essenze contrassegnate nella colonna n.16 del Repertorio di cui al successivo art. 71;

c) IN GENERALE:

Negli spazi naturali e seminaturali è fatto obbligo di utilizzare negli interventi che si debbano effettuare le essenze relative alle associazioni precedentemente elencate ai punti al-a5.

Negli spazi antropici, salvo specifiche o diverse indicazioni prescritte negli articoli successivi, negli impianti che si debbano effettuare sono da privilegiarsi le essenze relative agli aggruppamenti di cui ai precedenti punti b1, b3, con particolare riferimento al pino domestico, al leccio ed al cipresso.

E' inoltre, vietato, in tutte le sottozone del presente Piano, l'impianto di essenze infestanti quali le robinie e gli ailanti.

Nelle sottozone TI, TP, TO, TLb è altresì vietato l'impianto di essenze estranee, con speciale riferimento ai cipressi arizonici, agli eucalipti, alle conifere a fogliame argentato, ed alle conifere montane in genere, poiché connotanti paesaggi strutturalmente diversi da quelli della Campagna Romana.

Art. 71: Repertorio delle essenze arboree ed arbustive da utilizzarsi negli impianti di vegetazione .

1. Il presente Repertorio contiene l'elenco delle essenze floristiche a portamento arboreo ed arbustivo che possono essere utilizzate negli impianti vegetazionali che si debbano effettuare all'interno del perimetro del Piano; le essenze, indicate col nome italiano e latino, sono elencate alfabeticamente e con un numero d'ordine progressivo .

2. Per ognuna si forniscono indicazioni:

a- sulla fisionomia, contenute nelle prime sei colonne;

b- sulle associazioni naturali e/o sugli aggruppamenti antropici di cui sono tipiche, contenute nelle colonne nn. 7, 16;

c- su particolari attitudini o tolleranze, nelle colonne nn.17, 19.

PTP 15
REPERTORIO DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTI DA UTILIZZARSI NEGLI IMPIANTI DI
VEGETAZIONE

NUMERO	TIPO DI ESSENZA	FISIONOMIA					ASSOCIAZIONI NATURALI					AGGRUPPAMENTI ANTROPICI					TOLLE RANZE		
		CADUCIFOGLE	SEMPREVERDI	DIMENSIONE			QUERCETO A DOMIN. LECCIO	QUERCETO A DOMIN. ROVERELLA	QUERCETO A DOMIN. CERRO	QUERCETO A DOMIN. FARNIA	VEGETAZIONE GOLENALE	INDIGENE DI USO ORNAM. E TRAD.	DA FRUTTO DI USO ORNAMENTALE	ACCLIMATATE E NATURALIZZATE	ALLOGENE DI USO ORNAM. E TRADIZ.	ALLOGENE DI USO ORNAMENTALE	ALL'INGUINAMENTO	ALLA VENTOSITA'	ALLA POTATURA
				I GRANDEZZA >25	II GRANDEZZA 15 - 25	III GRANDEZZA < 25													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	ACERO MINORE <i>Acer monspessulanum</i>	*			*		*	*											
3	ALATERO <i>Rhamnus alaternus L.</i>		*		*	*	*												
4	ALBERO DI GIUDA <i>Cercis siliquastrum</i>	*			*			*			*								
5	AMPELODESMA <i>Ampelodesma mauritanica</i>					*	*												
6	BAGOLARO <i>Celtis australis</i>	*			*		*				*					*			
7	BERRETTA DEL PRETE <i>Euonymus europaeus</i>	*			*	*	*	*											
8	BIANCOSPINO <i>Crataegus monogyna</i>	*				*		*	*		*							*	
9	BOSSO <i>Buxus sempervirens</i>		*			*	*	*			*							*	
10	CARPINO <i>Carpinus betulus</i>	*			*				*		*					*	*	*	
11	CARPINO NERO <i>Ostrya carpinifolia</i>	*			*			*	*	*	*								
12	CARPINO ORIENTALE <i>Carpinus orientalis</i>	*			*			*	*		*								

PTP 15
REPERTORIO DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA UTILIZZARSI NEGLI IMPIANTI DI
VEGETAZIONE

NUMERO	TIPO DI ESSENZA	FISIONOMIA					ASSOCIAZIONI NATURALI					AGGRUPPAMENTI ANTROPICI				TOLLERANZE			
		1	2	DIMENSIONE			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	4	5													
15	CERRO <i>Quercus cerris</i> L.	*		*				*	*	*		*							
16	CILIEGIO <i>Prunus avium</i>	*				*			*			*							
17	GILIEGIO CANINO <i>Prunus mahaleb</i>	*				*	*	*	*			*							
18	CIPRESSO <i>Cupressus sempervirens</i>		*		*								*						
19	CISTO A FOGLIE DI SALVIA <i>Cistus salvifolius</i>		*				*	*											
20	CISTO ROSSO <i>Cistus incanus</i>		*				*	*											
21	CISTO A FOGLIE SESTILI <i>Cystus sesilifolium</i>	*					*	*											
22	CORBEZZOLO <i>arbutus unedo</i>		*				*	*											
23	CORNILO <i>Cornus mas (Cornus senguena)</i>	*					*	*	*										
24	ERICA <i>Erica arborea</i> L.		*				*	*	*			*							

PTP 15
REPERTORIO DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA UTILIZZARSI NEGLI IMPIANTI DI
VEGETAZIONE

NUMERO	TIPO DI ESSENZA	FISIONOMIA					ASSOCIAZIONI NATURALI					AGGRUPPAMENTI ANTROPICI				TOLLERANZE			
		CADUCIFOGLIE	SEMPREVERDI	DIMENSIONE			QUERCETO A DOMIN. LECCIO	QUERCETO A DOMIN. ROVERELLA	QUERCETO A DOMIN. CERRO	QUERCETO A DOMIN. FARNIA	VEGETAZIONE GOLENALE	INDIGENE DI USO ORNAM. E TRAD.	DA FRUTTO DI USO ORNAMENTALE	ACCLIMATATE E NATURALIZZATE	ALLOGENE DI USO ORNAM. E TRADIZ.	ALLOGENE DI USO ORNAMENTALE	ALL'INQUINAMENTO	ALLA VENTOSITA'	ALLA POTATURA
				I GRANDEZZA >25	II GRANDEZZA 15 - 25	III GRANDEZZA < 25													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
25	ERICA Erica multiflora L.	*				*	*				*								
26	FARNETTO Quercus frainetto	*			*				*		*								
27	FARNIA Quercus robur L. subsp. robur	*		*					*		*								
28	FILLIERA Phillyrea latifolia		*			*	*				*								
29	FICO Ficus carica	*			*							*							
30	GELSO Morus nigra	*			*							*				*			
31	GINEPRO COMUNE Juniperus communis		*			*	*	*	*		*								
32	GINEPRO ROSSO Juniperus oxycedrus		*			*	*				*								
33	GINESTRA Spartium junceum	*				*		*			*								
34	GINESTRA DEI CARBONAI Sarthothamnus scoparius	*				*		*			*								
35	GINESTRONE Ulex europaeus	*				*		*			*								

PTP 15
REPERTORIO DELLE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA UTILIZZARSI NEGLI IMPIANTI DI
VEGETAZIONE

NUMERO	TIPO DI ESSENZA	FISIONOMIA					ASSOCIAZIONI NATURALI					AGGRUPPAMENTI ANTROPICI				TOLLERANZE			
		CADUCIFOGLIE	SEMPREVERDI	DIMENSIONE			QUERCETO A DOMIN. LECCIO	QUERCETO A DOMIN. ROVERELLA	QUERCETO A DOMIN. CERRO	QUERCETO A DOMIN. FARNIA	VEGETAZIONE GOLENALE	INDIGENE DI USO ORNAM. E TRAD.	DA FRUTTO DI USO ORNAMENTALE	ACCLIMATATE E NATURALIZZATE	ALLOGENE DI USO ORNAM. E TRADIZ.	ALLOGENE DI USO ORNAMENTALE	ALL'INQUINAMENTO	ALLA VENTOSITA'	ALLA POTATURA
				I GRANDEZZA > 25	II GRANDEZZA 15 - 25	III GRANDEZZA < 25													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
38	LAURO <i>Laurus nobilis</i>		*			*	*	*				*						*	
39	LAURO CERASO <i>Prunus laurocerasus</i>		*			*									*				
40	LECCIO <i>Quercus ilex L.</i>		*	*			*				*							*	
41	LENTISCO <i>Pistacia lentiscus</i>		*			*	*												
42	LIGUSTRO <i>Ligustrum volgare</i>	*				*		*			*							*	
43	MAGGIOCIONDOLO <i>Laburnum anagyroides</i>	*				*		*											
45	MANDORLO <i>Prunus dulcis</i>	*			*							*							
46	MELO SELVATICO e var.tà colt. <i>Malus sylvestris</i>	*			*			*	*			*							
47	MELO GRANO <i>Runica granatum</i>	*				*						*							
48	MIMOSA <i>Acacia dealbata</i>		*		*									*					

NUMERO	TIPO DI ESSENZA	FISIONOMIA					ASSOCIAZIONI NATURALI					AGGRUPPAMENTI ANTROPICI				TOLLERANZE			
		CADUCIFOGLIE	SEMPREVERDI	DIMENSIONE			QUERCETO A DOMIN. LECCIO	QUERCETO A DOMIN. ROVERELLA	QUERCETO A DOMIN. CERRO	QUERCETO A DOMIN. FARNIA	VEGETAZIONE GOLENALE	INDIGENE DI USO ORNAM. E TRAD.	DA FRUTTO DI USO ORNAMENTALE	ACCLIMATATE E NATURALIZZATE	ALLOGENE DI USO ORNAM. E TRADIZ.	ALLOGENE DI USO ORNAMENTALE	ALL'INQUINAMENTO	ALLA VENTOSITA'	ALLA POTATURA
				I GRANDEZZA > 25	II GRANDEZZA 15 - 25	III GRANDEZZA < 25													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
49	MIRTO <i>Mirtus communis</i>		*			*	*				*								
50	NESPOLO <i>Mespilus germanica</i>	*			*									*					
51	NOCE <i>Juglans regia</i>	*		*								*							
52	NOCCIOLO <i>Corylus avellana L. subsp. avellana</i>	*				*		*											
53	OLEANDRO <i>Nerium oleander</i>		*			*								*					
54	OLIVO SELVATICO <i>Olea oleaster</i>		*		*	*	*												
55	OLIVO <i>Olea europea</i>		*		*	*						*							
56	OLMO CAMPESTRE <i>Ulmus minor</i>	*		*				*	*		*							*	
58	ONTANO NERO <i>Alnus glutinosa</i>	*		*					*	*									
59	OPPIO <i>Acer campestre</i>	*			*				*	*	*							*	
60	ORNIELLO <i>Fraxinus ornus</i>	*			*			*	*	*	*								

NUMERO	TIPO DI ESSENZA	FISIONOMIA					ASSOCIAZIONI NATURALI					AGGRUPPAMENTI ANTROPICI					TOLLERANZE		
		1	2	DIMENSIONE			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3	4	5													
62	PALMA DI S. PIETRO <i>Chamaerops humilis</i>		*			*	*				*								
63	PERO SELVATICO e var. colt. <i>Pirus communis</i>	*			*		*					*							
65	PINO DOMESTICO <i>Pinus pinea</i>		*	*								*							
66	PINO MARITTIMO <i>Pinus pinaster</i>		*		*		*				*								
67	PIOppo BIANCO <i>Populus alba L.</i>	*		*						*	*					*	*		
68	PIOppo CIPRESSINO <i>Populus nigra "italica"</i>	*		*						*	*					*			
69	PIOppo TREMULO <i>Populus tremula L.</i>	*			*					*	*								
70	PLATANO <i>Platanus acerifolia</i>	*			*									*					
71	PLATANO <i>Platanus orientalis</i>	*		*										*					
72	PERUNO SELVATICO var.colt. <i>Prunus spinosa</i>	*				*	*	*	*		*								

DISCIPLINA DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE NATURALE

Art. 72: La conservazione e il rimboschimento della vegetazione naturale

1. Negli spazi naturali e seminaturali la tutela è finalizzata alla protezione del valore paesistico ed idrogeologico dei sistemi idro - morfologico - vegetazionali mediante interventi sulle coperture vegetali naturali che prevedono:

- a) la conservazione e il miglioramento;
- b) la riqualificazione e il rimboschimento;
- c) l'estensione degli interventi.

a) LA CONSERVAZIONE

La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata sia alla protezione del manto boschivo esistente da ulteriori riduzioni territoriali, sia al suo miglioramento, sia infine alla rimozione e/o alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale. Pertanto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 delle presenti norme, è fatto obbligo di:

- a1- effettuare tutte le opere di forestazione atte a conservare il patrimonio boschivo, consentendo la crescita naturale delle piante fino a che sia possibile una forma di governo a fustaia o in subordine a ceduo-composto caratterizzato da tagli periodici;
- a2- orientare i tagli periodici prioritariamente al fine di depurare il manto di copertura boschiva di tutte le specie arboreo-arbustive alloctone, infestanti o comunque estranee alla compagine floristica delle associazioni vegetali tipiche dei luoghi, con particolare riferimento alle robinie ed agli ailanti;
- a3- integrare le parti nude e rafforzare la copertura del manto per le aree debolmente coperte, trasformando i pascoli cespugliati su pendici molto acclivi in aree boscate;
- a4- eliminare dalle aree boscate o da rimboschirsi tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche, fonti di inquinamento, depositi ecc., in conformità a quanto disposto all'art. 62 delle presenti norme.

b) IL RIMBOSCHIMENTO

Il rimboschimento è indirizzato a svolgere un'azione di riedificazione delle fitocenosi sia per ricostituire la continuità della vegetazione delle unità di paesaggio che da essa sono connotate e che la conservano solo parzialmente o debolmente, sia per restituire le coperture vegetali originarie a quelle unità che ne sono attualmente sprovviste.

Gli interventi di ripiantumazione, rinfoltimento o rimboschimento debbono essere preceduti da un'analisi sia qualitativa sia quantitativa delle specie autoctone al fine di inquadrare correttamente la potenzialità vegetazionale.

Questa analisi nello specifico deve comprendere:

- l'analisi floristica qualitativa per specie componenti;
- l'analisi quantitativa in percentuali di presenze su un campione integro di bosco esteso per almeno 1 Ha;
- la ripiantumazione controllata dei singoli elementi arborei ed arbustivi, secondo le indicazioni quantitative emerse dall'indagine sul campione integro, operando preferibilmente con piante, germogli e sementi di provenienza locale.

c) ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI

Le azioni volte alla conservazione ed alla riedificazione delle fitocenosi sono norma obbligatoria in tutte le zone caratterizzate dalla presenza di bosco e sulle unità di paesaggio delle pendici acclivi, dei corsi d'acqua e dei fondovalle, rispetto alle quali vengono date istruzioni per la scelta della flora ed ulteriori indicazioni sulle modalità degli interventi nei successivi artt.73 ,74.

Art. 73: Vegetazione delle valli e delle pendici acclivi

1. In tutte le unità di paesaggio formate dalle valli a "V" e dalle pendici acclivi con pendenze superiori al 35%, in conformità a quanto prescritto nelle norme sulla tutela dei paesaggi al capo III del presente Piano, è fatto obbligo di conservare o di provvedere ad una copertura arborea del suolo, secondo le due seguenti modalità:

a) conservazione e/o riedificazione di fitocenosi naturali spontanee per le quali si prescrive l'uso delle essenze floristiche appartenenti alle associazioni vegetali cui ai punti a1, a2, a3 del precedente art. 70 e contenute nel Repertorio di cui all'art. 71 alle colonne nn. 7, 8, e 9;

b) conservazione di fitocenosi naturali esistenti e riedificazione della copertura vegetale per la quale si consente l'uso delle essenze floristiche appartenenti agli aggruppamenti antropici, con particolare riferimento alle colture legnose specializzate da frutto.

Art. 74: Vegetazione dei corsi d'acqua e dei fondovalle umidi

1. In tutte le unità di paesaggio formate dai corsi d'acqua e in quelle unità di paesaggio formate da pianure di fondovalle per le quali ci sia una esplicita prescrizione di intervento nelle norme sulla tutela dei paesaggi al capo III del presente Piano, è fatto obbligo di provvedere alla copertura arborea del suolo con le modalità e le essenze diversificate in relazione alla seguente zonizzazione:

- a) alveo e golena del corso d'acqua;
- b) bacino di laminazione e/o pianura di fondovalle contenenti il corso d'acqua.

a) ALVEO E GOLENA DEL CORSO D'ACQUA

L'area formata dall'alveo del corso d'acqua e dalla fascia golenale ad esso immediatamente adiacente costituisce la porzione di maggiore interesse, qualità e fragilità dell'intero sistema.

In tale area gli interventi debbono tendere soprattutto alla conservazione e/o al ripristino dell'ecosistema tipico delle rive dei corsi d'acqua.

Pertanto, oltre al rispetto di quanto prescritto all'art. 7 delle presenti norme, è fatto obbligo di:

a1- conservare, ove si mantenga in condizioni di equilibrio ecologico, il margine naturale terra acqua, o ripristinarlo ove sia stato alterato da trasformazioni incongrue mediante bonifica e, se necessario, rimodellamento delle rive;

a2- provvedere al disinquinamento delle acque e alla manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi nel rispetto della vegetazione riparia e golenale esistente al fine di garantire la conservazione o il ripristino dell'equilibrio del sistema ecologico fito-faunistico tipico delle rive dei corsi d'acqua;

a3- conservare la vegetazione golenale esistente integrandola per le parti mancanti in modo da formare una fascia continua di vegetazione naturale di spessore variabile in relazione alla conformazione ed all'ampiezza dei luoghi, ma sempre sufficiente a garantire la conservazione e/o il ripristino dell'equilibrio fito-faunistico; in subordine, ove quanto soprascritto contrasti con la necessità di conservare l'utilizzazione agricola del suolo, si deve almeno provvedere il margine del fosso di un semplice o doppio filare su ciascun lato, formato da salici nella parte più a contatto con l'acqua e pioppi nella parte più esterna;

a4- per la riedificazione delle fitocenosi è prescritto l'uso delle specie floristiche appartenenti alla associazione vegetale di cui al punto a5 del precedente art. 70 e contenuto nel Repertorio all'art. 71 alla colonna 11 delle presenti norme.

b) BACINI DI LAMINAZIONE E PIANURE DI FONDOVALLE

Nelle pianure di fondovalle è finalità della tutela conservare e/o ripristinare le qualità dell'area immediatamente adiacente all'alveo e alle golene del corso d'acqua, che costituisce il naturale bacino di laminazione necessario alla espansione delle acque di piena.

In tali aree è fatto obbligo di osservare le seguenti discipline di tutela:

b1- è consentita la prosecuzione delle attività agricole; ove queste cessino, è fatto obbligo di mantenere tali aree a prato pascolo con piantumazioni arboree rade.

b2- l'apertura delle strade di fondovalle che si rendessero necessarie, ove consentito dalle norme di zona, deve privilegiare un'ubicazione sul margine esterno dell'area, ovvero lungo la linea di demarcazione tra fondovalle e pendice acclive;

b3- rendere percorribile, ove possibile, il margine esterno di queste aree e in particolare quello adiacente alle aree di cui al precedente punto a, mediante l'apertura di sentieri pedonali attrezzati con aree di sosta, alberati almeno su un lato;

b4- per la conservazione e/o la riedificazione delle fitocenosi è prescritto sia l'uso delle specie floristiche appartenenti all'associazione vegetale di cui al punto a4 del precedente art.70 e contenuto nel Repertorio all'art. 71 alla colonna 10, sia l'uso delle specie prescritte al precedente punto a4.

Articolo 74 bis: Interventi sulla vegetazione naturale nell'ambito del territorio dell'area naturale protetta istituita con l.r. 66/88 e successivi ampliamenti

1. Gli interventi di sistemazione ed opere di natura vegetazionale da realizzare da parte dell'Ente Parco dell'Appia Antica nell'ambito del territorio dell'area naturale protetta istituita con l.r. 66/88 e dei successivi ampliamenti possono variare le disposizioni contenute nelle norme del presente capo nonché le prescrizioni per la vegetazione contenute nelle norme particolari delle sottozone in base agli approfondimenti specifici di competenza dell'Ente Parco in coerenza con le strategie di conservazione ambientale delineate dal Parco stesso.

DISCIPLINA DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE ANTROPICA

Art. 75: Finalità e categorie di intervento

1. Negli spazi antropici la tutela è finalizzata alla protezione ed alla valorizzazione delle qualità paesistiche complessive mediante la conservazione, il ripristino ed il nuovo impianto di vegetazione di carattere antropico ornamentale.

a) La finalità di cui sopra si persegue mediante la seguente serie di interventi individualmente disciplinati:

a1- alberature delle aree di margine e di crinale di cui al successivo art. 76

a2- alberature circostanti gli insediamenti sparsi ed i tessuti edilizi di cui al successivo art. 77;

a3- alberature dei margini stradali di cui al successivo art. 78.

b) le sistemazioni a verde delle aree indicate nel presente articolo dovranno essere oggetto di progettazione dettagliata

c) Per nuovi interventi edilizi o di urbanizzazione, ogni domanda di autorizzazione ambientale per opere soggette a concessione o ad autorizzazione edilizia nonché per opere pubbliche deve essere corredata da specifico progetto di sistemazione delle aree di pertinenza, con particolare riferimento alle sistemazioni del verde e delle alberature. In sede di autorizzazione possono essere imposte particolari sistemazioni, specie per quanto riguarda la schermatura dei manufatti, dei terrazzamenti e rilievi e in genere per l'ambientazione delle opere. Dettagliati criteri di progettazione possono essere indicati nelle normative specifiche del Piano per zone determinate, fermo restando il potere dei comuni e degli altri Enti concessori di dettare disciplina per le sistemazioni esterne di qualsiasi tipo.

Art. 76: Alberature dei crinali e delle aree di margine

1. Nelle aree di margine, ovvero in tutte quelle aree che si caratterizzano per la loro ubicazione compresa tra aree edificate e spazi di interesse ambientale, al fine di dotare le une e gli altri di un margine qualificato ed altresì al fine di

valorizzare e inquadrare le visuali interne alle zone di interesse ambientale, e comunque in tutte le sottozone individuate dalla sigla TPa del Piano è fatto obbligo di osservare la seguente disciplina di tutela:

a) lungo i perimetri esterni di tali aree, nei tratti adiacenti a zone edificate, le piantumazioni devono essere effettuate con una distribuzione densa delle essenze avente la forma di aggruppamenti o di filare, doppio o triplo, al fine di delineare il carattere di margine e di definire compiutamente l'unità di paesaggio. Tale piantumazione può assumere un carattere molto più rado e discontinuo lungo i margini adiacenti zone di pregio ambientale (TI TP, TOB, TOc), in modo da garantire la continuità paesistica. In generale, è da privilegiare l'uso delle essenze previste all'art. 70 punto b salvo lungo i margini con zone naturali e seminaturali, in cui sono da privilegiare le essenze previste al punto a del medesimo articolo

b) negli spazi interni a tali aree è consentita la conservazione della conduzione agricola del suolo, in subordine alla quale o in caso di sua cessazione si può procedere all'alberatura dell'area medesima. La disposizione delle alberature deve rispondere al preciso scopo di valorizzare i caratteri morfologici fondamentali dei siti con una distribuzione rada e il più possibile naturale delle essenze, scelte fra le varie grandezze e composte anche in gruppi isolati, conservando ampie porzioni a prato;

c) lungo i crinali le piantumazioni debbono avere un andamento a filare, sia pure non regolare, che sottolinei l'andamento morfologico, ed essere arricchite all'esterno di essi da piantumazioni rade,

d) per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti a, b, c, è prescritto l'uso delle specie floristiche appartenenti agli aggruppamenti antropici di cui ai punti b1, b3 del precedente art. 70 e contenuti nel Repertorio all'art. 71 alle colonne 12, 14;

e) in generale, per tutti gli interventi di cui sopra oltre a quanto prescritto al precedente punto d, si consiglia di privilegiare l'uso del pino domestico e del leccio in ogni caso in cui sia possibile, l'uso del platano, dei pioppi, dei salici, degli ontani e delle farnie nelle zone di fondovalle, lungo i compluvi o i corsi d'acqua.

Art. 77 Alberature circostanti gli insediamenti sparsi ed i tessuti edilizi

1. Il Piano al fine di integrare i manufatti ed il margine dei tessuti edilizi con il paesaggio circostante impone l'obbligo di dotarli d'una schermatura arborea. Pertanto l'intorno di ogni insediamento sparso deve essere sistemato con la piantumazione di alberature che sottolineino i margini dell'area di pertinenza così da configurare un ambiente coerente con il paesaggio e la vegetazione circostante; analoga sistemazione deve essere prevista al margine dei tessuti edilizi. Qualora siano già presenti nell'intorno specie alloctone o infestanti se ne dispone la graduale sostituzione.

a) ALBERATURA CIRCOSTANTE GLI INSEDIAMENTI SPARSI

al- In generale la piantumazione può configurarsi con carattere naturale disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare doppio o triplo privilegiando le seguenti formazioni a partire dal margine verso il manufatto:

un'essenza di prima grandezza; (vedi Repertorio all'art.71, colonna n.3)

un'essenza di seconda grandezza; (vedi Repertorio all'art.71,colonne, nn. 4, 5)

un'essenza arbustiva;(vedi Repertorio all'art.71, colonna n.6).

a2- Le essenze da utilizzarsi debbono essere scelte tra quelle appartenenti agli aggruppamenti antropici di cui ai punti b1, b2, b3, b4 del precedente all'art.70, e contenute nel Repertorio di cui all'art.71, alle colonne 12, 13, 14, 15.

b) ALBERATURE CIRCOSTANTI GLI INSEDIAMENTI D'INTERESSE ARCHEOLOGICO E STORICO MONUMENTALE

La messa a dimora di tali alberature non deve limitare gli eventuali caratteri panoramici dei manufatti ma si deve concepire con il preciso intento di impaginare a valorizzare le vedute stesse.

L'intorno di ogni emergenza monumentale sia essa di carattere storico-monumentale sia di carattere estetico tradizionale deve essere sistemato con piantumazione di alberature a corredo dell'area di pertinenza preferibilmente lungo i tratti di confine, qualora questa non sia già piantumata con specie alloctone o infestanti per le quali, in quest'ultimo caso, se ne dispone la graduale sostituzione.

Il tipo di essenza deve essere scelto fra quelle di cui al precedente punto a2 con le preferenze di cui al precedente punto a3.

L'intorno di emergenze di carattere archeologico deve essere sistemato con piantumazioni di alberature con funzione di focalizzazione di questi segni del paesaggio; le essenze arboree da mettere a dimora devono essere preferibilmente costituite da cipressi, pini e querce sempreverdi.

c) ALBERATURE DI VILLE, PARCHI E GIARDINI

c1- Nelle aree di ville, parchi e giardini di rilevante interesse censite ed elencate all'allegato 3. del presente Piano è fatto obbligo di osservare la disciplina di tutela prevista all'art 13 delle presenti norme.

c2- Nei tessuti edilizi caratterizzati da bassissima densità e nelle aree interessate da impianti sportivi, il Piano non prescrive obblighi, limitandosi a suggerire di utilizzare comunque le essenze appartenenti a tutti gli aggruppamenti antropici di cui al precedente art. 70 ai punti b1, b2, b3, b4, b5 e contenute nel Repertorio di cui all'art. 71 delle presenti norme alle colonne 12, 13, 14, 15, 16, a cui possono essere aggiunte anche altre specie, rare od esotiche di carattere ornamentale a condizione di un corretto inserimento nel contesto dei giardini, che debbono prevedere tali impianti come sporadici ed eccezionali.

Il perimetro esterno di dette aree, specialmente nei tratti prospicienti le zone TI, TP, TOa, TOb, TOc deve essere obbligatoriamente piantumato, conformemente a quanto prescritto al precedente punto a).

Il presente articolo non disciplina la piantumazione di essenze floristiche per giardini finalizzati a particolari interessi scientifici (orti botanici ecc.).

d) ALBERATURE DEL PERIMETRO ESTERNO DEI TESSUTI EDILIZI

Il perimetro esterno dei tessuti edilizi consolidati, nonché di quelli in corso di formazione e comunque consentiti dal Piano specialmente se prospiciente zone di tutela integrale, paesistica. orientata dei tipi TOb, TOc deve essere piantumato in modo continuo con le essenze e le modalità prescritte al precedente punto a).

Art. 78: Alberatura dei margini stradali

1. All'interno del perimetro del Piano l'alberatura dei margini delle strade è sottoposta alla seguente disciplina di tutela:

a) IN GENERALE SI FA OBBLIGO DI:

al- progettare le piantumazioni arboree in modo da configurare il più possibile un ambiente coerente con il paesaggio circostante, e nel contempo caratterizzare la fisionomia dei percorsi mediante le alberature che li affiancano;

a2- conservare e rafforzare le alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali e integrarle per le parti mancanti al fine di ricostruire la regolarità e la continuità dei filari, prevedendo la graduale sostituzione di specie alloctone e/o infestanti;

a3- piantumare filari alberati lungo tutte le strade pubbliche che ne siano sprovviste in cui lo spazio lo consente; tale obbligo è esteso lungo tutto il percorso di quelle di nuova apertura; gli impianti devono obbligatoriamente essere effettuati in concomitanza all'apertura di nuovi percorsi o alla sistemazione di quelli esistenti;

a4- provvedere alla rimozione di quelle barriere costituite da vegetazione infestante arbustiva ed arborea, che occludono la visione di aspetti caratteristici e di bellezze panoramiche, sostituendole con alberature a tronco libero, ed eventualmente con calcolate soluzioni della continuità dei filari; al fine di non limitare gli eventuali caratteri panoramici delle strade, il piede dei filari deve essere mantenuto libero da vegetazione infestante;

a5- scegliere le essenze per i filari a lato di strade a traffico veicolare intenso privilegiando essenze tolleranti l'inquinamento atmosferico o predisponendo un'opportuna distanza dei filari dal bordo stradale.

b) ALBERATURE DI MARGINI DI STRADE DI FONDOVALLE

I percorsi stradali nei fondovalle possono assumere le seguenti fisionomie:

b1- strada affiancata al fosso; il filare può essere doppio o singolo, in quest'ultimo caso deve essere piantumato sul lato stradale opposto al fosso, con essenze di prima grandezza caratteristiche del climax igrofilo privilegiando l'uso dei pioppi;

b2- strada affiancata alla pendice acclive; il filare può essere doppio o singolo, in quest'ultimo caso deve essere piantumato dal lato stradale opposto alla pendice, con essenze di prima grandezza acclimatate quali il pino domestico e il platano o di climax quali i pioppi, la farnia e il cerro o di seconda grandezza quali il tiglio, il carpino, l'ontano, il salice;

b3- strada con andamento autonomo rispetto ai margini di fondovalle; questo tipo di strada deve essere piantumato con un filare da ambo i lati, singolo o doppio; il filare doppio deve essere composto di un'essenza di prima grandezza, privilegiando quelle specificate al precedente punto b2, e da un'essenza di

spalla di seconda grandezza, privilegiando le specie indicate al precedente punto b2.

c) ALBERATURE DI MARGINI DI STRADE DI ALTOPIANI E DI CRINALI

I percorsi stradali in tali unità di paesaggio possono assumere le seguenti fisionomie:

c1- strada tangente l'orlo superiore di pendice; il filare può essere doppio o singolo, in quest'ultimo caso deve essere piantumato sul lato opposto alla pendice allo scopo di mantenere libero il margine del bosco che di solito si conserva su di essa, e l'affaccio panoramico verso la valle.

L'alberatura deve essere composta con essenze di prima grandezza con preferenza per quelle ornamentali acclimatate quali il pino domestico, il cipresso, il cedro, e di seconda grandezza con preferenza per quelle naturali di climax (leccio e sughera, cerro, roverella, ecc.); è, inoltre, consentito l'uso di essenze ornamentali da frutto;

c2- strada al centro di crinale; questo tipo di strada ammette il filare da ambo i lati. Il filare semplice deve essere costituito con essenze indigene di uso tradizionale, acclimatate o da frutto sia di prima che di seconda grandezza di cui alle colonne 13, 14, 7, 8, 9 del Repertorio all'art.71 delle presenti norme; il filare doppio deve essere costituito con una essenza principale di prima grandezza di tipo ornamentale acclimatata, con una essenza di seconda grandezza di uso ornamentale e tradizionale o da frutto o acclimatata, scelta anch'essa tra quelle sopra indicate.

d) STRADE IN AMBITI URBANI

I filari da piantumare in unità urbane, se a ridosso degli edifici, devono essere preferibilmente composti da essenze di tipo spogliante, scelte tra tutte quelle elencate nel Repertorio di cui all'art. 71 delle presenti norme.

CAPO VII STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 79: Individuazione degli strumenti di attuazione del Piano

1. In conformità con quanto disposto all'art. 31.1 della L.R. 24/98, al fine di realizzare gli interventi previsti dalle presenti norme, sono individuati quali strumenti di attuazione del Piano

- a) i programmi di intervento per il paesaggio;
- b) i parchi culturali ed archeologici;
- c) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.

2. I perimetri da sottoporre a tali strumenti sono individuati graficamente alle tavole serie E4, E5.

Art. 80: (omissis)

Articolo 81 (Delocalizzazioni delle attività incompatibili con la tutela e demolizione dei manufatti per i quali il piano prescrive la eliminazione)

1. Tutte le delocalizzazioni delle attività previste dal Piano sono disciplinate ed attuate attraverso appositi strumenti urbanistici attuativi o Piani attuativi di cui all'articolo 79 lettera c).

2. Nei casi in cui il piano, ai sensi dell'articolo 135 co. 4 lettera a) del Codice, ai fini della conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela ed al ripristino dei valori paesaggistici, preveda la eliminazione dei manufatti che non abbiano valore estetico tradizionale, storico monumentale o non siano di interesse pubblico, si provvede attraverso la demolizione dei manufatti stessi, disciplinata attraverso gli strumenti attuativi del piano di cui all'articolo 79 che possono avvalersi anche della applicazione delle misure incentivanti previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

3. Gli strumenti attuativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere finalizzati a definire gli interventi necessari alla conservazione, valorizzazione ed eventuale fruizione dei beni presenti, con particolare riferimento ai tracciati della via Latina, degli

Acquedotti, e del fiume Almona; devono altresì prevedere le modalità e i tempi delle delocalizzazioni e/o demolizioni, stabiliti in base alla proprietà e al regime d'uso di aree soprassuoli, dei tipi e modi d'uso degli impianti, delle sistemazioni esistenti.

4. Nelle more della formazione degli stessi strumenti attuativi, per i manufatti, legittimamente realizzati o legittimati anteriormente alla adozione del piano, dei quali il piano preveda la eliminazione, sono consentiti in ogni caso gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3 co. 1 lettera a) del DPR 380/2001 nonché di manutenzione straordinaria di cui al co.1 lettera b) dello stesso art.3 senza aumenti di volume .

5. Nel caso di acquisizione delle aree e degli eventuali manufatti, gli strumenti attuativi ne prevedono le forme: esproprio, permuta o concessioni pluriennali con utilizzazioni a termine, compatibili con le caratteristiche dei luoghi e delle aree interessate, anche in relazione all'eventuale utilità pubblica delle stesse.

6. Gli immobili esistenti nelle aree già acquisite dal Comune o che lo saranno in futuro, siano restaurati o ristrutturati a seconda del valore storico - architettonico, per essere utilizzati a servizio del parco, per usi pubblici e di interesse pubblico, ricreativi ed assistenziali, di manutenzione e di sorveglianza (compresi eventuali alloggi per gli addetti), esercizi di bar e ristorazione, attrezzature culturali.

7. Qualora per l'area interessata dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sia stato già approvato uno strumento attuativo, la variante allo stesso è approvata nell'ambito di un programma di intervento sul paesaggio di cui all'articolo 31 bis della l.r.24/98 di concerto tra Comune, MiBac e Regione

8. Il presente articolo si applica prevalentemente alle sottozone TP e TO interessate da prescrizioni di delocalizzazione delle attività o eliminazione dei manufatti; la rappresentazione grafica delle stesse viene evidenziata con un soprassegno grafico.

9. In relazione alle prescrizioni di delocalizzazione delle attività o eliminazione dei manufatti contenute nelle norme del Piano, resta fermo che la effettiva individuazione delle attività da delocalizzare e/o dei manufatti da demolire, è definita nell'ambito dello strumento attuativo delle delocalizzazioni e/o delle demolizioni medesime o di apposito accordo di programma.